

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
MAFIOSA O SIMILARE

(istituita con legge 19 ottobre 2001, n. 386)

(composta dai senatori: *Centaro*, Presidente, *Veraldì*, Segretario; *Ayala*, *Battaglia Giovanni*, *Bobbio*, *Boschetto*, *Brutti Massimo*, *Bucciero*, *Calvi*, *Cirami*, *Crinò*, *Curto*, *Dalla Chiesa*, *Ferrara*, *Florino*, *Gentile*, *Manzione*, *Marini*, *Maritati*, *Novi*, *Peruzzotti*, *Ruvolo*, *Thaler Ausserhofer*, *Vizzini*, *Zancan*; e dai deputati: *Ceremigna*, *Napoli Angela*, Vice Presidenti; *Bertolini*, *Bova*, *Burtone*, *Carrara*, *Cicala*, *Cristaldi*, *Diana*, *Drago Filippo Maria*, *Fallica*, *Gambale*, *Grillo*, *Lazzari*, *Leoni*, *Lumia*, *Minniti*, *Misuraca*, *Palma*, *Parolo*, *Russo Spena*, *Santulli*, *Sinisi*, *Taglialatela*, *Taormina*)

Documento sulle problematiche concernenti il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali

approvato dalla Commissione nella seduta del 19 ottobre 2005

Trasmesso alle Presidenze il 20 ottobre 2005

PAGINA BIANCA



Senato della Repubblica - Camera dei Deputati

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
MAFIOSA O SIMILARE

Al Presidente

Roma, 20 OTT. 2005
Prot. n. 8434/Comm. antimafia

Sign. Presidente,

mi prego inviarLe, all'esito della discussione svolta in Commissione sulle problematiche concernenti la riforma della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, il documento approvato dalla Commissione che illustra e specifica le indicazioni e le osservazioni emerse nel dibattito.

Le invio, altresì, la relazione di minoranza presentata dall'onorevole Lumia ed altri.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta stima.

Roberto Centaro

Sen. Prof. Marcello PERA
Presidente del
Senato della Repubblica

PAGINA BIANCA



Senato della Repubblica - Camera dei Deputati

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
MAFIOSA O SIMILARE

Il Presidente

Roma, 20 OTT. 2005
Prot. n. 8435/Comm. antimafia

Signor Presidente,

mi prego inviarLe, all'esito della discussione svolta in Commissione sulle problematiche concernenti la riforma della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, il documento approvato dalla Commissione che illustra e specifica le indicazioni e le osservazioni emerse nel dibattito.

Le invio, altresì, la relazione di minoranza presentata dall'onorevole Lumia ed altri.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta stima.

Roberto Casini
Roberto Casini

On. Pierferdinando CASINI
Presidente
della Camera dei deputati

PAGINA BIANCA

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

*COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA MAFIOSA O SIMILARE*

XIV LEGISLATURA

Seduta del 19 ottobre 2005

**Documento sulle problematiche concernenti il riordino della disciplina in
materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati
ad organizzazioni criminali**

Le linee ispiratrici del disegno di legge in oggetto affondano le loro radici nell'esperienza - non sempre caratterizzata da efficienza del metodo ed efficacia del risultato - fin qui maturata nel settore delle misure di prevenzione, in particolare delle misure d'impronta patrimoniale, applicate ai sensi della L. 31 maggio 1965 n. 575 recante disposizioni contro la mafia.

Se un senso deve attribuirsi alla prevenzione patrimoniale, ossia all'espropriazione dei patrimoni sospetti alle organizzazioni criminali, esso non può che scorgersi nella garanzia dell'imprescindibile tendenzialità dei beni stessi, una volta sottratti al crimine, verso forme di conversione che facciano salva la finalità di restituirli al circuito economico lecito; in altri termini, che ne assicurino una "mutazione genetica" che valga a cicatrizzare la lesione profonda all'ordine economico, cagionata dal marchio criminale di loro origine.

La struttura policentrica del sistema legislativo concernente in genere le misure di carattere patrimoniale - rinvenibili, queste ultime, in più ambiti normativi e con finalità non sempre coincidenti (si pensi, ad esempio, ai vincoli nascenti dalle procedure concorsuali, a quelli propri del processo penale e del procedimento di prevenzione) - la pluralità di organi deputati alla loro applicazione ed ancora la "fumosità" di una prassi gestionale che, anche per l'assenza di una significativa disciplina unitaria, non è mai riuscita, in concreto, a dare effettività alla fruizione sociale dei beni definitivamente acquisiti al patrimonio pubblico, fondano il bisogno di rimodellare la materia, superando

la disomogeneità dell'esistente, in un *corpus* normativo che il disegno di legge si ripromette di rappresentare.

Una legge esauriente ed agile sul delicatissimo terreno dell'aggressione patrimoniale alle associazioni mafiose e similari è la risposta più attenta al proliferare delle ricchezze criminali: essa offre alla magistratura uno strumento più moderno e snello quanto a procedure di applicazione e definizione dei sequestri e delle confische; tende a formare ed informare funzionari amministrativi più motivati e consapevoli in vista delle finalità concrete da perseguire; mira, al contempo, a coniugare le pressanti esigenze di sicurezza sociale con la necessità altrettanto primaria - sovente ingiustamente sacrificata - di salvaguardare i diritti e le aspettative dei terzi in buona fede coinvolti nei meccanismi ablativi propri dei procedimenti giudiziari.

E la scelta dello strumento legislativo della "delega" corrisponde in pieno al correlato bisogno di meditare nell'arco dell'intervallo di un anno una disciplina di dettaglio congrua ed onnicomprensiva.

---0O0o---

- SEQUESTRI E CONFISCHE: *esigenze di snellimento ed omogeneizzazione normativa. Nuovi organi e competenze -*

Il variegato atteggiarsi dei sequestri in generale e delle modalità, di volta in volta distinte e talvolta in conflitto, della loro concreta esecuzione ha indotto il disegno di legge a contemplare, intanto, nella previsione della delega, una "disciplina omogenea avuto riguardo all'esecuzione del sequestro" (cfr. art. 1, comma 1., lett. a), con disposizioni all'uopo specifiche riferibili ai "beni mobili, crediti, beni immobili, beni registrati, beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, azioni, quote sociali e strumenti finanziari" (cfr. art. 1, comma 1, lett. b).

L'esigenza è quanto mai avvertita dal momento che, allo stato della normativa vigente, la ben possibile coesistenza di un sequestro - giudiziario o preventivo che sia - disposto nell'ambito di un'indagine di mafia ed un analogo sequestro adottato invece in seno alla procedura di prevenzione determina sul medesimo bene una duplicazione disomogenea di vincoli: la materiale apprensione del bene, accompagnata, se del caso,

dall'apposizione di sigilli, nella prima ipotesi (artt. 260 c.p.p.; 104 disp. att. c.p.p.); la trascrizione del provvedimento (per gli immobili ed i mobili registrati) o l'adozione delle forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore (per i mobili e per i crediti), nel secondo caso (art. 2-*quater* L. n. 575/65).

E se nel tempo non fosse intervenuta un'attenta dottrina ed una prudente giurisprudenza ad affermare che, nel procedimento di prevenzione, sui beni registrati sequestrati ai sospettati mafiosi dovesse procedersi, oltre che alle prescritte formalità di trascrizione, anche all'effettiva sottrazione da chi ne abbia possesso e godimento, la formalistica prescrizione dell'art. 2-*quater* avrebbe finito per lasciare i beni nella disponibilità dei destinatari della misura, perseguitando così l'interesse stesso dei medesimi.

Analogamente per il caso di sequestro di azienda - oggi opportunamente contemplato in delega - è solo in via di interpretazione che nella prassi si è pervenuti, sino ad ora, a fare uso dello strumentario esecutivo proprio del sequestro giudiziario disciplinato dall'art. 677 del codice di procedura civile.

La *recondutio ad unum* omogeneo, come il disegno di legge prospetta, è dunque obiettivo normativo che gioverà alla chiarezza ed allo snellimento delle procedure esecutive in materia di sequestro di ricchezze e patrimoni illeciti.

Costituisce, poi, una novità assoluta l'allineamento di disciplina, che il titolo del disegno di legge già enuncia ed il testo ribadisce in modo articolato, tra sequestri e confische disposti nel processo penale e gli omologhi provvedimenti adottati nella procedura di prevenzione.

I due ambiti giudiziari, benché ispirati a criteri differenti - di repressione, il primo, di prevenzione del delitto, la seconda - se riguardati in relazione al tipo di criminalità qui considerata - quella propria delle organizzazioni mafiose e similari - finiscono tuttavia per ricongiungersi nel fine, che è quello di sottrarre alle medesime associazioni la loro linfa più vitale, ossia il denaro, i beni e qualsiasi altra utilità di cui esse dispongano, di valorizzarne le potenzialità economiche e produttive in vista della loro restituzione al circuito collettivo lecito.

Di questa comunanza di obiettivo prende atto il disegno di legge in argomento, accorpando direttive e principi per ambedue le misure ablative, di modo che la gestione *medio tempore* dei beni in sequestro e quella successiva al provvedimento di confisca facciano capo entrambe al medesimo soggetto, nella specie un soggetto pubblico specialistico per eccellenza quale l’Agenzia del demanio.

Quest’ultima, nelle articolazioni di livello centrale e periferico, assumerà su di sé i compiti e le responsabilità della “*custodia, amministrazione, gestione, destinazione dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali*” (cfr. art. 2, comma 1., lett. a). Anche per il tramite di “*apposite deleghe*”, l’Agenzia si avvarrà all’uopo di amministratori “*aventi la qualifica di pubblico ufficiale*” nell’esercizio delle loro funzioni, revocabili in ogni tempo, “*di regola scegliendoli tra funzionari di comprovata capacità tecnica appartenenti a pubbliche amministrazioni, previo nulla osta dell’Autorità giudiziaria competente sino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, ed in ogni caso con comunicazione al Prefetto ed al Procuratore distrettuale antimafia territorialmente competente*” (cfr. art. 2, comma 1., lett. d, punto 2.). E’ contemplata l’eventualità che tali amministratori possano essere affiancati da “*ausiliari di comprovata onorabilità e dotati di specifiche competenze professionali*”, designabili anch’essi con le procedure ed alle medesime condizioni prescritte per i primi (cfr. art. 2, comma 1., lett. g).

L’Agenzia, inoltre, assolverà i suoi compiti, conformandosi “*a criteri di efficienza, economicità ed efficacia ed al perseguimento delle finalità pubbliche*”; ed ancora, “*la gestione delle attività e dei beni sia ispirata a criteri di imprenditorialità e tenda, ove possibile, all’incremento della loro redditività*” (cfr. art. 2, comma 1., lett. b). Per finalità di coordinamento e di analisi, ma altresì con funzioni di monitoraggio e controllo sul punto dell’operato dell’Agenzia del demanio è poi concepita l’istituzione di una *Commissione di alta vigilanza sui beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali*, composta da autorevoli soggetti pubblici di livello centrale (*rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri dell’interno, della giustizia e dell’economia e delle finanze, nonché della Procura nazionale antimafia*) (cfr. art. 1, comma 1., lett. e).

L’Agenzia resterà tenuta ad inviare alla Commissione “*una relazione semestrale sullo stato dei beni e delle attività sequestrate o confiscate ad organizzazioni criminali, nonché sull’andamento e sui problemi della gestione e della destinazione degli stessi*”.

La struttura soggettiva del sistema prevederà, quindi, una concentrazione nell’Agenzia del demanio degli oneri di custodia e gestionali con pressocchè totale attrazione nel “pubblico” dei compiti concreti di amministrazione; contemplerà inoltre un meccanismo di vigilanza centralizzato, con funzioni anche di indirizzo e di impulso nonché un raccordo permanente con l’Autorità giudiziaria istituzionalmente dedicata all’area criminale interessata.

L’obiettivo primario e finale della gestione consisterà nella valorizzazione ed utile destinazione dei beni acquisiti, in conformità a criteri, snelli e concreti, di pura imprenditorialità.

Una novità assoluta - si affermava poc’anzi - dal momento che a tutt’oggi:

➤ la vicenda gestionale dei sequestri adottati nel procedimento penale (indiscriminatamente identica qualunque sia il reato per il quale si procede e dunque tale anche per i vincoli apposti a presunti patrimoni di mafia) è regolata dal codice di procedura penale (artt. 259 e ss.; 321 e ss. c.p.p.; 81, 82, 104 disp. att. c.p.p.): la nomina del “custode” è subordinata a meri requisiti di capacità giuridica e di illibatezza giudiziaria (ai sensi dell’art. 120 c.p.p. richiamato dall’art. 259, comma 1, cit., non possono essere nominati custodi i minori infraquattordicenni, le persone paleamente affette da infermità mentale, gli ubriachi conclamati ed i tossicodipendenti nonché coloro che risultino sottoposti a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione); solo in via di prassi il custode ha compiti di amministrazione, agendo pur sempre sotto la diretta supervisione dell’organo giudiziario che lo ha nominato. Si consideri che, alla luce del sistema vigente, per i delitti di criminalità organizzata - primo fra tutti l’art. 416-*bis* c.p. per il quale è prescritta l’obbligatorietà della confisca per l’appunto “*delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego*” (cfr. comma 7) - l’attuale disciplina del sequestro penale (nella specie, potrà indifferentemente adottarsi il sequestro probatorio, in quanto beni costituenti corpo del reato *ex art. 253 comma 2 c.p.p.*, che quello preventivo, stante la previsione della loro confisca, giusta disciplina dell’art. 321 comma 2 c.p.p.) comporta che i compiti di una difficile e complessa gestione economica talvolta di immensi patrimoni mobiliari ed immobiliari sono

rimessi a soggetti non necessariamente attrezzati sul piano esperienziale specifico, scelti con criteri di sostanziale arbitrio che determinano una frammentazione di incarichi sul territorio nazionale, non garantiti da una affidabile immunità rispetto all'area criminale sulla quale pende l'accertamento penale;

- la disciplina, a sua volta, dei sequestri disposti nel corso del procedimento di prevenzione è sostanzialmente analoga: l'art. 2-sexies della L. n. 575/65 (aggiunto dall'art. 1 del d.l. n. 230/89 convertito, con modificazioni, nella L. n. 282/89 concernente disposizioni per l'amministrazione dei beni confiscati, successivamente modificato dall'art. 1 della L. n. 109/96 recante disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati) importa la designazione di un amministratore *“scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l'amministratore può essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modificazioni”*. I requisiti di nomina sono d'intensità appena superiore a quelli anzidetti concernenti i sequestri penali e non assicurano comunque l'impermeabilità assoluta dell'incaricato rispetto a vicinanze e pressioni mafiose: *“Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione”*. L'amministrazione procede oggi sotto la *“direzione”* di un giudice delegato alla procedura, e così anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione (cfr. art. 2-sexies comma 1 L. n. 575/65). Nessun raccordo - se si eccettua l'incomprensibile attribuzione al presidente del tribunale (e non del tribunale della prevenzione) della competenza specifica a disporre la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore allorquando quest'ultimo intervenga *“nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.”* - è contemplato

dalla normativa vigente tra sequestri di prevenzione antimafia e gli analoghi vincoli - non di rado cronologicamente e funzionalmente coevi - disposti nel corso del processo penale per reati di criminalità organizzata. Una generale subalternità degli atti ablativi (sequestro e confisca) disposti nel procedimento di prevenzione rispetto agli analoghi provvedimenti adottati nel processo penale è prevista al comma 9° dell'art. 2-ter L. n. 575/65: la radicalità di siffatta disciplina è destinata ad un temperamento operativo grazie alla lett. d) del comma 1. dell'art. 3 del disegno di legge che si preoccupa, ragionevolmente, di salvaguardare comunque *“le esigenze di tutela della parte civile costituita nel giudizio penale”*.

Verrà meno, dunque, sia l'arbitrarietà e la frammentazione delle nomine dei custodi/amministratori, sia la direzione dell'Autorità giudiziaria nel corso delle procedure di gestione dei compendi patrimoniali, fin dal loro sequestro - frutto, invero, di un'accentuazione *“ipocrita”* delle prerogative di onniscienza del giudice - residuando, quanto ad ingerenza dell'A.G., un più che opportuno potere di *“nulla osta”*, sino alla definitività della confisca, in ordine alla nomina e revoca degli amministratori da parte dell'Agenzia del demanio (cfr. art. 2, lett. d, punto 2.) nonché il diritto dell'organo giudiziario ad essere informato, anche con rendiconti periodici, circa la gestione dei beni (cfr. art. 2, lett. d, punto 3).

I momenti di partecipazione giudiziaria al procedimento comporteranno inoltre l'obbligo di comunicazione anche al Procuratore distrettuale antimafia territorialmente competente dei suddetti provvedimenti di nomina e revoca (cfr. art. 2, lett. d, punto 2.); la previsione di una *“autorizzazione”* dell'A.G. (prevista come *reclamabile*, contrariamente al vigente principio dell'inoppugnabilità in generale dei provvedimenti concernenti l'amministrazione dei beni sequestrati in sede di prevenzione) per il compimento, sui beni in sequestro e su quelli attinti da confisca non ancora definitiva, di atti di straordinaria amministrazione potenzialmente idonei a determinare pregiudizio per il procedimento in corso o per creditori e terzi (cfr. art. 2, lett. f). La garanzia della presenza giudiziaria nell'espressione delle sue più specifiche competenze connesse alla criminalità organizzata è poi assicurata, a monte - come sopra si è già accennato - dalla partecipazione *ex lege* del Procuratore nazionale antimafia alla Commissione di alta

vigilanza sui beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali; a valle, dalla norma del disegno di legge (art. 3, comma 1., lett. f) che coinvolge anche il Procuratore distrettuale antimafia nella composizione di un *"apposito comitato provinciale"* chiamato a decidere, in ultimo, sull'assegnazione, destinazione e revoca dei beni confiscati e sull'adozione di procedure forzose per assicurare efficacia dell'azione dell'Agenzia e sicurezza dei beni sequestrati o confiscati.

E non v'è dubbio che il riferimento ai cespiti patrimoniali riferibili alla generica locuzione *"organizzazioni criminali"*, presente nel titolo del disegno di legge e in più punti del suo testo, tenderà a coagularsi, in sede di esecuzione della delega, nella previsione degli ambiti delittuosi d'impronta associativa espressamente previsti all'art. 51 commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p. attribuiti, com'è noto, alla cognizione investigativa delle Direzioni distrettuali antimafia.

La peculiarità di disciplina concernente i sequestri e le confische di tabacchi, stupefacenti ed armi - a sua volta giustificata dalla particolarità intrinseca dei beni in discorso - rettamente impone che essa sia fatta salva e dunque esclusa dall'ambito della delega prevista dal disegno di legge allorquando quei provvedimenti siano adottati in conseguenza di attività di contrasto al contrabbando ed al traffico di droga e di armi. Al riguardo, basti citare che, per ciò che concerne il contrabbando di T.L.E., le disposizioni delle leggi speciali (L. n. 907/42, DPR n. 43/73, L. n. 415/78, d.lgs. n. 375/90, L. n. 92/2001) già disciplinano modalità di custodia e di destinazione delle cose sottoposte a sequestro in deroga alle relative norme del codice di procedura penale, sottraendo all'A.G. le potestà che le sono attribuite dagli artt. 259, 260 commi 2 e 3, 264 c.p.p. ed affidando all'Amministrazione finanziaria il ruolo di custode necessario, con facoltà di delegare tale compito ad un privato.

Tuttavia, la storica ed ancora attuale propensione delle organizzazioni mafiose e similari a lucrare enormi profitti - se non più e non tanto dall'importazione di T.L.E. - anche e soprattutto dal traffico di stupefacenti e di armi non potrà non determinare un aggiustamento in sede delegata del principio troppo perentoriamente affermato nella delega.

Vengono fatte in ogni caso salve – art. 2, comma 1., lett. m) – le norme speciali a tutela dei beni d’interesse culturale ai sensi del d. lgs n. 42/04.

---o0O0o---

- ATTIVITA’ GESTIONALI: *criteri, destinazione e assegnazione dei beni, tutela dei terzi -*

1. Il disegno di legge-delega dedica gran parte del suo dettato all’enucleazione dei criteri cui improntare l’azione dell’Agenzia del demanio in ordine alla custodia, amministrazione, gestione e destinazione dei beni ad essa affidati: “efficienza”, “economicità”, “efficacia”, “perseguimento delle finalità pubbliche” ed “imprenditorialità” devono necessariamente ispirare l’attività dell’Agenzia che deve tendere “ove possibile, all’incremento della loro redditività” (cfr. art. 2, comma 1., lett. b).

Per il vero, l’attuale disciplina dell’art. 2-*sexies*, comma 1 L. n. 575/65 già enuncia l’obiettivo della custodia/amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione, specificandolo nel “*fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni*”, ma l’esclusiva astratta enunciazione rischia di restare del tutto inattuata - come sovente è accaduto nella pratica gestionale di complessi immobiliari ed aziendali di rilievo - finendo così per identificarsi in una mera petizione di principio, una formula vuota non seguita da una disciplina di dettaglio che valga a conferire rilievo di sostanza a quella determinante finalità.

La pratica “viva” delle condotte di amministrazione, specie nelle regioni del sud connotate da un alto radicamento criminale mafioso, ha indirizzato infatti i giudici delegati ad “improvvisare” indirizzi e direttive, sforzandosi di rendere in termini di efficienza e di imprenditorialità oneri gestionali in vista dei quali erano obiettivamente impreparati; né il radicamento di una multiforme casistica giurisprudenziale è stata d’ausilio per colmare le vistose lacune della legge.

Oggi, il disegno di legge in argomento cataloga una serie, ovviamente non esaustiva né vincolante, di possibili adempimenti consentiti all’Agenzia del demanio che abbia in carico la responsabilità gestionale di beni sottratti a presunti mafiosi.

Conformandosi a quei criteri sopra richiamati, essa dunque specificamente potrà:

- attivarsi per la modifica urbanistica o d’uso del bene sequestrato o confiscato; ciò anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e fatti salvi comunque i vincoli di inedificabilità (cfr. art. 2, comma 1., lett. e, punto 1);
- fruire di una latitudine d’intervento assai estesa sulle attività imprenditoriali (cfr. art. 2, comma 1., lett. e, punti 2, 3). Oltre ai poteri di prosecuzione, attivazione, riconversione di imprese non irreversibilmente dissestate, l’Agenzia potrà anche attivarsi per lo scioglimento da obbligazioni contrattuali di ogni tipo, ineseguite o parzialmente eseguite, fatti salvi i diritti dei lavoratori dipendenti e dei locatari di immobili in buona fede. Al riguardo, è però auspicabile che la previsione si spinga fino ad annoverare la possibilità, per l’Agenzia del demanio, di attivarsi anche per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto (art. 2932 c.c.), non di rado accadendo che, all’atto del sequestro, pendano preliminari di contratti destinati a generare obbligazioni redditizie per l’imprenditore;
- impugnare le delibere societarie di più rilevante effetto (trasferimento di sede sociale, trasformazione, fusione ed estinzione) ed in ogni caso quelle ritenute pregiudizievoli per gli interessi dell’amministrazione (cfr. art. 2, comma 1., lett. e, punto 4);
- chiedere per l’impresa gestita l’ammissione alle procedure esecutive concorsuali (cfr. art. 2, comma 1., lett. e, punto 7);
- tenere conto della possibilità di realizzare un programma di ristrutturazione economica e finanziaria che possa ricondurre *in bonis* l’attività aziendale, scongiurando clamorose perdite di capacità produttive e di posti di lavoro, contenendo così il rischio che la criminalità organizzata possa trarre alimento e consenso da situazioni di dissesto aziendale apparentemente “cagionate” dalle procedure di aggressione giudiziaria. Il modello cui la previsione si ispira è quello, recentissimo, del d.l. n. 347/03 convertito con modificazioni nella L. n. 39/04 che

- disciplina le misure urgenti per la ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza; modello che ovviamente sarà oggetto di specifico *"adattamento"* alle esigenze e finalità qui ricorrenti (cfr. art. 2, comma 1., lett. i);
- godere, quanto ai beni sequestrati, di una soggezione fiscale specifica e di agevolate procedure di versamento dei proventi derivanti dall'attività di gestione di quelli confiscati (cfr. art. 1, comma 1., lett. d; art. 2, comma 1., lett. d, punto 4, e lett. l, punti 1, 2, 3; art. 3, comma 1., lett. q).

2. Parimenti innovativo è il disegno di legge in punto di assegnazione o destinazione dei beni confiscati.

Attualmente le procedure di devoluzione dei beni confiscati - disciplinate dagli artt. 2-*nonies*, 2-*decies*, 2-*undecies*, 2-*duodecies* della L. n. 575/65, introdotti dall'art. 3 della L. 7 marzo 1996 n. 109 (Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati) - fanno evidenziare un duplice appesantimento: da un lato, l'assenza di strutture pubbliche appositamente dedicate ad esse, con prevalente distribuzione di competenze all'Ufficio del Territorio, al Prefetto, al Direttore centrale del demanio e con compiti di controllo dell'amministrazione demandati al Ministero delle Finanze in caso di pluralità di competenze territoriali; dall'altro, il regime dei tempi normativamente previsti per i numerosi e complessi snodi procedurali non giova alla celerità del complessivo iter, finendo per ritardare - se non addirittura annullare - il traguardo finale che è quello di un'utile e proficua destinazione del bene. Va qui opportunamente richiamato, al riguardo, il costante invito alla *"trattazione rapida e conclusiva delle pratiche di confisca"* rivolto con Circolare n. 206 del 22/10/1999 della Direz. Centrale del demanio del Ministero delle finanze sul monitoraggio dei beni confiscati.

La legge in cantiere, invece, prevede sostanzialmente due soli soggetti all'uopo deputati: l'Agenzia del Demanio, operante sotto la supervisione della Commissione di alta vigilanza, e il Comitato provinciale; appare fondato peraltro prevedere che la disciplina di dettaglio dovrà contemplare tempi tecnici assai brevi, dovendosi uniformare al connotato di *rapidità* enunciato, quanto alle procedure di assegnazione e destinazione dei beni confiscati, alla lett. f) del comma 1. dell'art. 3 del disegno di legge-delega.

Nessuna profonda diversità caratterizza l'ambito dei criteri cui uniformare l'assegnazione o la destinazione dei beni confiscati.

Resta ovviamente rimarcata la priorità, già in parte vigente (art. 2-*undecies* L. n. 575/65), in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura. E' ampliato rispetto alla normativa in vigore (art. 2-*undecies* cit.) il ventaglio dei possibili diretti destinatari/assegnatari dei beni che, come previsto al punto f), comma 1. dell'art. 3 del disegno di legge, annovera adesso anche le *Regioni*, gli *Enti pubblici non economici*, i *consorzi di Enti locali*.

Del tutto nuova e destinata a rendere concreta la garanzia di riconversione sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata è la previsione - riconducibile alla lett. g), comma 1. dell'art. 3 - della revocabilità della loro assegnazione o destinazione; essa è giustificata dal *"mancato uso da parte dell'assegnatario"* o dalla *"loro utilizzazione in modo non conforme alle finalità indicate nell'atto di assegnazione"*. L'eventualità della revoca e le immaginabili responsabilità anche contabili degli infedeli destinatari concorgeranno senz'altro a responsabilizzare questi ultimi assicurando, nel contempo, un'opera di monitoraggio permanente sulla rispondenza alle finalità indicate negli atti di assegnazione.

Il disegno di legge prevede poi un allargamento delle procedure di distruzione o demolizione dei beni confiscati rispetto a quelle già previste dalle norme vigenti, limitate ai soli beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati (cfr. art. 2-*undecies*, comma 1, lett. a L. n. 575/65).

L'innesto normativo, che nella generalizzata previsione del disegno di legge-delega andrebbe quindi ad attingere ogni tipo di bene confiscato, si ripropone di colmare l'evidente *deficit* di risultato sovente registratosi, connesso alla presa d'atto dell'inutilizzabilità del bene acquisito. La previsione si ispira a criteri di concretezza ed economicità che non possono non suggerire, nei casi siffatti, la migliore via dell'eliminazione fisica del bene piuttosto che una sua conservazione simbolica ma in perdita.

Opportunamente, la lettera della delega (cfr. art. 3, comma 1., lett. i) contempla i casi di possibile distruzione/demolizione del bene anche *"per motivi di ordine pubblico, sicurezza,*

altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”, favorendo in tal guisa un’elasticità operativa finora sconosciuta nell’ordinamento in vigore.

Altrettanto innovativo è ancora il principio del “*divieto generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati definitivamente*” (cfr. art. 3, comma 1., lett. h).

Salvi i casi, espressamente individuati “*per la tutela del compendio aziendale e dei terzi in buona fede*”, l’annunciata preclusione risponde all’avvertita esigenza che la criminalità organizzata, attraverso gli acquisti dalla mano pubblica - operazioni il cui carico procedurale è spesso inversamente proporzionale al grado di attenzione verso le infiltrazioni ed i condizionamenti mafiosi riferibili alla parte acquirente - possa rientrare in possesso, direttamente o indirettamente, di cespiti sottratti ad essa.

Il divieto in parola è peraltro coerente ed esattamente speculare all’ampliamento delle possibilità di eliminazione fisica del bene.

Verrebbe a cadere, quindi, la praticabilità di una vendita finale dei cespiti confiscati, oggi configurabile con riguardo sia ai beni mobili anche registrati, che ai beni immobili (con destinazione risarcitoria in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, *ex art. 2, comma 1, lett. c L. n. 512/99* ed alle aziende (art. 2-*undecies* L. n. 575/65).

3. Particolare attenzione riserva il disegno di legge alla tutela dei terzi coinvolti nella procedura ablativa.

Oltre alla già richiamata eccezionale possibilità di vendita di beni confiscati per ragioni di tutela dei terzi di buona fede - ipotesi che può ragionevolmente compendiarci anche nell’esigenza che possa darsi luogo alla vendita in esecuzione di contratti preliminari anteriormente stipulati con promittenti acquirenti di buona fede - è particolarmente rimarcata, nel testo del progetto normativo, la salvezza delle posizioni lavorative (allo stato delle norme vigenti, rinvenibile sotto forma di mero *privilegio* quanto a soluzioni che garantiscano il mantenimento dei livelli occupazionali; cfr. art. 2-*undecies*, comma 3, lett. a) della L. n. 575/65) e di quelle dei locatari di beni, quale clausola di contemplamento delle possibilità concesse all’Agenzia del demanio nell’amministrazione di attività imprenditoriali di sciogliersi da obbligazioni d’ogni tipo.

Significativa (e del tutto inedita) tutela è riservata ai comproprietari rispetto a beni in comunione attinti da sequestro o confisca: è previsto che l'amministratore sia chiamato, sentite le parti, alle funzioni di amministrazione giudiziale disciplinate dal codice civile e che, in caso di pregiudizio derivante dalla gestione pubblica del bene comune, gli altri comproprietari ne siano giustamente indennizzati (cfr. art. 2, comma 1., lett. e, punto 6).

Strettamente collegata agli anzidetti criteri di salvaguardia ed ispirata all'esigenza di scongiurare stalli e tracolli imprenditoriali determinati da una brusca interruzione dei flussi finanziari da parte di istituti bancari preoccupati, per un verso, di vedere annullate le garanzie creditizie su beni sottoposti a vincolo e, per altro verso, di sentirsi contaminati e coinvolti in procedure attinenti a contesti mafiosi, è la previsione del principio per cui è lo Stato a garantire i debiti che le imprese poste sotto sequestro di prevenzione contraggono con il sistema creditizio per esigenze di sana gestione; i crediti così garantiti saranno suscettibili, poi, di essere soddisfatti in prededuzione *ex art. 111, comma 1, n. 1 della legge fallimentare* (cfr. art. 2, comma 1., lett. h).

L'urgenza - più volte sollecitata dalla Consulta e dalla Corte di cassazione (Corte Cost., sent. 11/5/1994 n. 190; Cass., Sez. I, 21/3/2003 n. 13081) - di approdare ad un intervento legislativo chiarificatore in punto di rapporti tra sequestro/confisca di prevenzione e procedure fallimentari, procedure esecutive individuali e diritti reali di garanzia di terzi ha ispirato inoltre la previsione di una delega specifica, ravvisabile nel testo del disegno di legge alla lett. n) del comma 1. dell'art. 3.

Tale testo, nel rimettere al legislatore delegato il compito di regolamentare i rapporti in questione, detta già un principio risolutore, affermando la *prevalenza* delle misure di prevenzione patrimoniale sulle procedure esecutive e stimolando, nel contempo, l'adozione di *"regole per la salvaguardia delle ragioni dei terzi creditori di buona fede"*.

Nulla di tutto ciò è ravvisabile nelle norme attualmente in vigore ed il regime dei rapporti in argomento - da sempre ostici e dal sapore odioso, specie per i terzi creditori di buona fede - è frutto di mera elaborazione giurisprudenziale caratterizzata, peraltro, da soluzioni ermeneutiche non uniformi.

E così, sul fronte relazionale tra misure patrimoniali e diritti reali di garanzia, secondo un primo orientamento (da ultimo, Cass., Sez. pen. I, 21/3/2003 n. 13081)

sono destinate a prevalere le prime (al riguardo si fa leva sull'art. 41 Cost. per il quale, in caso di conflitto tra iniziativa economica privata ed utilità sociale, la prima è senz'altro soccombente); a mente di una distinta opinione (da ultimo, Cass., Sez. civ. III, 20/6/2003 n. 16227) si è sostenuto, di contro, che il provvedimento ablativo pronunciato ai sensi dell'art. 2-ter L. n. 575/65 nei confronti di un indiziato di appartenenza a consorteria mafiosa o similare non possa pregiudicare i diritti reali di garanzia costituiti sui beni oggetto del provvedimento acquisitivo, in epoca anteriore all'instaurazione del procedimento di prevenzione, in favore dei terzi estranei ai fatti che abbiano dato luogo al procedimento medesimo.

Sull'analogo versante dei rapporti tra fallimento e sequestro/confisca di prevenzione è stata pressocchè unanimemente affermata in giurisprudenza la priorità della procedura di prevenzione rispetto a quella fallimentare (*ex plurimis*, Cass., Sez. I, 14/11/97 n. 5840, Cifuni; Cass., Sez. I, 23/3/98 n. 1947, Comisso), tanto più - si è anche sostenuto - che la posizione dei creditori di buona fede dell'azienda appartenente ai proposti dichiarati falliti può essere tutelata anche mediante la procedura di prevenzione, più in particolare ai sensi del disposto dell'art. 2-septies L. n. 575/65 per il quale è riconosciuta all'amministratore dei beni, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, la facoltà di compiere attività di straordinaria amministrazione “*anche a tutela dei diritti dei terzi*”, dovendosi intendere per *terzi*, non solo i titolari dei diritti di proprietà o di altri diritti reali sui beni in sequestro, ma anche quei soggetti che in buona fede vantino pretese creditorie nei confronti dell'azienda appartenente ai proposti dichiarati falliti (Cass., Sez. I, Comisso, *cit.*).

Come ben si vede, è dunque quanto mai urgente legiferare su tali specifici contesti relazionali ed il disegno di legge in oggetto se ne fa carico, rimettendo al legislatore delegato il compito di *organizzare* il settore, dando così seguito e rilievo normativo al bisogno di tutela dei terzi creditori di buona fede rispetto al prevalente interesse di sicurezza sociale sotteso alla procedura prevenzionale.

- ESIGENZE DI INTEGRAZIONE E CORREZIONE DELLA L. N. 575/65 -

Il disegno di legge-delega mira altresì a correggere alcune palesi disfunzioni della L. n. 575/65 e di quelle ad essa collegate, rese evidenti dalla pratica delle procedure di prevenzione e dalla speciosità di alcuni vincoli che hanno finito, talvolta, per ostacolare il raggiungimento degli obiettivi propri della normativa in esame.

1. Si propone, intanto, l'*estensione* al Procuratore distrettuale antimafia dell'azione di prevenzione e l'*attribuzione* al Procuratore nazionale antimafia del potere d'impulso e coordinamento dell'attività dei Procuratori distrettuali per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Quanto al primo punto, esso tende a completare la cognizione delle D.D.A. in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similare, attribuendo alle stesse la titolarità del potere di proporre le misure di prevenzione nei confronti di tutte le persone dimoranti nel distretto di competenza. Resta nell'ovvio - data la natura di organo inquirente/requirente propria della Procura distrettuale antimafia - che l'annunciata modifica innescherà altresì il ritocco della disciplina concernente i poteri prodromici di indagine che in tal guisa andrebbero parimenti ad estendersi alle D.D.A., introducendo la conseguente possibilità - connessa alla latitudine distrettuale dell'organo - che, nel corso del procedimento innanzi al Tribunale della prevenzione, le funzioni di pubblico ministero siano assunte da magistrati appartenenti alla Direzione distrettuale proponente.

Così come da tempo e da più parti auspicato, è del tutto ragionevole porre mano a siffatta modifica che avrà il pregio di emendare sul punto l'attuale anomalia del sistema.

Quest'ultimo, infatti, è il confuso risultato di un susseguirsi farraginoso di novelle legislative, contemplando:

- la competenza - concorrente a quella del questore del luogo - a proporre la misura di prevenzione ex L. n. 575/65 del procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona (art. 2 L. n. 575/65). Inizialmente, invero, nel testo originario del citato art. 2, nulla era detto circa la specificazione del p.m. territorialmente competente, sicchè, dal momento che la competenza dell'organo

requirente nel c.p.p. del 1930 non era autonomamente attribuita bensì era riflessa e derivata da quella dell'organo giurisdizionale presso il quale esercita le sue funzioni, ne conseguiva che il potere di proposta spettava esclusivamente al p.m. presso il tribunale competente ad applicare la misura di prevenzione, ossia al tribunale con sede nel capoluogo di provincia ove la persona ritenuta pericolosa dimora, con esclusione, cioè, del pubblico ministero presso ogni altro tribunale della medesima provincia. Con il nuovo c.p.p. è stata poi espressamente attribuita la funzione di p.m. al procuratore della Repubblica presso il giudice competente (art. 51 comma 3 c.p.p.). In seguito, con l'avvento della d.l. n. 152/91 (in particolare, l'art. 20) convertito con modificazioni nella L. n. 203/91 è stato sostituito il testo dell'art. 2 L. n. 575/65, riconducendolo agli attuali termini secondo cui la titolarità della proposta compete anche al procuratore della Repubblica *“presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona”*: in ogni provincia, dunque, le funzioni di proposta competono ora a tanti uffici del p.m. quante sono le Procure radicate nel territorio. Limitatamente al punto in esame, la norma è rimasta inalterata anche dopo l'ulteriore sostituzione operata dall'art. 22 d.l. 8 giugno 306 convertito con modificazioni nella L. n. 356/92. Ne è risultato, pertanto, un sistema per cui le funzioni di p.m. nel procedimento giurisdizionale davanti al tribunale competente (che è quello con sede nel capoluogo di provincia - art. 4 L. n. 1423/56) vengono esercitate dal pubblico ministero presso lo stesso tribunale, ossia da un organo che, qualora il proposto dimori in un circondario distinto da quello di detto tribunale, è diverso dal p.m. che ha formulato la proposta: in taluni casi, si assiste dunque ad una *scissione* di funzioni in capo al pubblico ministero nel procedimento di prevenzione;

➤ l'ulteriore concorrente competenza del Procuratore nazionale antimafia a proporre le misure di prevenzione ex L. n. 575/65 nei confronti dei soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e similari. La previsione di tale titolarità è frutto della novella di cui all'art. 22 comma 1 del d.l. n. 306/92 convertito con modificazioni nella L. n. 356/92. Per detto organo, che svolge le sue funzioni su tutto il territorio nazionale, non si pone naturalmente alcuna

problematica circa la competenza territoriale. In relazione alla peculiare figura dell'organo, così come normativamente delineata, è ragionevole tuttavia dedurre che la D.N.A., pur godendo di poteri d'iniziativa di prevenzione, difetti al riguardo di prerogative di investigazione;

➤ l'attribuzione della titolarità dell'azione di prevenzione anche al direttore della D.I.A. (Direzione investigativa antimafia). Essa altro non è che il risultato finale di un innesto normativo - l'art. 2 L. n. 486/1988 - che aveva inizialmente esteso all'allora Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa il potere di azionare le misure di prevenzione *ex* L. n. 575/65. Una volta cessate, al 31 dicembre 1992, le funzioni dell'Alto commissario, esse sono transitate (a far data dal 1° gennaio 1993) al Ministro dell'Interno con facoltà di delega ad organi dello stesso ministero (art. 2, comma 2-*quater*, d.l. 29/10/1991 n. 345, convertito con modificazione nella L. 30/12/1991 n. 410; comma poi sostituito dall'art. 1, comma 3, L. n. 356/92). La delega di legge è stata conferita in via permanente al direttore della D.I.A., una prima volta con d.m. 23 dicembre 1992 per l'esercizio del potere di proposta delle misure personali; successivamente, con d.m. 30 novembre 1993, la delega è stata estesa alle iniziative patrimoniali.

Dal sistema sopra delineato emerge, quindi, a chiare lettere il paradosso di una carenza di potere d'azione proprio del Procuratore distrettuale antimafia, ossia del titolare dell'ufficio cardine in tema di indagini antimafia.

Nel colmare siffatta lacuna, tuttavia, il legislatore delegato non potrà sottrarsi dall'articolare una disciplina di relazione tra le concorrenti titolarità del potere di proposta, specie con riferimento ai rapporti tra i due uffici requirenti - quello territoriale (i singoli procuratori circondariali) e quello distrettuale (le D.D.A.) - al fine di coordinarne le iniziative.

In ordine al secondo punto, concernente l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia del potere di impulso e di coordinamento in materia di misure di prevenzione, nel segnalare che trattasi di funzione del tutto inedita rispetto all'esistente, è auspicabile che essa, limitata nel disegno di legge all'attività dei Procuratori distrettuali, vada invece

estesa anche ai Procuratori circondariali, assicurando in tal guisa una visione globale ed unitaria dell'intero sistema in punto di azione di prevenzione di origine giudiziaria.

2. La lett. b), comma 1, dell'art. 3 del disegno di legge-delega enuncia un principio assolutamente innovativo in materia di misure di prevenzione: esso introduce la possibilità di un disallineamento tra misura personale e provvedimenti patrimoniali e di una, per certi versi, autonoma trattazione delle due fattispecie, fino ad oggi considerate e mantenute in rapporti di intima accessorietà: è così rimesso al legislatore delegato il compito di articolare una disciplina integrativa e/o modificativa della L. n. 575/65 e di quelle ad essa collegate nel senso che resti consentita la prosecuzione del procedimento per l'applicazione di misure patrimoniali ancorché la misura personale sia estinta o revocata.

Il caso più diffuso sembra essere quello del decesso del proposto e delle conseguenze riflesse in tema di misure patrimoniali.

A quest'ultimo riguardo, nel silenzio della legge vigente, le variegate opinioni di fonte giurisprudenziale hanno spaziato su soluzioni varie, talvolta aspramente divergenti, generatrici comunque di un contrasto mai sopito e che neppure la Corte costituzionale, direttamente ed indirettamente investitane (sent. 28/12/1993 n. 465; sent. 8/10/1996 n. 335), è stata in grado di definitivamente dirimere.

Significativo discriminio è stato attribuito al punto relativo alla definitività o meno del provvedimento applicativo della misura personale.

Da un lato, è stata esclusa la caducazione della confisca allorquando il decesso sopraggiunga in costanza di definitività della misura: una volta rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata (nel senso di indiziato o imputato ad appartenenza ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso) e di indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto di confisca, le finalità perseguiti dal legislatore non prescindono dalla preesistenza del soggetto ma neppure possono ritenersi necessariamente legate alla sua persistenza in vita, dal momento che la *ratio* del provvedimento di applicazione della confisca è quella di colpire con tale misura ablativa beni e proventi di natura presuntivamente illecita per escluderli dal circuito criminoso

collegato ad attività e soggetti criminosi (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, 4/3/1999 n. 5830, Marchese).

Per altro verso, una diversa, e per certi aspetti opposta, impostazione giurisprudenziale ha tentato di accreditare il principio di una *immunizzazione* della confisca dal rischio della sua caducazione, determinato dalla morte del proposto sopraggiunta prima della definitività del provvedimento di prevenzione: siffatta tesi poggia sull'argomentazione che intravede nella confisca di prevenzione caratteri e finalità analoghe a quelle della confisca penale; misura di sicurezza, quest'ultima, suscettibile di intervenire anche a prescindere dalla condanna dell'imputato (cfr., per tutte, S.U., 3/7/1996 n. 18, Simonelli).

La prospettata modifica contenuta nel disegno di legge insegue quindi l'obiettivo di far finalmente chiarezza sul tema, disancorando la pronuncia patrimoniale da quella personale nel caso di caducazione di quest'ultima (estinzione o revoca). La soluzione adottata richiede, tuttavia, per il positivo esito della sola misura patrimoniale, la necessità di una valutazione circa l'esistenza dei requisiti di pericolosità del proposto (“...*purchè a carico del soggetto proposto siano evidenziati, per l'epoca di acquisizione dei beni, indizi circa l'appartenenza ad associazione mafiosa ed i beni risultino di valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica in rapporto al tempo dell'acquisizione*”).

La modifica sul punto si spinge ancora oltre fino a considerare possibile che nei casi suindicati possa procedersi ad un'integrazione delle misure patrimoniali “*in relazione ai beni successivamente individuati*” (cfr. art. 3, comma 1., lett. c); possibilità finora ammessa esclusivamente a condizione che sia stata applicata la misura personale e comunque “...*prima della sua cessazione*” (cfr. art. 2-ter, comma 6, L. n. 575/65).

Coerentemente, poi, la lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del disegno di legge detta l'innovativa previsione secondo cui la sola prosecuzione del procedimento a fini patrimoniali, per l'avvenuto decesso del proposto, avvenga nei confronti degli eredi e/o legatari.

3. Altra rilevante modifica che la L. n. 575/65 destina al legislatore delegato concerne l'introduzione formale dell'istituto della revisione con riferimento ai provvedimenti di confisca.

La previsione è quella di cui all'art. 3, comma 1, lett. m), articolata a sua volta in più punti volti a stabilire, sia pure in un generico dettaglio, i principi di sostanza e di rito di operatività dell'istituto.

I punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 del n. 1 riproducono esattamente i quattro casi di revisione previsti all'art. 630 c.p.p., adeguandoli terminologicamente alla pronuncia relativa alla confisca. Viene in tal guisa allineata la garanzia propria della revisione delle sentenze di condanna all'ambito della prevenzione patrimoniale, introducendo la medesima tassatività propria della prima.

Anche il procedimento è modellato sulla falsariga del rito disciplinato dal codice di procedura penale: la competenza al giudizio di revisione è attribuita alla Corte d'appello nel cui distretto è ricompreso il giudice che ha disposto in primo grado la confisca (punto n. 2); è assicurato il contraddittorio tra le parti (punto n. 3); l'eventuale pronuncia di inammissibilità è ricorribile avanti alla Corte di cassazione (punto n. 4); in caso di accoglimento dell'istanza di revisione, competente al nuovo giudizio sarà altra sezione dello stesso Tribunale che aveva deciso la confisca (punto n. 5).

Sensibile divergenza si coglie invece quanto all'individuazione dei soggetti legittimati alla richiesta. Diversamente che per la revisione penale (art. 632 c.p.p.) - in cui la titolarità (oltre che al Procuratore generale) compete al condannato, ad un suo prossimo congiunto, al soggetto-tutore nonché, in caso di avvenuto decesso del primo, all'erede e al prossimo congiunto - nel disegno di legge si avanza la prospettiva che la procedura di revisione sia proponibile *"ad istanza di chiunque vi abbia interesse"*.

In verità, la maggiore ampiezza della formula utilizzata è giustificata dalla latitudine di interessi che il provvedimento patrimoniale della confisca è suscettibile di attingere, con la conseguenza che sarebbe stato, dunque, profondamente discriminatorio limitare la dogianza al solo titolare del bene confiscato ed ai suoi prossimi congiunti.

Anche con riguardo all'introduzione dell'istituto della revisione il disegno di legge-delega provvede a far chiarezza su un punto assai controverso.

Non è nuovo, infatti, il quesito circa l'applicabilità della revisione alle misure di prevenzione, pur in considerazione della loro condizione di provvedimenti *rebus sic stantibus*.

In difetto di una esplicita previsione normativa ma in ossequio all'esigenza concreta di attribuire agli interessati un rimedio esperibile *ex post* avverso le statuizioni di prevenzione nell'insorgenza di situazioni inconciliabili, una volta divenute definitive quelle statuizioni, si era inizialmente radicato un orientamento giurisprudenziale che aveva ritenuto applicabile in via analogica l'istituto della revisione nel caso in cui un decreto di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali fosse fondato su fatti incompatibili con circostanze poste a base di una sentenza penale di proscioglimento divenuta irrevocabile (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, 21/5/1990, Fiarè; altresì sul punto, Cass., Sez. I, 14/9/1988, Olivieri).

Successivamente, due pronunzie, ambedue con riferimento alla misura della confisca, hanno escluso l'applicazione analogica della revisione in tema di misure di prevenzione: la prima (Cass., Sez. I, 10/6/1997, Greco), ritenendo operante l'istituto della revoca *ex art. 7 L. n. 1423/56*; la seconda (Cass., Sez. VI, 4/6/1997, Scuderi), optando anch'essa per la revoca nel solo caso, però, in cui le nuove prove mirino ad elidere la pericolosità sociale, privilegiando invece il rimedio dell'incidente di esecuzione nell'ipotesi in cui, ferma la pericolosità sociale, le nuove prove tendano soltanto a comprovare la legittima provenienza dei beni confiscati.

Il contrasto a favore dell'impraticabilità dell'istituto della revisione - sia pure nel limitato ambito delle misure di prevenzione personale, tuttavia agevolmente estensibile ai connessi provvedimenti patrimoniali - è stato poi deciso da Cass., Sez. Un., 10/12/1997 n. 18, Pisco, ove è dato risalto alla revoca di cui all'art. 7 cit., definita quale strumento senz'altro idoneo a sovvertire decisioni ingiuste; revoca con effetto sia *ex nunc* che *ex tunc*, ossia rimuovendo, in quest'ultimo caso, all'origine il *decisum* ritenuto ingiusto.

La previsione del disegno di legge-delega circa l'introduzione normativa dell'istituto della revisione ha il pregio dunque di elevare il sistema delle misure di prevenzione patrimoniale al medesimo livello di garanzie e rimedi propri del processo penale ed al

contempo fa segnare un ulteriore passo in avanti nel progressivo cammino di giurisdizionalizzazione del relativo procedimento applicativo.

4. In funzione dell'effettività della prevenzione, particolarmente avvertita è stata da tempo l'esigenza di apprestare delle procedure specifiche atte ad incidere giuridicamente sugli atti di disposizione finalizzati all'elusione delle misure, specie laddove quest'ultime agiscono con effetti inibitori sul patrimonio del sottoposto.

Il disegno di legge se ne occupa apertamente (cfr. lett. o) del comma 1. dell'art. 3), collegando inoltre a tale previsione l'individuazione di fattispecie sanzionatorie a carico di coloro, persone fisiche o giuridiche, che di quegli atti sottrattivi si rendano autori.

L'ordinamento vigente, al momento, è in clamoroso difetto, figurando soltanto fattispecie disomogenee che, pur prevedendo conseguenze penali a carico dei responsabili degli atti elusivi, non contemplano meccanismi processuali incidenti sulla rilevanza giuridica degli atti posti in essere a quel fine.

Tali figure possono individuarsi:

- nell'art. 12-quinquies d.l. n. 306/92 convertito, con modificazioni, in L. n. 356/92
(Trasferimento fraudolento di valori: "...chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali... è punito...");
- nell'art. 24 L. n. 152/75 ("La persona a cui è stata applicata la sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita...");
- negli artt. 30 e 31 L. n. 646/82 ("Le persone... già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'art. 1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiori ai venti milioni di lire..." - "Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito...").

5. L'analogia tra l'ambito della prevenzione patrimoniale e l'istituto della confisca c.d. antimafia di cui all'art. 12-*sexies* d.l. n. 306/92 convertito, con modificazioni, nella L. n. 356/92 (*Ipotesi particolari di confisca*) impone - giusta previsione della lett. p) dell'art. 3 del disegno di legge-delega - di rendere più omogenea possibile la rispettiva disciplina.

Peraltro, già adesso il comma 4-*bis* della disposizione citata opera un richiamo esplicito, quanto a gestione e amministrazione dei beni sequestrati o confiscati, alla disciplina delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 575/65.

---oO0o---

- ESAME DEGLI ALTRI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA -

Ulteriori disegni di legge in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati risultano presentati nel corso della XIV legislatura.

Qui di seguito i medesimi verranno esaminati con riguardo agli aspetti di immutazione rispetto all'esistente normativa, sia – in armonia con quanto fin qui argomentato – in relazione alle rilevanti modifiche portate dal disegno di legge-delega diffusamente esaminate in precedenza, così da marcarne criticamente eventuali dissonanze o anche apprezzarne rilievi integrativi e complementari.

Disegno di legge n. 600 - sen. Schifani ed altri

Il disegno di legge in parola opera un ritocco della normativa sulle misure di prevenzione antimafia di cui alla L. n. 575/65, in particolare degli artt. 2-*decies* e 2-*duodecies*.

Con la prima modifica, si vorrebbe, intanto, sostituire l'Autorità competente a disporre la destinazione dei beni immobili e aziendali: dalla competenza del Direttore centrale del Demanio del Ministero delle Finanze a quella del Prefetto territorialmente competente.

L'iter amministrativo innovato prevedrebbe l'adozione del previo parere del Comune interessato e dell'Agenzia del Demanio che in tal guisa transiterebbe da organo dispositivo ad organo meramente consultivo.

Del tutto pretermesso - giacchè non più contemplato dal nuovo testo dell'art. 2-*decies* - è il parere, originariamente previsto, dell'amministratore del compendio sottoposto a vincolo; circostanza che, nel contesto di una disciplina destinata a rimanere immutata nel resto, ha invero scarso senso.

Diversamente, nel disegno di legge-delega esaminato in precedenza, l'adozione del provvedimento di destinazione (come quello di assegnazione) è rimesso (lett. f dell'art. 2) all'Agenzia del Demanio su decisione di un apposito organo (il Comitato Provinciale) composto, oltre che dal Prefetto che lo presiede, dal Procuratore Distrettuale Antimafia e dal Direttore della Filiale dell'Agenzia del Demanio, ovverossia l'organismo (quest'ultimo) che, con le sue strutture appositamente dedicate e con l'ausilio di amministratori "di regola" appartenenti a pubbliche amministrazioni, custodisce, amministra e gestisce i beni fin dal momento del sequestro (lett. a) e lett. d) n. 2 dell'art. 2).

Il ritocco all'art. 2-*duodecies* è soltanto formale quanto alla prolungamento del termine triennale, ivi previsto, in quello di sei anni. Trattasi del termine entro il quale le somme versate all'ufficio del registro, provenienti dai beni confiscati, affluiscono in un "fondo" istituito presso la prefettura competente.

Si prevede inoltre – con altro innesto sempre al comma 1 – che, tra le destinazioni di quel fondo, figurino anche "l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che, confiscati ai sensi della presente legge, sono destinati a servizi e finalità dell'amministrazione della giustizia, di sicurezza pubblica, di protezione civile e di difesa nazionale".

L'ultima parte dell'art. 2 del disegno di legge in argomento prevede infine l'adozione di un "regolamento" sulle modalità di gestione delle somme destinate alle opere di manutenzione di cui al comma 1, integrato come sopra. La competenza per l'adozione di tale disciplina regolamentare è attribuita al Ministro dell'interno con decreto concertato con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il ddl in oggetto opererebbe, in buona sostanza, una modificazione del tutto marginale ed impercettibile, innestandosi peraltro in una disciplina che, da tempo e da più parti, dimostra ormai di non essere più adeguata ai bisogni ed alle finalità cui deve tendere la normativa sulle misure patrimoniali.

Disegno di legge n. 2140 - sen. Buongiorno ed altri.

Il ddl mira a velocizzare - oltre che a sveltire, sfrondandoli di passaggi onerosi in termini di tempo e di farraginosità burocratica - il segmento amministrativo connesso alla gestione e destinazione dei beni confiscati a soggetti ed organizzazioni criminali.

Esso, diversamente dal precedente, non crea "innesti" normativi sull'impalcatura della L. n. 575/65 che, pertanto, resterebbe inalterata, salvo le incompatibilità con le novità che il disegno tende ad introdurre.

Viene intanto prevista l'istituzione di un organismo *ad hoc* – l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni confiscati – che, tuttavia, inedita è fino ad un certo punto, dal momento che "le competenze e l'organizzazione" altro non sono che quelle del (oggi soppresso) Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali nominato ai sensi dell'art. 11 comma 2 L. n. 400/88.

Viene contemplata una diretta dipendenza dell'istituita Agenzia dal Ministero dell'interno.

Merita specifica sottolineatura quell'aspetto, tuttavia troppo indiretto, del ddl che, stigmatizzando la devoluzione obbligata allo Stato dei beni confiscati (art. 2), sembra escluderne la vendita. In tal senso, il progetto normativo si pone in modo uniforme rispetto ad una delle linee ispiratrici del disegno di legge-delega diffusamente analizzato in precedenza; per l'appunto il divieto generalizzato di vendita dei beni confiscati onde scongiurare possibili rientri di essi nelle mani degli stessi soggetti attinti dall'ablazione.

Mantiene vigore la disciplina sulla nomina e sul bacino di scelta dell'amministratore di cui all'art. 2-*sexies* della L. n. 575/65, con la peculiarità che sull'attività del medesimo è previsto il controllo dell'Agenzia. L'amministratore è suscettibile in ogni tempo di revoca.

Particolarmente snellita è la procedura delibativa di destinazione: è l'Agenzia che vi provvede, al massimo entro 30 giorni dalla ricezione dell'obbligatorio (ed unico) parere del Prefetto del luogo di allocazione dei beni; parere da formularsi a sua volta entro il

termine perentorio di 30 giorni, scaduto il quale, il silenzio si consolida in forma di assenso.

La deflazione burocratica si coglie invero in modo evidente sol che si riflette sul fatto che, allo stato attuale della normativa, il provvedimento di destinazione è emesso dal direttore centrale del demanio, su proposta non vincolante del dirigente del competente ufficio del territorio, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore di cui all'art. 2-*sexies*.

L'Agenzia viene investita di poteri di revoca e sostitutivi nei confronti dei soggetti beneficiari dell'assegnazione *“in caso di loro inerzia nella gestione dei beni”*.

L'art. 5 del ddl istituisce un “fondo speciale”, gestito dall'Agenzia, per il finanziamento degli interventi di recupero funzionale dei beni confiscati destinati ad attività socialmente utili, volti a creare occupazione e formazione per soggetti disagiati.

La disciplina in cantiere prevede infine l'adozione di un regolamento di dettaglio sul funzionamento dell'Agenzia.

Il ddl, a ben vedere, non immuta granchè quanto all'attuale assetto normativo della L.n. 575/65, limitandosi a forme di snellimento e di semplificazione amministrativa che finirebbero per non incidere affatto - se non in misura assai ridotta - sugli obiettivi di efficacia e di efficienza che il legislatore deve invece porsi, a fronte di vistosi cedimenti ed incongruenze applicative dalla disciplina in vigore.

Tra l'altro, l'esperienza del Commissario straordinario del Governo – le cui competenze ed articolazioni si vuol far transitare su un piano di maggiore coinvolgimento nella gestione e destinazione dei beni confiscati – ha, nel corso della sua non lunga storia operativa, contribuito ben poco ad agevolare i compiti e le finalità della normativa di settore, di guisa che è su piani del tutto nuovi ed agili, ma funzionali e adeguati alla multiformità degli interessi in gioco, che una riforma sul punto deve muovere.

Agendo peraltro con radicale rinnovamento della materia.

Disegno di legge n. 2349 - sen. Florino ed altri

Il ddl si iscrive nel medesimo solco riformatore del ddl n. 600 sopra osservato.

Esso prevede l'attribuzione al prefetto, previo parere del comune interessato e dell'Agenzia del demanio, della competenza a disporre la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali, operando in tal guisa un esatto ribaltamento dell'iter attuale.

L'art. 1, modellato sulla falsariga dell'analogia norma del ddl n. 600, "stringe" i tempi tecnici del procedimento, attribuendo 30 giorni di tempo per i pareri ed altrettanto per l'adozione del provvedimento finale prefettizio.

All'unisono con quel ddl, anche quello in esame prevede all'art. 2 il prolungamento del termine triennale dell'art. 2 duodecies L. n. 575/65 nonché l'ampliamento delle finalità d'impiego delle somme affluenti al "fondo" ex art. 2-*duodecies* citato.

Anche qui è prevista l'adozione di norme regolamentari di dettaglio.

Proposta di legge n. 3470 - on. Ascierto ed altri

I - L'articolato, rispetto ai precedenti sopra esaminati, presenta una struttura innovativa complessiva ed organica.

La sua portata modificativa si dirige non soltanto al corpo della legge n. 575/65, in particolare alle disposizioni inerenti le misure di impronta patrimoniale, ma si estende all'area della "gestione" - allo stato della normativa pressocché assente - del sequestro preventivo disciplinato dall'art. 321 del codice di procedura penale.

Il testo non trascura altresì di porre mano anche all'autonoma disciplina della c.d. *confisca antimafia* di cui all'art. 12-*sexies* della L. n. 356/92 e successive modificazioni e, con essa, altresì a quella appena precedente dell'art. 12-*quinquies* della medesima normativa.

L'organica disciplina in cantiere presenta inoltre la peculiarità di costituire l'approdo ultimo del gruppo di studio costituito in seno all'ufficio del Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali (organo che, al momento ha cessato di operare ed i cui compiti, com'è noto, erano stati attribuiti con DPR 19/1/2001, tra i quali quello di formulare proposte normative), gruppo composto da tecnici del settore scelti tra accademici e magistrati.

II - La proposta in esame analizza innanzitutto e completa la (oggi estremamente carente) disciplina dell'oggetto del sequestro di prevenzione.

Il nuovo testo dell'art. 2-*quater* si preoccupa di sceverare il catalogo più ampio possibile delle *res* attingibili dalle misure, non mancando di estendere la propria sonda illustrativa anche ai c.d. "strumenti finanziari dematerializzati" ivi compresi i titoli del debito pubblico, sempre più spesso rinvenuti tra le masse sequestrabili.

Assai conveniente ed utile è anche - compito qui assolto dal comma 2 dell'art. 4 del testo - fissare in termini chiari ed univoci il termine di decorrenza dell'anno di vigenza del sequestro, individuandolo nell'atto di immissione in possesso dei beni in capo all'amministratore giudiziario, previa apprensione degli stessi anche a mezzo della polizia giudiziaria.

Si consideri che, ad oggi (comma 3 dell'art. 2-*ter* L. n. 575/65), detto termine è selezionato con la vaga ed ambigua locuzione della "data dell'avvenuto sequestro".

La proposta afferma la qualifica pubblica dell'amministratore e si preoccupa anche di disciplinare le modalità di determinazione delle decisioni allorquando ad operare sia un collegio di amministratori, accentuando sul punto il potere di direzione del giudice delegato alla procedura.

Resta sostanzialmente identico il novero dei soggetti nominabili quali amministratori, esigendosi tuttavia maggior rigore motivazionale ("...con provvedimento motivato") ai casi di nomina di persone non qualificate professionalmente ma attrezzate "sul campo", per pregressa esperienza, a gestire patrimoni illeciti.

In ogni caso i requisiti di professionalità ed onorabilità degli amministratori sono cristallizzati da norme regolamentari di conio ministeriale.

Viene altresì giustamente estesa, rispetto al presente, l'area delle incompatibilità, allargandola ad una rosa più consistente di pene accessorie che non fosse soltanto quella odierna dell'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

La proposta di legge prosegue (cfr. nuovo art. 2-*septies* L. n. 575/65) in una dettagliata quanto opportuna specificazione dell'ambito dei poteri conferiti all'amministratore. Precisa, intanto, cosa debba intendersi residualmente (ossia, al di là di quelli nominativamente contemplati) per "atti di straordinaria amministrazione" a lui

consentiti, curandosi di chiarire all'uopo che tali vanno comunque intesi gli *"atti di straordinaria amministrazione...di valore superiore a 15 mila euro"*, limite soggetto a revisione triennale (va qui ricordato che il tetto dei 15.000 euro è mutuato dal ddl, atto Senato n. 1243, riguardante la c.d. minitiforma della legge fallimentare).

Essa inoltre garantisce una maggiore trasparenza alle operazioni di gestione; ciò tramite oneri tecnico-formali (tra i quali, la tenuta di appositi registri, la presa in carico delle scritture contabili e dei libri sociali relativi ad aziende sequestrate, alcuni obblighi di annotazione, di inventario e di tempestivo deposito di somme in istituti postali o bancari autorizzati, in uno alle modalità, dall'A.G.), in alcuni casi sanzionati con la revoca dell'incarico, ed oneri d'informazione (presentazione, entro un mese dalla nomina, di una relazione particolareggiata sull'identificazione, stato e consistenza del patrimonio sequestrato; obbligo di periodici aggiornamenti informativi e di segnalazione di eventuali ulteriori beni sfuggiti al vincolo). Estremamente positiva appare la previsione che tali informazioni contemplino le possibili difformità tra lo stato cartolare e quello reale, le eventuali pretese di terzi, le prospettive di utilizzo e di redditività dei beni.

In relazione a tali adempimenti, stante la loro rilevanza e delicatezza, è previsto che l'amministratore interagisca non già con il giudice delegato bensì con il tribunale della prevenzione; previsione che si iscrive nell'articolazione normativo-funzionale propria della procedura fallimentare, già evocata dall'impianto originario della L. n. 575/65.

I novellati artt. 2-nonis e 2-decies analizzano ulteriormente le funzioni, i poteri ed i compensi dell'amministratore. In particolare:

- egli sta in giudizio nelle controversie concernenti i beni sequestrati;
- i suoi atti sono coperti da segreto d'ufficio e sono suscettibili di decretazione a cura del giudice delegato ma non oltre la data di fissazione dell'udienza camerale. A tal specifico riguardo è introdotta la sanzione - tipica invero del giudizio di cognizione e qui particolarmente incongrua - dell'inutilizzabilità di quegli atti che siano rimasti segreti, e dunque occulti alle parti, oltre quel termine;
- i suoi atti sono sottoposti a reclamo innanzi al giudice delegato che decide entro un termine perentorio; a loro volta, tali decisioni sono reclamabili al collegio (senza la partecipazione del giudice delegato decidente in prima istanza), i

provvedimenti del quale sono ricorribili in cassazione per sola violazione di legge ed “...*in caso di lesione di diritto soggettivo*”;

- è introdotto il nesso di *riferibilità* ai beni in sequestro per quanto riguarda le somme da cui attingere in ordine alle spese necessarie ed utili per la conservazione ed amministrazione dei beni;
- è formalmente riconosciuto il diritto dell'amministratore al trattamento di missione, equiparata la sua qualifica a quella del “*dirigente di prima fascia*”;
- è estesa (oltre che all'amministratore) al pubblico ministero ed all'obbligato al pagamento la possibilità di proporre ricorso alla corte d'appello avverso il provvedimento di liquidazione. Il procedimento, a differenza della situazione attuale, è garantito da un contraddittorio pieno di tutti gli interessati e la decisione della corte diventa ricorribile in cassazione per violazione di legge.

Regole di dettaglio sono poi introdotte in ordine alla procedura relativa al “*conto della gestione*”.

Al pari della procedura fallimentare ed esecutiva in genere, viene introdotto un sistema di innesco e soluzione delle eventuali controversie “interne” al rendiconto ed alla sua approvazione, rimesso ad apposito contenzioso giudiziario curato dal giudice delegato che, sotto il governo della disciplina processualcivilistica, diventa “istruttore” delle cause la cui pronuncia è provvisoriamente esecutiva, ancorché soggetta agli ulteriori gradi di gravame.

In seno al nuovo art. 2-*duodecies* L. n. 575/65 (novellato dall'art. 11 della pdl), di seguito al provvedimento di confisca, emergono le competenze dell'Agenzia del demanio con funzioni di sensibile controllo dell'operato dell'amministratore. La disciplina è sostanzialmente immutata rispetto all'esistente ad eccezione - come si è appena detto - del nuovo organismo pubblico che, com'è noto, sostituisce l'originario ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

Mantiene vigore, quanto all'iter di destinazione dei beni immobili ed aziendali, la farraginosa procedura dispositivo-consultiva prevista dall'art. 2-*decies* dell'impianto originario, oggi invece precipitata nell'inedito art. 2-*terdecies* (provvedimento dell'agente del demanio, su proposta non vincolante del dirigente della competente filiale, sulla base

della stima del valore dei beni effettuata dalla medesima filiale, acquisiti pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore di cui all'art. 2-*sexies*).

E' qui contemplato il potere di "subentro" al comune destinatario dei beni, in caso di sua inerzia, da parte dell'agente del demanio.

Gli artt. 2-*quaterdecies* e 2-*quinquiesdecies* corrispondono, nel testo riformatore arricchitosi di regole di maggior dettaglio, agli attuali artt. 2-*undecies* e 2-*duodecies* che restano sostanzialmente invariati.

Il primo di essi ridisciplina - in termini, come si è detto, del tutto analoghi - i momenti terminali della procedura, relativi al versamento delle somme provenienti dalla vendita dei beni mobili e dal recupero dei crediti all'ufficio del registro ed alla destinazione dei beni immobili ed aziendali.

La seconda disposizione si occupa, come in precedenza, del transito delle somme versate dall'ufficio del registro al "fondo" destinato all'erogazione di contributi a fini istituzionale, sociali e di pubblico interesse nonché ad altre specifiche attività (che non si discostano dall'attuale assetto normativo).

La proposta di legge in esame, attraverso mirate "correzioni" normative motivate da prassi concrete, coinvolge altresì la possibilità di decidere la sospensione, ad istanza del pubblico ministero, della revoca del sequestro da parte del giudice dell'appello allorquando detta revoca sia stata disposta (oltre che per decisione del tribunale, così come in atto normativizzato) dalla medesima corte d'appello. Si tratta, in buona sostanza, di una modifica tendente a "sanare" una incongruente disparità sul piano dell'operatività e degli effetti dell'istituto della sospensione del provvedimento di revoca del sequestro (disparità in ordine alla quale la corte di cassazione si era invero dimostrata insensibile).

Nell'ambito del medesimo art. 3-*ter* L. n. 575/65 viene inoltre opportunamente "calata" l'introduzione, per il giudizio d'appello, del termine annuale di efficacia del sequestro, prorogabile di un ulteriore anno. Trattasi di una previsione, allo stato vigente e operante per il solo primo grado, che ha avuto senz'altro il pregio - ed è appunto ciò che si vuole parimenti garantire nella fase dell'appello - di velocizzare ed esaurire i giudizi di primo

grado in breve tempo, non alterando oltre misura gli assetti proprietari e di circolazione dei beni in un ambito non prettamente giurisdizionale qual'è quello di prevenzione.

III - Come si è detto all'inizio, la proposta di legge tende altresì a rinnovare l'istituto della confisca antimafia (art. 12-*sexies* L. n. 356/92). Al riguardo:

- ne estende il meccanismo operativo alla fase esecutiva della pena, adeguandosi sul punto alla sentenza Cass. S.U. 30 maggio 2001, Derouach che aveva già concluso in tali termini;
- introduce un termine (5 anni) di decadenza, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che sancisce la responsabilità dell'interessato per uno dei reati previsti dalla norma, entro il quale può disporsi la confisca. In tal guisa si frappone un legittimo freno all'applicazione indiscriminata nel tempo dell'invasiva misura di ablazione reale;
- realizza un contraddittorio esteso anche ai "terzi" coinvolti nella vicenda patrimoniale;
- disciplina meglio e nel dettaglio la praticabilità del sequestro preventivo orientato a tal tipo di confisca obbligatoria (l'istituto è quello previsto dall'art. 321 comma 2 del c.p.p.);
- introduce un parallelismo normativo con la disciplina della legge n. 575/65 sulla misure di prevenzione antimafia; ciò con riferimento alle regole ivi previste (e modificate dalla medesima pdl) in punto di esecuzione del sequestro e della confisca ed amministrazione dei beni.

IV - Va sottolineato peraltro che analogo richiamo di disciplina, questa volta in termini generalizzati, la legge in cantiere si preoccupa di inserire all'art. 104 disp. att. c.p.p., disponendo così che per tutti i casi di sequestro preventivo consentiti dal codice le norme da osservare in tema di modalità esecutive e gestione dei beni siano quelle della L. n. 575/65 in materia di prevenzione antimafia. Legge che in tal guisa assume valore paradigmatico in ordine a tutte quante - e dunque anche quelle tipiche del procedimento penale - le esigenze di prevenzione.

Ancora va rilevato (ma la proposta in esame se ne occupa con la prima disposizione di cui all'art. 1) che essa estende la configurazione criminosa dell'art. 12-*quinquies* L. n. 356/92 (trasferimento fraudolento di valori) anche alle finalità di eludere (oltre le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando) quelle in materia di confisca penale e di prevenzione.

Il regime di sospensione e di estinzione degli effetti del sequestro e della confisca di prevenzione di cui al 9° comma dell'art. 2-*ter* della L. n. 575/65 viene inoltre completato dalla proposta in esame, stabilendosi adesso che analoga sospensione si ha nel caso in cui i beni vengano sottoposti successivamente a sequestro penale e che conseguentemente gli effetti dei vincoli di prevenzione si estinguono ove dovesse frattanto intervenire la confisca penale.

V - In conclusione, la proposta esaminata contiene aspetti di reale rilevanza tecnica, assumendosi l'importante compito di riportare ad un regime di coerenza tecnica e di ragionevolezza operativa l'impianto delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale che, però, restano iscritte e mantenute nel medesimo solco della L. n. 575/65.

Essa risente tuttavia di eccessivi scrupoli tecnici, a discapito di un respiro innovativo concreto che dia nuova vitalità ad un impianto normativo che non ha dato buona prova di sé.

Si coglie, intanto, in essa la “velleità” di condurre in porto una riforma sul complesso tema della gestione e destinazione dei beni oggetto di prevenzione patrimoniale in termini di normazione diretta (non invece con il sistema della legislazione delegata, più acconcio invero agli infiniti aspetti di principio e di dettaglio che una riforma sostanziale del settore impone).

Ed ancora, manca nell'impianto riformatore uno spirito-guida che orienti i pratici sull'intero panorama dei sequestri e delle confische, ivi compresi quelli, di varia ed articolata natura, disseminati in vari luoghi del codice di rito ed in più leggi speciali. Un'esigenza di omogeneizzazione che, di contro, va apprezzata nel ddl governativo che

ha cura per l'appunto di esordire con una delega di ampio respiro, orientata a dare compiutezza e "sistema" all'intero bacino dei provvedimenti di natura reale.

Difetta altresì la condivisione di principi indeclinabili, qual è ad esempio quello - non toccato dal progetto di riforma Ascierto - del divieto generalizzato di vendita dei cespiti staggiti; divieto che si pone in diretta dipendenza e soddisfazione con l'altrettanto "vitale" principio della scongiurabilità in termini perentori ed assoluti di un rientro illecito dei beni una volta venduti nel libero mercato.

Infine, merita senz'altro maggior credito una disciplina (e quella di impulso governativo appunto lo è) che sappia risolvere in radice l'annoso problema della gestione dei beni in costanza di sequestro, sottraendone le competenze all'A.G. ed affidandole invece direttamente e subito all'Agenzia del demanio, istituzionalizzando così un sistema separato ed autonomo (salvi i momenti necessari di interferenza valutativa) di gestione rispetto a quello giudiziario di decisione nel merito.

Ma ciò che è fortemente assente nell'articolato della pdl sopra esaminata e che, a sua volta, costituisce invece uno dei cardini innovativi del ddl n. 5362 di fonte governativa, è l'inaugurazione normativa del principio secondo cui il procedimento di prevenzione patrimoniale va "scongelato" dal suo innesto genetico col procedimento di prevenzione personale; in altri termini, finalmente in quel ddl prende forma e si accentua l'autonomia del procedimento patrimoniale rispetto a quello personale, con la conseguenza, fra le altre, che, ove venga ad estinguersi il secondo, il primo sia suscettibile di continuare, semprechè sussistano le condizioni di pericolosità richieste dalla legge.

Proposte di legge n. 3577, n. 3578, n. 3579 - on. Lumia ed altri

Il trittico di proposte in esame s'indirizza rispettivamente ad un allargamento delle competenze in materia di azione di prevenzione antimafia, ad una riorganizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali ed alla regolamentazione degli effetti delle misure patrimoniali di prevenzione nei confronti dei terzi.

I - (*pdl n. 3577*) La condivisibile discrasia registrabile in punto di competenza ad agire sul piano della prevenzione antimafia (già abbondantemente e criticamente sopra esaminata a proposito del ddl governativo) induce i proponenti ad una corretta integrazione - in senso estensivo - dei poteri d'azione al Procuratore della Repubblica costituito presso il capoluogo del distretto (ossia il titolare dell'ufficio della D.D.A.) nonché, completandone le attribuzioni già irrisoriamente figuranti nel testo della L. n. 575/65, al Procuratore nazionale antimafia.

Resta pertanto immutata la concorrente competenza del Procuratore della Repubblica del luogo ove dimora la persona (ossia il Procuratore circondariale), del Questore e del Direttore della D.I.A. .

E' da evidenziare che soprattutto l'estensione della gamma d'azione di prevenzione al D.N.A. fa sì che debba riconoscersi all'organo medesimo - conseguenza indotta sul piano normativo dall'integrazione terminologica operata dalla pdl al comma 1 dell'art. 2-*bis* della L. n. 575/65 - una prerogativa di necessaria investigazione. E questa è una novità assai significativa nell'assetto statutario che caratterizza appunto la Direzione Nazionale Antimafia nel nostro ordinamento, com'è noto priva di poteri d'indagine.

La proposta inoltre, nell'opera di allineamento ai valori costituzionali dell'art. 111 Cost., si preoccupa di "immunizzare" il giudice della prevenzione da compromissioni decisorie quali quella connessa alla possibilità di integrare indagini carenti, così come oggi continua a prevedere l'art. 2-*ter* comma 1 della L. n. 575/65. Non più, quindi, possibilità per il Tribunale di procedere "...ove necessario, ad ulteriori indagini", bensì, con calibrata evocazione del sistema delineato dalla L. n. 479/99 (c.d. legge Carotti) a proposito dell'udienza preliminare, possibilità invece di "...indicare al pubblico ministero ulteriori indagini, oltre quelle già compiute ai sensi dell'art. 2-bis, fissando il termine entro il quale devono essere svolte".

L'art. 1 della proposta introduce a sua volta due novità fondamentali:

- individua e sancisce l'obbligatorietà e la procedibilità d'ufficio dell'azione di prevenzione;
- estende il ventaglio degli "*indiziati*" suscettibili di azione di prevenzione alla gamma criminosa già individuata all'art. 12-*sexies* della L. n. 356/92 e successive

modificazioni e integrazioni. Da registrare al riguardo che il mancato richiamo agli artt. 416 comma 6, 600, 601 e 602 c.p., rispetto al testo dell'art. 12-*sexies*, è giustificato dal fatto che tale innesto (nel corpo dell'art. 12-*sexies*) è conseguente all'entrata in vigore della L. n. 228/03, successiva alla pdl in esame. Tuttavia, il richiamo è in ogni caso recuperato attraverso l'indicazione residua che il nuovo testo della pdl fa agli “...altri reati indicati all'art. 51 comma 3-bis del codice di procedura penale”, oggi modificato proprio da quella legge con l'estensione a quegli specifici delitti.

II - (pdl n. 3578) La proposta in argomento, nella quasi totalità delle previsioni di riforma della L. n. 575/65, replica i contenuti della pdl n. 3470 (on. Ascierto ed altri) esaminata in precedenza. E la ragione risiede nel fatto che, al pari di quella, anche questa proposta muove dal patrimonio d'esperienza e su impulso del lavoro svolto dall'ufficio del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, in adempimento dei compiti attribuitigli dal DPR 19 gennaio 2001.

In sostanza, i testi articolati agli artt. da 4 a 14 della proposta Ascierto sono assolutamente identici a quelli relativi agli artt. da 2 a 12 della presente pdl. Se ne discostano, invero, per dettagli del tutto marginali e che qui di seguito si compendiano:

- nel rinnovato enunciato dell'art. 2-*sexies* della L. n. 575/65, rispetto alla pdl Ascierto, viene altresì contemplato il compito dell'amministratore dei beni sequestrati di programmarne “...l'utilizzo successivo alla confisca. A tal fine l'amministratore può affidare l'impresa o i beni in sequestro a taluno dei soggetti indicati all'art. 2-*quaterdecies*, comma 2, lettera b)”;;
- tra gli enti destinatari dei beni immobili confiscati, la presente proposta annovera, accanto al comune ove l'immobile è sito, altresì la provincia analogamente individuata;
- in difformità dal testo dell'art. 2-*quinquiesdecies* della proposta Ascierto - a sua volta riprodotto con modificazioni dell'originario art. 2-*duodecies* della L. n. 575/65 - l'istituzione del “fondo” destinato a ricevere le somme versate all'ufficio

del registro (ossia quelle provenienti dalla vendita e/o dall'affitto o liquidazione dei beni) viene ricondotto e regime - quindi istituzionalizzato - e non invece sottoposto a quella sola vigenza triennale prevista all'origine (prorogata dalla pdl Ascierto fino al termine dell'esercizio finanziario 2006).

A sua volta, l'art. 1 della proposta in esame riproduce la medesima previsione portata dall'art. 3 della pdl Ascierto nella rinnovata disciplina dei rapporti tra sequestro e confisca di prevenzione e gli omonimi provvedimenti adottati in sede penale.

Valga, dunque, quanto all'analisi della pdl n. 3578 on. Lumia ed altri, la somma delle considerazioni sopra evidenziate a proposito della pdl on. Ascierto n. 3470.

III - (pdl n. 3579) La peculiarità della presente proposta riguarda intanto il fatto che essa non ha portato formalmente innovativa della L. n. 575/65, bensì si pone come disciplina autonoma seppure complementare ed integrativa rispetto a quella principale ora citata.

Essa - come si legge nella relazione introduttiva - mira ad una regolamentazione equilibrata del conflitto fra la pretesa dello Stato di avocare a sé i patrimoni illecitamente costituiti e le esigenze di tutela di quanti abbiano avuto rapporti giuridici con l'indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose, confidando senza colpa nel suo patrimonio.

La proposta tende pertanto ad apprestare tutela effettiva ai terzi di buona fede, pur non obliterando i rischi che i mafiosi possano avvalersi di prestanome, intestatari finti di beni sottoposti a misure patrimoniali, onde riottenerne disponibilità e controllo.

Nel suo complesso articolato normativo, assai percepibile è l'obiettivo della proposta di legge di riportare ad equilibrio il potenziale conflitto tra interessi di carattere generale ed interessi privatistici, quantunque giuridicamente e socialmente rilevanti.

La pdl è strutturata in quattro capi. Il primo destinato alla regolamentazione degli effetti sui terzi del sequestro e della confisca di beni non costituiti in azienda; il secondo di quelli invece costituiti in azienda; il terzo capo tratta del sequestro di azienda e fallimento successivo dell'impresa; il quarto, infine, del fallimento anteriore al sequestro di azienda.

Composto di sei articoli, il primo capo, dopo avere provveduto alla enunciazione dei diritti dei terzi meritevoli di tutela, a condizione però che l'atto da cui il credito deriva

non sia “...*funzionale all’attività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero quando il titolare dimostra di averne ignorato senza colpa il nesso di funzionalità*” (art. 1), introduce e disciplina nel dettaglio il procedimento (*rectius* il sub-procedimento) mercè il quale quella tutela possa effettivamente realizzarsi. Merita rilievo richiamarne qui i principi più salienti, precisando subito che le garanzie e le procedure riecheggiano quelle previste dalla legge fallimentare:

- l’iter è giurisdizionalizzato e la competenza appartiene al giudice delegato dal tribunale della prevenzione;
- è sanzionata in termini di delitto la condotta di colui che agisca per un credito fraudolentemente simulato;
- le azioni esecutive individuali intraprese precedentemente all’adozione del sequestro restano sospese ed in caso di confisca si estinguono;
- in caso di confisca è lo Stato a soddisfare i creditori procedenti e quelli intervenuti anteriormente al sequestro;
- se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, il terzo che sia parte del giudizio deve essere chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione;
- a seguito della confisca divenuta definitiva, il giudice delegato procede alla verifica delle domande dei terzi, indicando i crediti che ritiene di ammettere e di non ammettere;
- formazione dello stato passivo, pubblicità dello stesso ed opponibilità da parte dei creditori esclusi;
- decisione camerale delle opposizioni e ricorribilità in cassazione;
- esecutività dello stato passivo e previsione che lo Stato risponde delle obbligazioni accertate nei limiti del valore dei beni confiscati;
- redazione, a cura dell’amministratore giudiziario, di un progetto di graduazione dei crediti e di determinazione della quota di riparto spettante a ciascun creditore, in considerazione del valore dei beni confiscati;
- possibilità per i creditori di presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti nonché sul valore delle aziende e dei beni confiscati;

- determinazione, sempre a cura dell'amministratore e previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, del piano di riparto finale;
- possibilità per i creditori di fare opposizione innanzi al giudice civile;
- intervenuta la definitività del piano di riparto finale, pagamento senza indugio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
- previsione di commissariamento ai fini dell'adempimento in caso di inottemperanza nei pagamenti entro il termine prescritto;
- esclusione assoluta che i beni immobili confiscati possano essere sottratti ai procedimenti di destinazione sociale previsti dalla L. n. 575/65 e successive modificazioni..

Il capo II riproduce in gran parte il medesimo iter riguardante l'adozione dei vincoli reali sui beni non costituiti in azienda, esclusi taluni passaggi specificamente disegnati per i beni non aziendali.

Qui, invece, trattandosi di misura reale che attinge un compendio aziendale, lo scopo conservativo del sequestro innesca l'esigenza di proseguire l'attività imprenditoriale, anche nel rispetto dei diritti dei finanziatori, fornitori e lavoratori dipendenti dell'impresa in data anteriore al sequestro.

Una siffatta, avvertita e condivisibile esigenza comporta pertanto che:

- il procedimento di verifica dei crediti abbia luogo d'ufficio in base alle risultanze delle scritture contabili;
- il termine di efficacia del sequestro resti sospeso durante l'iter del procedimento incidentale e fino al momento di esecutività dello stato passivo;
- ove l'amministratore ritenga che l'attività d'impresa possa proseguire e riprendersi, non possa farsi luogo alla dichiarazione dello stato d'insolvenza prima che il sub-procedimento venga definito;
- in tali casi, venga aperto il procedimento di verifica dei crediti innanzi al giudice delegato il quale si avvale all'uopo dei poteri inquisitori di cui all'art. 2-ter della L. n. 575/65;
- sia possibile, nella fase giurisdizionale del sequestro (ma non oltre la chiusura del procedimento di verifica dei crediti), distribuire acconti ed effettuare riparti

parziali ai creditori, pur nel rispetto delle cause legittime di prelazione; ciò nell'ovvia esigenza di paralizzare il più possibile la potenziale crisi dell'impresa che solitamente consegue al sequestro del relativo compendio aziendale;

- divenuta definitiva la confisca, l'intera situazione (lo stato passivo e l'elenco dei riparti e degli acconti prestati) sia comunicata - al pari della disciplina del precedente capo - al Ministero dell'economia e delle finanze;
- delle obbligazioni accertate rispondano l'affittuario e l'acquirente dell'azienda e, in via sussidiaria, lo Stato, nei limiti del valore dell'azienda confiscata; entro i medesimi limiti risponda lo Stato nell'ipotesi di liquidazione dell'impresa;
- in ogni caso i provvedimenti di esclusione dei crediti e dei diritti dei terzi non pregiudichino le rispettive ragioni nei confronti dell'imprenditore individuale, degli eventuali soci illimitatamente responsabili e dei garanti.

Il capo III raggruppa nove disposizioni disciplinanti l'ipotesi del fallimento che seguì il sequestro totalitario dell'azienda. Esse curano di risolvere tutte le spinose problematiche sorte nella prassi nell'ambito del complesso rapporto tra fallimento e provvedimenti patrimoniali di prevenzione.

L'art. 12 della pdl individua nel curatore fallimentare il soggetto abilitato a gestire i beni in sequestro.

Gli articoli che seguono, dal 13 al 18, regolano poi l'iter procedurale, sottolineandosi, tra l'altro, l'opera di ausilio che l'amministratore giudiziario può essere richiesto di dare alla curatela.

La presenza del pubblico ministero è individuata come meramente facoltativa.

E' previsto che l'accertamento dei diritti di credito avvenga ai sensi della disciplina fallimentare soltanto laddove il sequestro sia frattanto revocato.

Residuerà all'Erario (art. 19) quel solo ricavato della vendita dopo che siano stati soddisfatti i creditori.

La proposta condivide inoltre il principio secondo cui resta impregiudicata ogni ragione verso il debitore, malgrado sia intervenuto il rigetto delle dichiarazioni di credito.

La pdl conclude disciplinando opportunamente uno dei nodi più spinosi del rapporto tra procedura concorsuale e prevenzione patrimoniale: regola cioè l'ipotesi di un sequestro

di prevenzione che intervenga successivamente alla dichiarazione di fallimento del mafioso.

---o0O0o---

- CONSIDERAZIONI ALL'ESITO DEL DIBATTITO E DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ALLA COMMISSIONE SUL D.D.L. GOVERNATIVO (Cam. Dep. N. 5362) -

Lo svolgimento in Commissione del dibattito sul contenuto del ddl governativo (*delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali*) ha dato luogo ad una serrata analisi dei profili del testo normativo, accompagnata altresì da documenti illustrativi ampi e minuziosi, che non può che definirsi assai proficua in vista di un varo legislativo consapevole ed efficace per i riflessi di indubbio spessore sociale che la materia dei provvedimenti ablativi in pregiudizio delle organizzazioni criminali riveste nel più ampio panorama delle attività di contrasto al crimine organizzato.

La molteplice ed articolata convergenza di rilievi critici scaturita dal confronto impone dunque un'altrettanto analitica valutazione dei medesimi, a preambolo della quale occorre tuttavia svolgere alcune considerazioni di carattere generale, in risposta ad obiezioni altrettanto generali sulle premesse metodologiche e sulle linee portanti dell'annunciata riforma.

I - La straordinaria importanza del ruolo delle misure di prevenzione di contenuto patrimoniale è attestata, nell'esperienza giudiziaria italiana, dal rilevantissimo numero di sequestri e di confische eseguiti nel Paese, specie nel mezzogiorno d'Italia ove è più avvertita e vigorosa la morsa delle organizzazioni criminali.

La concentrazione, in termini di pubblica gestione giudiziaria, di patrimoni di mafia ammontanti a valori miliardari (si pensi che nella sola Palermo la Sezione Misure di

Prevenzione del Tribunale rischia concretamente d'identificarsi come il maggiore imprenditore della città) e le complesse, sovente ostiche, procedure di gestione e destinazione finale dei numerosissimi cespiti rendono ormai urgente provvedere ad una rivisitazione organica della materia, all'avvertito scopo di produrre un testo operativamente agevole, sfondato, ove possibile, dalle innumerevoli pastoie e passaggi burocratici che allo stato impantanano l'iter amministrativo consequenziale al sequestro ed alla confisca e che, al contempo, sappia fare premio dell'eccezionale esperienza maturata sul campo che, com'è noto, pone l'Italia all'avanguardia nell'area dei paesi dell'Unione Europea nel settore delle misure di aggressione ai patrimoni mafiosi e della prevenzione criminale in genere.

Fine comprimario del ddl in argomento è anche quello di proiettarsi come modello agile e convincente per il contesto europeo ed internazionale, stimolando l'attivazione di un circuito virtuoso di assimilazione normativa che veda l'Italia, rispetto agli altri Paesi membri dell'U.E, capofila di un *monito di legalità*, persuasivo e condiviso, contro le organizzazioni criminali e mafiose.

È ormai dato di unanime comprensione come, nell'ambito delle strategie moderne di lotta alla criminalità organizzata, il tema delle misure patrimoniali stia assumendo una sempre maggiore centralità, sia sul piano della realtà giudiziaria che su quello del dibattito giuridico.

Ed è una centralità che si manifesta, in contemporanea e con uguale forza, sia nella dimensione locale, sia in quella europea e internazionale.

Il complesso strumentario di cui si avvale la prevenzione patrimoniale e l'attitudine che essa ha ad incidere sulla fisionomia economica delle realtà locali e ad attivare meccanismi di cooperazione istituzionale a diversi livelli dà attuazione concreta al progetto ideale secondo cui l'azione di contrasto alla mafia, per essere veramente efficace, deve divenire un patrimonio comune al mondo istituzionale e alla società civile.

Ma si tratta anche - come da più parti osservato - di un settore *di frontiera* del diritto penale, su cui si appunta una crescente attenzione nelle sedi di produzione normativa soprannazionali ed internazionali, come pure nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ed in quella di altri Paesi destinatari di richieste di collaborazione

giudiziaria internazionale.

E' significativo che, tanto nell'ambito europeo quanto in quello dell'ONU, la elaborazione di strumenti specificamente intitolati alla lotta contro la criminalità organizzata sia stata accompagnata, o addirittura preceduta, dalla adozione di norme in materia di misure patrimoniali.

Questa linea di tendenza riflette l'esigenza di adeguare l'azione di contrasto e la relativa cooperazione tra gli Stati alla natura transnazionale e alla dimensione economica che la criminalità organizzata viene sempre più ad assumere nell'epoca della globalizzazione.

In un sistema nel quale le dinamiche patrimoniali e finanziarie trascendono i confini nazionali, orientano le strutture criminali secondo criteri di razionalità imprenditoriale e le rendono largamente insensibili all'identità ed alle vicende giudiziarie dei singoli componenti, una valida strategia di lotta alle mafie - di qualsiasi matrice etnica - deve incidere con forza sulle basi economiche del crimine organizzato, cioè su quella vastissima rete di beni e rapporti economici destinati alla conservazione ed all'esercizio dei poteri criminali.

Ed è proprio questo l'obiettivo cui si ispirano le tendenze evolutive presenti, sin dagli anni '70, negli ordinamenti più esposti all'emergenza rappresentata dalle forme di inquinamento dell'economia connesse all'intreccio tra associazioni delittuose e mondo delle imprese, con i gravissimi riflessi che ne discendono sul piano della gestione del potere pubblico e della formazione del consenso politico.

Va sempre più affermandosi, a livello europeo ed internazionale, l'orientamento tendente ad introdurre o a rafforzare forme di "confisca allargata", basate su meccanismi di semplificazione probatoria che alleggeriscono l'onere dell'accusa nel dimostrare l'origine illecita dei patrimoni appartenenti a soggetti inseriti in organizzazioni criminali.

Nei diversi ordinamenti nazionali tendono a riprodursi forme "moderne" di confisca, caratterizzate dall'espansione dell'oggetto dei provvedimenti, dalla sintomaticità dei presupposti, dalla semplificazione dell'onere probatorio gravante sull'accusa.

Alla confisca "classica" si affiancano nuovi tipi di confisca, che non restano limitati al profitto ottenuto in virtù del singolo reato, ma che si ricollegano a forme sintomatiche di

pericolosità ed intervengono su centri di ricchezza che, per la loro origine o destinazione sospetta, legittimano forme penetranti di controllo.

Se dunque può riconoscersi che nel contesto internazionale ed in specie europeo forti fermenti spingono verso l'individuazione e l'adozione di meccanismi normativi di incidenza sull'accumulazione patrimoniale da parte del crimine organizzato, sul piano della cooperazione internazionale permangono tuttavia esperienze diversificate e strumenti giudiziari distinti, ancora assai lontani dalle forme moderne di confisca di cui dispone lo Stato italiano.

Quelli che appaiono come i "punti di forza" delle confische operanti all'interno dell'ordinamento italiano finiscono, tuttavia, per generare ostacoli difficili da superare sul piano della collaborazione giudiziaria internazionale, in relazione alla esigenza - sempre più attuale ed avvertita per la crescente *transnazionalizzazione* delle organizzazioni criminali - di sottoporre a sequestro e confisca beni situati all'estero.

Nell'ambito europeo la cooperazione giudiziaria in materia di sequestro e di confisca è disciplinata dalla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, alla quale l'Italia ha dato esecuzione con la legge 9 agosto 1993, n. 328.

L'art. 7 della Convenzione prevede che gli Stati parte cooperino fra loro nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e dei procedimenti per la confisca dei proventi e degli strumenti di reato ed adottino tutte le misure necessarie per consentire l'esecuzione delle richieste di confisca di beni specifici costituenti provento o strumento nonché di "confisca di proventi consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro pari al valore dei proventi". Nell'art. 1 della Convenzione sono fissate alcune specifiche definizioni che circoscrivono l'ambito della cooperazione:

- a) il provvedimento di confisca deve consistere in una sanzione o misura diretta a privare definitivamente di un bene e ordinata dall'Autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati;
- b) per provento si intende ogni vantaggio economico derivato da reati;
- c) gli strumenti comprendono qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere reati.

L'ambito di operatività della convenzione di Strasburgo resta quindi circoscritto all'ordine di confisca contenuto in una decisione giudiziaria che: a) sia emessa a seguito di un procedimento per fatti costituenti reato, b) abbia ad oggetto proventi o strumenti di reato, ovvero somme di denaro pari al valore dei proventi.

Da più parti sono state prospettate ampie riserve sulla possibilità di fare ricorso alla Convenzione di Strasburgo in relazione alla confisca ordinata nel procedimento di prevenzione, sulla base del rilievo che tale procedimento non è finalizzato all'accertamento della responsabilità penale per la commissione di un reato, ma viene promosso *ante o praeter delictum* per l'accertamento della pericolosità del soggetto, e che i beni costituenti oggetto della predetta misura patrimoniale non costituiscono provento o strumento del reato.

Forti riserve sono state avanzate anche in ordine alla possibilità di avvalersi della Convenzione di Strasburgo per dare esecuzione all'estero alla confisca "allargata" prevista dall'art. 12-*sexies* cit., perché in tal caso, pur essendo l'ordine di confisca contenuto in una sentenza penale di condanna o in una ordinanza adottata all'esito del procedimento di esecuzione, i beni confiscati non sono legati da alcun vincolo pertinenziale al reato per il quale è intervenuta condanna, e non rappresentano quindi il provento o lo strumento di esso.

Le medesime osservazioni hanno condotto la dottrina ad escludere - con riferimento sia al sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione sia al sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12 *sexies* cit. - l'applicabilità della Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2003/577/GAI del 22 luglio 2003, relativa alla esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro probatorio.

Com'è noto, tale decisione quadro applica al settore dei sequestri e delle confische internazionali il principio del mutuo riconoscimento, principio che costituisce la "pietra angolare" (tale formula lessicale è riconducibile per la prima volta al deliberato del Consiglio europeo di Tampere del 1999) della cooperazione giudiziaria rafforzata tra gli Stati membri della Unione europea, attraverso la quale si intende promuovere la costruzione di uno "spazio comune" di sicurezza, libertà e giustizia.

L'obiettivo della decisione quadro è quello di superare il modello di assistenza giudiziaria "rogatoria", considerato come causa di procedure incerte tanto nei tempi, quanto nei risultati, con evidenti ripercussioni sulla effettività dell'esercizio dell'azione penale e possibile pregiudizio degli obiettivi di sicurezza e giustizia.

Quando gli Stati membri avranno conformato i propri ordinamenti giuridici alla decisione quadro, la esecuzione dei provvedimenti di blocco o sequestro adottati dalle autorità giudiziarie per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una prova sarà sottratta alla procedura della rogatoria internazionale e darà luogo ad una procedura prevalentemente giudiziaria, caratterizzata dalle relazioni dirette tra autorità giudiziarie, dalla tipicità e tassatività dei motivi di rifiuto, dal venir meno dei poteri di impulso e di interdizione tradizionalmente attribuiti alle autorità centrali.

In proposito, occorre tenere presente che la Decisione quadro all'art. 2 lett. d), dopo avere definito il concetto di "bene", precisa che esso deve essere il prodotto di uno dei reati di cui all'art. 3 o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale prodotto, oppure costituire lo strumento o l'oggetto di tali reati. Ed in dottrina si è rilevato che si tratta di condizioni di applicabilità che mancano sia nel sequestro di prevenzione sia nel sequestro finalizzato alla confisca prevista dall'art. 12 *sexies* L. n. 356/92.

La ricostruzione che precede in punto di situazione europea circa l'attivazione di meccanismi di aggressione patrimoniale, se da un lato induce a riflettere su quanto sia avanzata la soglia di normazione conquistata dall'Italia su tale fronte di contrasto, per altro verso denuncia una situazione di stallo in ordine ai sistemi di cooperazione internazionale *in subiecta materia*, inevitabilmente determinata dalla disomogeneità degli omologhi istituti operanti nei rispettivi ordinamenti interni, finendo così per affermare e consolidare, allo stato, una sostanziale limitazione della capacità apprensiva del nostro Paese ai soli beni presenti nel territorio interno.

Ma tale disamina rende al contempo evidente, annullando l'obiezione articolata da "Libera" nel documento critico fatto pervenire alla Commissione ed afferente in particolare al testo dell'art. 1, comma 1, lett. a) del ddl, che l'auspicabile assimilazione normativa in campo europeo degli strumenti di ablazione reale avverso il crimine

organizzato debba risolversi in una coraggiosa “presa d’atto” e in un “coerente sforzo omologatorio” rispetto al sistema italiano da parte degli altri Stati membri, piuttosto che in una, senz’altro prematura e ad oggi irrilevante, previsione nel disegno di legge-delega di non chiare “disposizioni attuative dei nuovi strumenti europei di aggressione alle ricchezze delle mafie internazionali”.

Peraltro, a corollario di quanto fin qui detto, va rammentato come il quadro del “diritto vivente” sia stato frattanto efficacemente innovato da una recente pronuncia della Corte di Cassazione francese, che appare densa di conseguenze sul futuro della collaborazione giudiziaria internazionale e che, dunque, si pone in compatibile sintonia con l’esigenza, appena enunciata, di un pur graduale riconoscimento da parte degli altri Stati membri dei risultati, legislativi e giudiziari, raggiunti dallo Stato italiano nel settore d’interesse.

La sentenza emessa in data 13 novembre 2003 dalla *Cour de Cassation, Chambre Criminelle*, ha rigettato il ricorso proposto da Crisafulli Biagio e dalla moglie Triolo Lucia avverso la decisione del 19 dicembre 2002 della Corte di Appello di Aix en Provence, che aveva autorizzato l’esecuzione sul territorio francese del decreto del 17 dicembre 1999 del Tribunale di Milano, il quale, in un procedimento di prevenzione, aveva ordinato la confisca di un immobile sito ad Antibes, appartenente alla moglie del Crisafulli e considerato il prodotto del riciclaggio di capitali provenienti dal traffico di sostanze stupefacenti.

La Corte di Cassazione francese ha rilevato che ricorrevano le condizioni in presenza delle quali l’esecuzione della richiesta di confisca risulta obbligatoria secondo le previsioni della Convenzione di Strasburgo e della susseguente legislazione nazionale; che la decisione di confisca era definitiva ed esecutiva; che il bene sarebbe stato suscettibile di confisca in circostanze analoghe secondo la legge francese (in particolare, secondo gli artt. 131-21 e 324-7 del Codice Penale); che non si riscontrava alcuna lesione dell’ordine pubblico interno.

Va notato che, nel caso in esame, la misura di prevenzione patrimoniale era stata adottata nei confronti di una persona già condannata nel parallelo processo penale per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Sembra, quindi, che la decisione dell'autorità giudiziaria francese sia stata guidata dalla considerazione che l'accertamento della responsabilità penale per i traffici di stupefacenti, ai cui proventi era stata indiziariamente ricondotta la disponibilità dell'immobile confiscato, rappresenti una sorta di condizione di sostanziale equipollenza tra il decreto di confisca del giudice della prevenzione e la confisca che, secondo il diritto francese, può seguire soltanto a un giudizio penale.

Lo scenario che si apre è quello di un "doppio binario" nell'esecuzione all'estero delle misure di prevenzione patrimoniali, sulla base di un *discrimen* costituito dalla concreta individuazione dei presupposti e dell'oggetto dell'intervento ablativo, e non sull'astratta natura della procedura attivata.

In questa prospettiva, possono avvalersi degli strumenti apprestati dalla Convenzione di Strasburgo quei provvedimenti di sequestro e di confisca che, pur essendo adottati nel corso di un procedimento di prevenzione, si fondino su un parallelo accertamento di responsabilità operato nel corso di un giudizio penale, ed abbiano ad oggetto beni costituenti il provento o lo strumento dei reati cui attiene la condanna inflitta al medesimo soggetto.

Al contrario, restano al di fuori dell'ambito di applicazione della Convenzione di Strasburgo le misure di prevenzione patrimoniali adottate nei confronti di soggetti per i quali non sia intervenuto alcun giudizio di colpevolezza in sede penale, ovvero incidenti su beni che non possano essere considerati come il vantaggio economico derivato da reati o come gli strumenti utilizzati per la realizzazione di attività criminali.

Un analogo discorso può essere sviluppato con riferimento all'esecuzione all'estero della confisca "allargata" prevista dall'art. 12-*sexies* cit.: può ammettersi il ricorso alle previsioni della Convenzione di Strasburgo in tutti i casi in cui i beni confiscati costituiscano, in concreto, il provento o lo strumento del reato per cui l'imputato ha riportato la condanna nel processo penale, ovvero l'equivalente di tale provento. L'accertamento sulla pertinenzialità del bene rispetto al reato, se appare del tutto superfluo ai fini della decisione di confisca, assume invece una precisa rilevanza ai fini della sua esecuzione nel territorio di un altro Stato europeo.

Le stesse argomentazioni sopra svolte consentono di delineare un “doppio binario” - con le predette articolazioni - anche con riferimento all’applicabilità della Decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea 2003/577/GAI del 22 luglio 2003, per quanto attiene al sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione ovvero alla confisca ex art.12 *sexies* cit..

Sembra, quindi, che l’approccio non formalistico operato dalla giurisprudenza di legittimità francese apra una nuova strada capace di rafforzare sensibilmente l’efficacia delle forme “moderne” di confisca introdotte nell’ordinamento italiano anche sul piano del contrasto all’accumulazione dei patrimoni della criminalità organizzata transnazionale.

Uno degli aspetti su cui si è maggiormente soffermata l’attenzione della Corte di Cassazione francese consiste nel fatto che il bene sia suscettibile di essere confiscato in circostanze analoghe secondo la legge francese.

Questo aspetto rinvia, evidentemente, al tema della armonizzazione delle legislazioni, che, con ogni probabilità, riceverà un forte impulso dalla recentissima decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 del Consiglio dell’Unione Europea, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato; deliberato, quest’ultimo, destinato ad integrarsi in un sistema unitario con altra decisione quadro, di prossima - si spera imminente - adozione, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Tale decisione quadro, che tende a “*assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di norme efficaci che disciplinino la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l’onere della prova relativamente all’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata*”, all’art. 1 individua una nozione ampia sia del provento, come “*ogni vantaggio economico derivato da reati*”, sia della confisca, intesa come “*una sanzione o misura, ordinata da un’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati*”, ed all’art. 3 disciplina i “*poteri estesi di confisca*”, prevedendo, tra l’altro, che “*gli Stati membri possono ricorrere a procedure diverse dalle procedure penali per privare l’autore del reato del godimento del bene*”. Si tratta di un insieme di previsioni normative che sembrano perfettamente applicabili

all’ipotesi della confisca adottata nell’ambito di una procedura di prevenzione a seguito della condanna riportata dall’imputato nel parallelo procedimento penale.

II - Merita appena un cenno il rilievo avanzato nel documento Lumia-Sinisi-Ceremigna-Zancan in ordine all’asserita inadeguatezza dello strumento della legge-delega ad incidere normativamente con soluzioni che si prospettino rilevanti ed urgenti per la società civile penalizzata dalla pressione mafiosa e dai suoi fattori antagonisti sull’economia di mercato.

Pur vero è che i tempi sempre più stringenti della legislatura in corso comprimeranno gli spazi per il completamento dell’iter legislativo - ossia l’adozione dei consequenziali decreti delegati - ma altrettanto condivisibile appare l’esigenza di frazionarne il percorso in un momento preliminare “delegante”, idoneo a consolidare le linee portanti della riforma, rimettendo poi alla normazione delegata la regolamentazione di dettaglio, con compiti anche “correttivi” e “specificativi” che possano soddisfare nel concreto i punti di criticità che dovessero emergere in corso di dibattito parlamentare della legge-delega.

In altri e più semplici termini, si tratta di pensare ad una risposta la più completa e stabile possibile, onde fugare le disarmonie e gli scompensi di un impianto legislativo risalente all’anno 1965 ma con fisionomia ormai “travisata” da innesti normativi non sempre coerenti ed efficienti sul piano dei risultati.

III - Merita altresì risposta l’obiezione, proveniente da più parti, riguardante la necessità di realizzare un testo unico della normativa in tema di sequestro e confisca dei beni di origine mafiosa.

Pur condividendo in astratto l’esigenza di unificare in un solo corpo normativo materie attinenti a tematiche di particolare delicatezza e che esigono inoltre uniformità di approccio e di risultato, quale quella riconducibile ai sequestri e alle confische, non può non rilevarsi, tuttavia, che la eterogeneità delle fonti da cui le diverse discipline promanano rende assai problematico, se non del tutto impedito, l’auspicato accorpamento.

E' noto infatti che, nella specie, la normativa attinente alle anzidette misure ablative nei riguardi della criminalità organizzata e mafiosa rinviene una regolamentazione specifica e rilevante sia nel codice penale (si pensi, a titolo di esempio, all'art. 416-*bis*, comma 7, c.p.) che in leggi speciali (il più immediato riferimento è alle LL. n. 575/65 e 356/92), con la conseguenza che un eventuale testo unico avrebbe l'effetto di estrapolare dal codice, in modo senz'altro inopportuno, discipline che ad esso inevitabilmente attengono e, allo stesso tempo, "amputare" il testo di più leggi speciali di punti e aspetti qualificanti, alterandone organicità e consequenzialità.

L'obiettivo che il ddl rincorre è invece di sostanza. Esso tende invero - così come recita la lett. a) del comma 1 dell'art. 1 - all'omogeneizzazione della disciplina relativa all'esecuzione dei sequestri, in tutte le ipotesi previste dai codici e dalle leggi speciali, nonché di quella concernente l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, sia nel processo penale che nel procedimento di prevenzione. L'analogia delle tematiche e l'identità finalistica che caratterizza tutti indistintamente gli strumenti ablativi giustifica appieno il proposito di armonizzazione suindicato e ne impone la più celere attuazione.

IV - Le maggiori critiche si sono invero appuntate sulla figura dell'Agenzia del Demanio quale organismo centrale in ordine alle responsabilità e ai compiti di custodia, amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali (lett. a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 2).

I rilievi muovono, da un lato, dalla ritenuta inadeguatezza istituzionale dell'Agenzia ad affrontare tali compiti; ciò sia per la asserita incapacità di affrontare positivamente i rischi di "recupero" mafioso del bene, stante la scarsa padronanza cognitiva dell'ente in materia di associazioni mafiose, sia per la necessità, insita nella peculiare attività di gestione intimamente connessa con i fini dell'amministrazione delle entrate, che quest'ultima non coincida soltanto con una corretta amministrazione dei beni in termini di finanza pubblica. Si è anche polemicamente sostenuto che l'Agenzia non è minimamente attrezzata sul fronte della gestione dei beni mobili, registrati e non, e delle imprese, difettando di struttura professionale e di esperienze al riguardo. Peraltro, una proiezione sulle garanzie di efficienza operativa da parte dell'Agenzia - è stato anche

sostenuto - darebbe probabilmente risultati negativi, stante l'eccessiva burocratizzazione dell'organismo, incapace dunque di adeguarsi velocemente ed agilmente alle molteplici esigenze gestionali cui l'Agenzia è chiamata a rispondere in modo pressocchè esclusivo. Dal complesso dei rilievi a diverso titolo avanzati è emersa tuttavia una comune linea propositiva, secondo la quale, per i delicatissimi scopi della riforma, sarebbe preferibile prevedere ed introdurre un organismo *ad hoc* capace di assumere in modo altamente specializzato ed esclusivo i compiti di gestione e "restituzione" alla società civile dei beni sottratti alla criminalità mafiosa.

Ora, pur condividendo lo spirito costruttivo che ha mosso tutti gli anzidetti rilievi, si ritiene che la competenza ed il ruolo dell'Agenzia del demanio, così come delineati dalla riforma in esame, vada mantenuto energicamente fermo.

Si rammenti, al riguardo, che, allo stato della legislazione vigente, l'amministrazione delle Finanze, per il tramite del demanio, ha sempre conservato un ruolo attivo e decisivo nella fase successiva alla confisca e che i disguidi e le lungaggini, piuttosto che all'organismo, vanno fatti risalire alla eccessiva lacunosità e inadeguatezza della disciplina che appunto il ddl si propone di emendare.

Pur vero è che l'Agenzia è stata fino ad ora chiamata per legge a "gestire" i soli beni immobili confiscati, mancando dunque di adeguata esperienza in materia di beni mobili e di aziende, ma altrettanto vero è che l'Agenzia del Demanio, quale oggi è chiamata ad occuparsi "globalmente" e fin dal sequestro della gestione dei patrimoni illeciti, andrà a configurarsi come un organismo del tutto rinnovato, potenziato e rivitalizzato, lasciando soltanto al nome l'identità minimale che fino ad oggi ha mantenuto.

Alla luce del progetto normativo in cantiere, va infatti urgentemente affrontato e risolto il nodo della funzionalità dell'Agenzia e su tale punto va espressa pertanto piena concordia alla sostanza degli interventi critici insorti nel corso della discussione.

Va senz'altro implementato l'organico, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo (il punto, dunque, valga anche come risposta ai rilievi di "Libera" circa la paventata emorragia di personale idoneo); va ulteriormente operata una rigida selezione, accompagnata da una preparazione specialistica per i funzionari addetti alla struttura appositamente dedicata ed articolata sia a livello centrale che periferico. E quest'ultimo

livello è poi quello maggiormente sensibile ai rapporti con le problematiche gestionali concrete e quotidiane, ai contatti con l'Autorità giudiziaria, al delicatissimo ambito dei rapporti con i soggetti e i diritti interessati dai provvedimenti ablativi, temporanei e definitivi.

Né occorre obliterare che l'Agenzia non è organo sempre e direttamente impegnato nella gestione; tra i suoi compiti milita quello di curare la nomina e la revoca degli amministratori, scegliendoli di regola - locuzione, quest'ultima, che attesta una indubbia flessibilità del testo normativo sul punto - tra funzionari di comprovata capacità tecnica appartenenti a pubbliche amministrazioni e che la stessa procedura di nomina mira a coinvolgere il prefetto e il procuratore distrettuale competente per territorio (art. 2, comma 1, lett. d) n. 2); l'A.G., fino alla definitività della confisca, è peraltro direttamente chiamata ad autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione (lett. f).

Si rammenti, ancora, che l'Agenzia del demanio è competente ad emettere l'atto finale di assegnazione o destinazione del bene confiscato ma sulla base di una decisione presa dal comitato provinciale, cui partecipa (art. 3, comma 1, lett. f) anche il Procuratore distrettuale antimafia competente.

L'opera dell'Agenzia, per quanto autonoma nei compiti di gestione, è poi soggetta al ruolo di controllo esercitato dalla Commissione di alta vigilanza sui beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali (art. 1, comma 1, lett. e) mediante l'esercizio dei poteri di indirizzo e di impulso in materia di assegnazione e destinazione di quei beni. Giova qui rammentare che di tale Commissione è chiamato a far parte, tra gli altri, il Procuratore Nazionale Antimafia; e ciò a garanzia di una funzione conoscitiva sinergica che tenga conto dell'importante patrimonio conoscitivo in tema di mafia proprio della DNA.

L'obiezione (sen. Bobbio) che vorrebbe ricollocata tale Commissione presso il Ministero dell'interno, piuttosto che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, non ha ragion d'essere stante che, per lunga prassi amministrativa, le Commissioni con compiti siffatti hanno avuto sempre sede presso il maggior consesso amministrativo, rappresentato appunto dall'ufficio del Capo del Governo, idoneo a costituire un osservatorio polivalente su tutti i soggetti e le attività coinvolte nelle varie branche ministeriali.

Oltre alle suindicate considerazioni, militano poi altre ragioni che sconsigliano il varo di un ulteriore organismo costituito *ad hoc*.

Esse sono ragioni legate alle competenze, tese soprattutto ad evitare ulteriori spese derivanti dalla creazione di un nuovo organismo, destinato peraltro a sovrapporsi in rilevante misura all’Agenzia del demanio, non potendosi in nessun caso disancorare l’ambito gestionale e di destinazione dei beni ablati dalle competenze del Ministero dell’economia e delle finanze.

Ciò posto, va detto, di contro, che effettivamente convince l’obiezione dell’on. Sinisi, fatta propria nel documento di sintesi anche a lui riferibile nonché nella sinossi di rilievi scritti provenienti da “Libera”, circa la necessità che, in punto di amministratori, figuri nel testo maggiore previsione normativa quanto a rigore selettivo e controllo funzionale. Nulla osta, quindi, che fin d’ora il ddl venga chiosato con la previsione di un istituendo specifico albo degli amministratori con indicazione di compiti di vigilanza e di adeguate sanzioni - sulla cui portata disciplinare, civile o penale andrà esercitata la più opportuna riflessione - nel caso di cattiva amministrazione o di comprovata malafede.

L’innesto potrebbe invero figurare nell’enunciato del n. 2 della lett. d) del comma 1 dell’art. 2 del ddl, laddove è contemplata la prerogativa di scelta degli amministratori da parte dell’Agenzia, rimettendosi poi ai decreti delegati, o ancor meglio ad un regolamento attuativo, la disciplina di dettaglio sull’articolazione e tenuta dell’albo, sui suoi compiti di vigilanza e sulle corrispondenti sanzioni.

Ugualmente corretta e condivisibile è la costruttiva obiezione proveniente dal sen. Florino in ordine al rischio di una reiterazione di incarichi sempre alla stessa rosa di amministratori. La garanzia di una rotazione, a ben vedere, potrebbe utilmente collegarsi alla previsione di uno specifico albo e ai connessi poteri di vigilanza, ferma ogni ben possibile indicazione normativa di una tale esigenza di trasparenza, da attuarsi fin d’ora con un ulteriore ritocco del testo del citato n. 2.

Appena il caso, infine, di rilevare la pretestuosità di un ripristino dell’ormai cessato organo dell’Alto Commissario per i beni confiscati; al riguardo la strutturazione articolata degli enti coinvolti nell’iter di gestione e destinazione dei patrimoni sottratti alla criminalità mafiosa, così come prevista dal ddl in esame, e, in particolare, le attribuzioni

della Commissione di alta vigilanza saranno idonee ad assicurare i fini cui era ispirato l'ufficio dell'Alto Commissario, la cui eredità - giova ricordarlo - non è andata affatto dispersa nell'opera di devoluzione amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disposta dalla normativa di soppressione.

Di contro, va condiviso il suggerimento avanzato da "Libera" circa il potenziamento dei compiti e delle finalità della Commissione di alta vigilanza. E' più che opportuno, infatti, che essa sia messa in grado di programmare e promuovere l'inserimento dei beni confiscati, armonizzandone l'utilizzo - specie per quelli aziendali e produttivi - all'interno delle politiche di sviluppo del Paese e, in particolare, nel Mezzogiorno d'Italia. Ciò anche al fine di scongiurare duplicazioni ed altresì per individuare agevolazioni fiscali e incentivi per i soggetti (operatori sociali, cooperative e quant'altro) che materialmente andranno ad occuparsi della gestione di tali beni.

Del pari va tributato pieno favore alla proposta di attribuire alla Commissione il compito di garantire la funzionalità ed operatività della nuova banca-dati sui beni sequestrati e confiscati che è in fase di realizzazione grazie al c.d. progetto SIPPI.

Sulla obiezione, inoltre, sollevata dall'on. Sinisi circa la gestione dei beni mobili registrati, non sarebbe fuori luogo ipotizzare un meccanismo analogo alla disciplina in materia di contrabbando o, ancor meglio, al dettato dell'art. 100 T.U. sulle sostanze stupefacenti (DPR n. 309/90) che destina tali beni ad un uso orientato da parte delle forze di polizia, fin dal momento del sequestro.

Nulla quaestio, infine, sulla formalizzazione, alla lett. c), comma 1 dell'art. 2 del ddl, dell'obbligo di trasmissione della relazione semestrale, oltre che alla Commissione di alta vigilanza, anche a questa Commissione parlamentare antimafia affinché questa ne sia opportunamente informata e, con essa, il Parlamento nazionale.

V - Si sostiene ancora, sempre in termini critici, che la devoluzione immediata dei compiti di gestione e amministrazione dei beni sequestrati all'Agenzia del demanio, con conseguente "espropriazione" della magistratura di tali incombenze, non soddisfa l'esigenza di assicurare quel grado massimo di attenzione che il momento delicato di prima apprensione dei beni mafiosi richiede; attenzione e solerzia che - si afferma -

soltanto il magistrato può garantire e non certo l’Agenzia, disponendo, il primo, di mezzi e sistemi adeguati al controllo.

Ora, se risponde al vero che l’attività investigativa propria della magistratura inquirente non può essere supplita dai pur auspicabili scrupoli accertativi dell’Agenzia del demanio, altrettanto vera e non obliterabile è la duplice constatazione che, da un lato, non è affatto il magistrato a “governare” sul piano concreto la gestione del patrimonio in sequestro, bensì essa è compito dell’amministratore nominato dall’A.G. che di volta in volta orienterà quest’ultima nelle decisioni informative sulle scelte gestionale del caso; dall’altro, la previsione, contenuta nell’art. 2 del ddl, esprime un iter gestionale a cura dell’Agenzia che si articolerà nella scelta di amministratori di prevalente estrazione pubblica, sulla cui selezione fin d’ora va manifestato un favorevolissimo avviso circa la costituzione di un apposito albo.

Nulla toglie, inoltre, che, a fronte di qualsivoglia dubbio di infiltrazione o di condizionamento, la magistratura inquirente non sia immediatamente chiamata in campo per i necessari accertamenti, attribuitile per legge. Così come sarà ben possibile, ed anche auspicabile, che tra la A.G. e l’Agenzia si instauri un clima di ampia collaborazione istituzionale con reciproco scambio di informazioni e di indicazioni.

Si tenga conto, peraltro, che la designazione dell’amministratore del compendio in sequestro avviene “previo nulla osta dell’autorità giudiziaria precedente”, che è come dire che per il suo varo è imprescindibile l’adesione del giudice, ed ancora che l’atto di designazione deve essere “comunque” comunicato al procuratore distrettuale antimafia territorialmente competente (art. 2, comma 1, lett. d, n. 2). Anche per i beni in sequestro, poi, gli atti di straordinaria amministrazione sono compiuti “previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria” (art. 2, lett. f).

Va, dunque, con convinzione qui respinta la tesi che vuole scorgere nell’anticipata attribuzione all’Agenzia del demanio di siffatti compiti di gestione dei beni sequestrati i segnali di una marginalizzazione o peggio di un (ennesimo) intento di delegittimazione della magistratura, mentre va ribadita *a contrario* l’esaltazione partecipativa di quest’ultima nei momenti effettivamente cruciali e negli snodi più sensibili del relativo *iter amministrativo-gestionale*.

VI - Convincono appieno le obiezioni avanzate dall'on. Lumia e riportate poi nel documento Lumia-Sinisi-Ceremigna-Zancan circa la rivisitazione della disciplina concernente il potere di proposta di prevenzione antimafia, oggi distribuito in modo diffuso tra tutte le Procure circondariali del Paese e che va invece più opportunamente concentrato nelle prerogative specializzanti delle DDA.

Appare del tutto condivisibile, infatti, “completare” la visione specifica e strategica propria delle direzioni distrettuali antimafia, attribuendo loro la titolarità in via esclusiva dell’azione di prevenzione nei confronti della criminalità mafiosa. E tanto più acconcia risulterà la proposta modifica dell’art. 3, comma 1, lett. a) del testo del ddl se si riflette sul fatto - rettamente messo in evidenza in sede di rilievo critico - che l’attuale parallelismo applicativo (tra DDA titolari delle indagini antimafia e Procure circ.li titolari dell’azione di prevenzione) è idoneo a creare disarmonie collaborative e ad innescare, talvolta, anche disguidi operativi del tutto perniciosi all’azione di contrasto antimafia globalmente intesa.

A tale condivisa obiezione si aggiunge l’altrettanto coerente impulso ad omologare i poteri e le attribuzioni della DNA alla stessa stregua di quelli assegnatile per legge ai sensi dell’art. 371-*bis* c.p.p. .

Parimenti opportuna appare, inoltre - così come prospettato nel corso del dibattito in Commissione - l’estensione dell’ambito applicativo della normativa in tema di prevenzione patrimoniale a tutti i delitti contemplati all’art. 51 comma 3-*bis* c.p.p.; ovvero, invero, ormai pacificamente riproduttivo dell’area criminale alla quale il codice ed alcune leggi speciali riservano un sistema processuale diversificato (c.d. “doppio binario”).

Estendere in tal modo l’operatività delle misure ablative consentirebbe di attingere gli illeciti arricchimenti anche presso le c.d. “zone grigie”, ossia l’area della contiguità mafiosa che trae, anche indirettamente, profitto dalle attività illecite dell’organizzazione mafiosa.

L'esigenza di razionalizzare meglio e più ampiamente le *chances* di aggressione reale nei confronti della criminalità organizzata è stata peraltro specificamente segnalata anche dal sen. Bobbio e da "Libera".

Sul piano sistematico, inoltre, l'esigenza di una espressione normativa chiara sui possibili casi di ablazione patrimoniale antimafia avrebbe anche il pregio di mettere ordine in una frammentaria legislazione che, oltre alla normativa generale di cui alla L. n. 575/65, annovera altri casi di prevenzione patrimoniale qual'è quello della "confusa" previsione dell'art. 14 L. n. 55/90, più volte interpolata da novelle succedutesi negli anni 1992, 1996 e 2003.

Nella rivisitazione generale del sistema normativo dei sequestri vanno tuttavia mantenute ferme, per la peculiarità delle loro discipline, le eccezioni concernenti i tabacchi, gli stupefacenti e le armi di cui al comma 2 dell'art. 1 del disegno di legge.

Qualche perplessità desta invece l'invito, anch'esso oggetto di specifico rilievo, a formalizzare nel testo legislativo, senza null'altro prevedere, il principio di obbligatorietà dell'azione di prevenzione.

Com'è noto, la necessaria attivazione dell'azione attiene, per dettato costituzionale (art. 112 Cost.), al processo penale. Ciò non vuol dire che l'iniziativa di prevenzione non sia altrettanto doverosa allorquando gli estremi di pericolosità del soggetto siano così evidenti da imporre l'attivazione. Tuttavia, inaugurarne *sic et simpliciter* l'obbligatorietà per legge significherebbe, al momento, introdurre un principio "nudo", monco di un sottosistema normativo atto a prevedere la possibilità di un'archiviazione *ante iudicium* e a contemplare tutti quei meccanismi procedurali, di controllo anche surrogatorio, compatibili col regime che si vuol delineare.

In linea di principio convince, di contro, la ventilata integrazione degli strumenti d'indagine a disposizione delle Procure; in particolare il prospettato accesso alle intercettazioni telefoniche ed ambientali al fine di individuare i cespiti patrimoniali "infetti". In concreto occorrerà però ben disciplinarne i termini di utilizzazione, escludendo che i loro esiti possano valere a fini d'indagine penale e salvaguardando pur sempre i diritti dei terzi indebitamente coinvolti nei servizi d'ascolto. Al riguardo, stante la notoria onerosità di tali strumenti anche in relazione al prevedibilissimo diffuso uso

che ne discenderebbe, potrebbe pensarsi ad una copertura finanziaria dei costi, attingendo ai patrimoni acquisiti grazie a tali servizi.

VII - Il documento Lumia-Sinisi-Ceremigna-Zancan individua inoltre, quale punto fortemente critico, la previsione di una disciplina della revisione che non tiene conto dell'effettivo interesse di chi possa proporla, lasciando in tal guisa pericolosamente aperta - con la troppo generica legittimazione figurante nel testo del ddl - la via ad una possibile denegata retrocessione dei beni al mafioso attinto dalla confisca.

Su fini analoghi si pone il documento di "Libera", lamentando, per altro verso, l'assenza nell'ordito normativo di una disciplina che, in caso di revoca, tenga fermo e stabile il sequestro fino al provvedimento definitivo della cassazione; così come - osserva sempre "Libera" - occorre prestare somma attenzione all'eventualità che la revoca intercetti il bene allorquando esso risulti già destinato ad un uso sociale.

Entrambe le obiezioni appaiono invero pienamente condivisibili.

E così, come pare senz'altro rispondente a criteri di certezza attendere il definitivo pronunciamento sulla revoca del sequestro onde evitare perniciose e potenzialmente irreversibili restituzioni *ante tempus*, parimenti meritevole di più incisiva specificazione è la previsione - invero pericolosamente generica - della lett. m), comma 1 dell'art. 3 (interventi correttivi) del ddl per quanto riguarda la problematica della revisione. Occorre allora senz'altro restringere l'interesse del potenziale ricorrente, riqualificando la terminologia utilizzata ("chiunque ne abbia interesse") con una formula più intensa del tipo "chiunque ne abbia un interesse giuridicamente accertato, attuale e meritevole di tutela".

Sul problema, poi, dell'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento del provvedimento rispetto a quelli accertati con una sentenza penale passata in giudicato, altro non si è fatto che far transitare la medesima formula presente nel codice di procedura penale in tema di revisione di sentenze di condanna.

Ciò che qui occorre puntualizzare - e, se del caso, se ne farà oggetto di discussione in sede di lavori d'aula nell'iter legislativo di approvazione della riforma - è che la pretesa inconciliabilità non riguarda la responsabilità penale del soggetto bensì, come pare corretto interpretare, la liceità della possidenza dei beni oggetto di ablazione.

Sia in caso di revoca che di revisione, nel maggior rigore auspicato, sembra tuttavia corretto, tutte le volte che ciò sia possibile (ed al riguardo occorrerà riflettere meglio sui rapporti che possano intercorrere tra “rientro” del bene e già avvenuta sua destinazione a fini sociali), ripristinare il possesso in capo al titolare indebitamente espropriato, apparente incostituzionale riservare a costui soltanto un ristoro economico pari al *tantundem* del valore di quel bene.

VIII - Conformemente ai rilievi provenienti da “Libera”, la distruzione del bene va ritenuta l’ *extrema ratio* e in tal senso può disporsi che essa possa conseguire solo e comunque allorquando nessuno dei soggetti interessati sia disponibile ad acquisire il bene. Così come altrettanto giustificata deve scorgersi una possibile distruzione del bene allorché la sua “identità” non sia legittima (opportunamente si ricorrerà alla distruzione, cita ad esempio “Libera”, quando l’immobile sia stato costruito abusivamente ed esso non sia in nessun modo sanabile).

Va rammentato che la procedura deliberativa di distruzione contempla una partecipazione complessa che vede rimessa al Comitato provinciale la decisione della distruzione/demolizione e all’Agenzia del demanio il compito di adottare tale decisione. Quanto all’asserito difetto, segnalato dall’on. Sinisi, di una disciplina puntuale delle possibilità di distruzione dei beni in relazione alle finalità pubbliche da considerare, merita qui rilevare che l’enunciazione del principio di eccezionale residualità della distruzione, contemplato alla lett. i), comma 1 dell’art. 3 del ddl ed ulteriormente riconsiderato sulla scorta dei rilievi come sopra condivisi, darà agio ad una più che completa e puntuale disciplina di dettaglio in seno ai decreti che seguiranno alla presente legge delega (come peraltro dal ddl espressamente annunciato al n. 5, lett. e), comma 1 dell’art. 2 nonché alla lett. i), comma 1 dell’art. 3).

IX - Ulteriori critiche sono state indirizzate verso la previsione del divieto di vendita dei beni immobili definitivamente confiscati; in particolare - ha sostenuto “Libera” - l’assoluzza del divieto va ricondotta in un ambito di estremo rigore, evitando formule vaghe e “aperte”, suscettibili di dotare le organizzazioni criminali di salvacondotti legali per conseguire il rientro dei beni sottratti. Al riguardo, al pari dei suggerimenti

concernenti l’ipotesi della distruzione, si prospetta il riconoscimento, in alternativa, di un indennizzo esclusivamente per la tutela dei terzi di buona fede e si invita, al contempo, a riflettere sui “tempi” di trascrizione dei provvedimenti di vincolo (sequestro e confisca) onde evitare che la vendita possa sopraggiungere nelle more di tali adempimenti.

Orbene, sul punto ben vengano i suggerimenti, specie se mossi dal nobile intento di scongiurare in ogni modo che la mafia si riappropri dei beni ad essa sottratti, ma, al pari di tale supremo interesse, va ugualmente considerato quello dei terzi di buona fede che, a nostro fermo avviso, non può che doversi mantenere in ogni caso immune da forme surrogatorie di ristoro che non siano parametrate fedelmente al pregiudizio economico (e morale) sofferto.

Sicchè, è parso ai compilatori del ddl - e decisamente pare a chi scrive - che la previsione in parola, pur contemplando un divieto di carattere generalizzato, debba mantenere aperta la possibilità che alla vendita possa giungersi nell’esclusivo interesse dei terzi di buona fede.

In ogni caso, anche in ordine alla tutela dei comproprietari di buona fede di beni caduti in sequestro o confisca, si concorda pienamente sul fatto che debba essere meglio dettagliato il concetto di “buona fede”, completandolo anche terminologicamente - nel testo del punto 6 della lett. e), comma 1 dell’art. 2 e così pure della lett. h), comma 1 dell’art. 3 - con un attributo di maggior rigore quale, ad esempio, il riferimento ad una “buona fede evidente ed accertata”.

Ulteriore clausola di salvezza rispetto al divieto di vendita è poi riferibile alla “tutela del compendio aziendale” confiscato, apparendo evidente a tutti che, in una corretta e proficua gestione aziendale, debba riconoscersi anche la possibilità di alienare beni che ne facciano parte. Si tratta ovviamente di una vendita “utile” e, come tale, andrà ponderata all’interno dei meccanismi di controllo e di tutela che il ddl assegna al legislatore delegato.

Tuttavia, può fin d’ora concordarsi su un possibile ritocco, a fini di maggior chiarezza, del testo normativo, precisando che il divieto ovviamente attenga ai beni immobili confiscati allorquando gli stessi non siano stati già assegnati e che la vendita, dunque, possa intervenire successivamente previo interpello del Comitato provinciale.

Sempre con riguardo ai rischi che la vendita sprigionerebbe sul possibile “rientro” del bene all’organizzazione, merita seguito il rilievo avanzato da “Libera” circa la previsione che la vendita non abbia luogo nel caso di parallela procedura concorsuale.

Può disporsi all’uopo che dette procedure restino quindi sospese fino all’esito definitivo del procedimento di prevenzione patrimoniale. Su tale punto la delega espressa alla lett. n), comma 1 dell’art. 3 è sufficientemente esplicita e darà spazio per la regolamentazione di dettaglio sollecitata.

X - Quanto ai Comitati e al loro funzionamento, anch’essi fatti oggetto di proficua analisi critica da parte soprattutto di “Libera”, essendo essi destinati all’assegnazione e destinazione del bene, sembra opportuno prevedere che, all’interno del meccanismo di funzionamento, sia previsto un momento consultivo nei riguardi dei rappresentanti degli enti locali interessati nonché dell’area dell’associazionismo e della cooperazione sociale. Diversamente dal suggerimento di “Libera” che ne vorrebbe una partecipazione istituzionale all’interno del Comitato, può ipotizzarsi un analogo interpello del giudice della prevenzione, pur tenendo conto che l’organo già contiene nella sua composizione un’importante articolazione dell’A.G. qual’è il Procuratore distrettuale antimafia territorialmente competente.

Inoltre, non appare incongruo ipotizzare anche un più pregnante controllo dell’attività di gestione dell’Agenzia del demanio da parte del Comitato, stante la caratura istituzionale “alta” di quest’ultimo, al cui interno figura, oltre la citata A.G., anche il Prefetto che lo presiede.

XI - I colleghi senatori Florino e Zancan hanno posto l’accento sulle lungaggini del procedimento di prevenzione, prospettando rispettivamente la praticabilità di un’accelerazione dei tempi intercorrenti tra sequestro e confisca e l’introduzione di un termine prescrizionale *in subiecta materia*. Altresì l’on. Sinisi ha invitato a riflettere sull’intervallo intercorrente tra i due provvedimenti ablativi. “Libera” ha poi evidenziato la necessità di introdurre un termine di decadenza dell’efficacia del sequestro specificamente per il giudizio d’appello.

Sul punto va osservato che già la legge n. 575/65 in vigore (art. 2-*ter*, comma 3) prevede il termine di un anno, prorogabile fino al doppio, entro il quale al sequestro deve seguire necessariamente il provvedimento di confisca. Nella prassi applicativa, poi, detto termine è già considerato alquanto stringente e, se si considera l'entità e la complessità dei cespiti patrimoniali e dei conseguenti procedimenti, specie nel mezzogiorno d'Italia, apparirebbe invero oltremodo oneroso ridurne ulteriormente la durata. Piuttosto che l'auspicata accelerazione del rito, pena ne sarebbe la decadenza indiscriminata dei provvedimenti di sequestro.

Altrettanto inappropriato sarebbe introdurre forme di prescrizione in materia preventionale e non perché si è convinti che nel Paese non vi siano aree di indolente, se non addirittura mancante, conduzione dei procedimenti di prevenzione. Ciò che va invece ragionevolmente ponderato è il rischio che strettoie normative sui tempi del rito possano vanificare restrizioni reali in pregiudizio della criminalità mafiosa che verrebbe così a lucrare ingiustificati e facili "rientri" del proprio patrimonio.

XII - Assai più delicato e denso di inferenze giuridico-sociali è il punto - agitato dal sen. Zancan - circa la possibilità, in caso di decesso del proposto, di far proseguire il procedimento di prevenzione per i soli aspetti patrimoniali, a condizione però che, nei confronti del medesimo soggetto, sia intervenuta una pronuncia di merito sulla sua pericolosità.

La questione non è di poco momento ed essa, anzi, ha costituito materia e spunto per persistenti diatribe giurisprudenziali, invero mai risolte neppure di seguito all'intervento di pronunce delle Sezioni Unite (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 18/1996, Simonelli).

Il ddl in esame tenta una via risolutiva, ispirandosi al principio secondo cui, con le prevenzione reale, s'intende colpire ricchezze inquinate all'origine, così che il bene finisce con l'essere uno strumento di sviluppo dell'organizzazione mafiosa, dei suoi membri e, quindi, pericoloso *ex se*; l'azione di contrasto deve pertanto incentrarsi sul bene, pur collegato al soggetto.

Alla luce dei suddetti criteri - peraltro assunti *in toto* in una tra le ultime decisioni della S.C. per l'appunto in tema di avvenuto decesso del proposto nelle more del

procedimento d'appello (Cass. Sez. II, n. 1995/2005, Bruno) - torna comprensibile ed assai giustificabile la previsione della lett. e), comma 1 dell'art. 3 del ddl, laddove, nel dettare interventi correttivi alla disciplina esistente, si afferma che "in caso di morte del proposto, il giudizio per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali prosegue nei confronti degli eredi e legatari".

Peraltro tale previsione, lungi dal disincagliare del tutto il giudizio sui beni da quello sulle persone - la prosecuzione disgiunta è infatti pur sempre collegata ad un giudizio sulla "mafiosità" di chi ne abbia la disponibilità, valutata all'epoca di acquisizione dei beni (cfr. al riguardo la disposizione complementare di cui alla lett. b), comma 1 dell'art. 3) - ha il pregio di non esigere una pronuncia formale, prodromica, attinente alla pericolosità del soggetto, quale invece il collega Zancan vorrebbe introdurre.

XIII - Sulle problematiche legate alla sottrazione di beni vigila il prefetto, che ha il potere di tutelarli e di evitarne la vandalizzazione e l'alienazione.

Ha ragione l'on. Sinisi quando rileva l'assenza di sistemi pratici ed economici per sopperire alla "devastazione" dei beni da parte dei criminali obbligati al rilascio. Ai fondi comunitari del PON Sicurezza, cui finora si è fatto ricorso, potranno aggiungersi, ed eventualmente anche sostituirsi, dotazioni specifiche al cui studio può senz'altro rinvciarsi in sede di decretazione delegata.

Quanto al mutamento della destinazione urbanistica o d'uso del bene, che il ddl consente al prefetto su *input* dell'Agenzia del demanio (lett. e), n. 1, comma 1 dell'art. 2), va espressa piena consonanza al suggerimento proveniente da "Libera" e dal sen. Bobbio.

Occorre infatti correggere la legge per quanto attiene tale aspetto: il mutamento di destinazione non può avvenire in effetti che dopo la confisca definitiva perché in caso di revoca del sequestro il destinatario ha diritto ad ottenere il bene nella destinazione originaria. Di ciò occorrerà tenere conto in concreto, eliminando il principio "sequestrato" al n. 1, lett. e, comma 1 dell'art. 2 del ddl.

XIV - Per ciò che concerne la problematica sollevata dall'on. Sinisi sull'art. 2 lett. h) - ossia sulla soddisfazione in prededuzione dei debiti contratti con le istituzioni creditizie -

si tratta soltanto di debiti contratti e garantiti dallo Stato per la gestione delle imprese, la riattivazione e il completamento di impianti nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. Si tratta invero di crediti accesi esclusivamente per tale fine e quindi successivamente al momento del sequestro, proprio per mantenere il bene nel migliore stato possibile, sia per consegnarlo al titolare, se sarà il caso, sia per farlo pervenire alla mano pubblica e quindi agli enti locali, alle cooperative sociali, nello stato migliore. Altro non sono, dunque, che una serie di crediti che vengono accesi successivamente e che si ritiene opportuno vengano comunque soddisfatti in prededuzione, trattandosi di crediti in accrescimento o mantenimento conservativo del bene. E' quindi del tutto aliena qualsivoglia forma di favore verso le banche per quanto riguarda la vicenda creditizia; anzi, sotto questo profilo è prevista una valutazione di tutta la problematica creditizia, ossia della buona fede e del fondamento dell'accensione dei crediti, dell'erogazione di mutui, con l'assoluta tutela dei terzi di buona fede ma con la possibilità del venir meno per annullamento di tutti quei crediti che evidentemente sono stati accesi per ottenere denaro liquido o comunque per evitare la possibilità che tali beni possano essere in ogni caso frutti adeguatamente dall'ente locale, dalle cooperative sociali, a causa degli importi che gravano su di loro.

La garanzia stabilita per legge in capo allo Stato (lett. h), comma 1 dell'art. 2) sui debiti contratti con gli istituti creditizi non può né deve stupire - come invece sostenuto dal sen. Florino - dal momento che essa appare l'unico strumento valido per assicurare la miglior tranquillità di gestione di cespiti notoriamente privi di "favore" bancario ai fini dei finanziamenti necessari per la loro gestione.

Un disagio che nasce nella prassi applicativa è poi quello, segnalato da "Libera", del mancato accesso, da parte delle cooperative sociali e delle associazioni impegnate nella gestione di beni immobili confiscati, agli strumenti creditizi e finanziari di sostegno per le attività svolte. Si soggiunge al riguardo che la concessione del bene in comodato d'uso gratuito non costituisce, infatti, un titolo sufficiente per avvalersi dei finanziamenti previsti dal sistema creditizio. Utile soluzione - suggerisce "Libera" - potrebbe essere quella di prevedere un comma aggiuntivo all'art. 2, limitato alle imprese a ai beni

aziendali, attraverso il quale istituire anche un fondo di garanzia *ad hoc* pure per i beni immobili non aziendali, affidati ai soggetti previsti dalla legge n. 109/96.

Il rilievo è meritevole di attenzione; occorre infatti ipotizzare una situazione di maggiore stabilizzazione nei confronti dei soggetti che a vario titolo potranno in generale utilizzare i beni affinché siano messi in grado di programmare le loro attività. Stabilizzare potrebbe, ad esempio, volere significare che detti beni, per legge, possano essere attribuiti con contratti di locazione, di cessione, di comodato o altro che abbiano almeno una durata minima garantita (decennale?), in modo da evitare condizioni di scarsa programmazione delle attività ad essi collegate.

L'esigenza di accelerare al massimo l'intervallo tra confisca e acquisizione dei beni da parte degli enti destinatari (sen. Florino) ed estendere l'ambito dei concessionari, quali le o.n.l.u.s. e le associazioni di promozione sociale ("Libera"), merita vivo interesse.

Su entrambi i punti, invero, l'ampio respiro della delega autorizza senz'altro a potere legiferare in sede di decretazione secondo indicazioni che ulteriormente potranno aggiungersi alle odierne.

Anche in ordine, poi, ad aspetti di dettaglio sollevati dall'on. Sinisi e da "Libera", concernenti:

- l'assenza di una disciplina sulla accessione civilistica con riguardo ai beni confiscati;
- l'assenza della possibilità di condono fiscale per i beni ablati nonché di una "fiscalità di vantaggio" nei confronti dello Stato che riavvia un'azienda sequestrata e confiscata;
- la incomprensibile limitazione della tutela alla sola parte civile costituita nel processo penale e non invece estesa anche alla medesima vittima che sceglie di adire la parallela via dell'azione civile;
- l'esigenza di maggiore trasparenza nella gestione e destinazione dei proventi derivanti dai beni confiscati;
- una migliore specificazione di criteri e modalità di revoca dell'assegnazione e della destinazione e le eventuali possibilità di ricorso;
- l'esigenza che regolamenti comunali prevedano bandi pubblici per l'assegnazione;

- la previsione di nuovi schemi contrattuali di comodato gratuito che riconoscano, ad esempio, gli interventi migliorativi effettuati dai soggetti cui è affidata la gestione del bene;

la delega è in grado di consentire un congruo e condiviso sviluppo nella successiva decretazione.

In ultimo, il bisogno che lo strumento processuale contemplato all'art. 12-*sexies* della L. n. 356/92 sia reso maggiormente operativo e con risultati di concreta effettività - lo ha sostenuto "Libera" - non fa affatto difetto nell'impianto del ddl, essendo prevista, alla lett. p), comma 1 dell'art. 3, un'estensione dei principi della prevenzione a quello specifico ambito applicativo. Al riguardo, si pensi che già l'annunciato allargamento del bacino oggettivo dei delitti nel settore della prevenzione si propagherà inevitabilmente sulla disciplina dell'art. 12-*sexies*, trasformandolo, per ciò solo, in uno strumento più agile ed efficace.

XV - Di particolare rilevanza deve ritenersi il contributo conoscitivo offerto alla Commissione dal Direttore Generale dell'Agenzia del Demanio, arch. Spitz, nel corso dell'audizione del 27 settembre 2005.

All'Agenzia, infatti, sin dall'anno della sua costituzione (2001), risulta affidata la gestione dei beni confiscati.

L'ampia relazione svolta, gli analitici dati statistici allegati e i chiarimenti forniti in sede di audizione attestano l'efficacia del consistente sforzo diretto a razionalizzare l'azione dello Stato in tale settore, al fine di assicurare l'effettiva e tempestiva utilizzazione dei beni confiscati.

In particolare, i risultati raggiunti sotto il profilo organizzativo (creazione di una banca dati per la gestione delle aziende e degli immobili confiscati, programmazione con criteri manageriali delle linee guida per l'eliminazione del rilevantissimo "stock" di procedure arretrate accumulate negli anni precedenti e per una gestione non burocratica e frammentata, bensì caratterizzata da una innovativa ed efficiente visione strategica che sia in grado di "dialogare" proficuamente con il sistema delle misure di prevenzione in tutte le sue fasi) inducono a formulare un giudizio positivo

in ordine alle capacità tecniche dell’Agenzia e, quindi, alla sua piena adeguatezza a ricoprire il ruolo gestionale previsto dal D.D.L. governativo.

D’altra parte, anche nel settore della gestione dei veicoli confiscati in via amministrativa, che viene oggi svolta dall’Agenzia del Demanio in collaborazione con il Ministero dell’Interno, a fronte della catastrofica situazione determinatasi per le inadempienze della società concessionaria alla quale i servizi erano stati affidati con gara europea nel 1999 (pendenze di oltre 80.000 veicoli da gestire e oneri di custodia non corrisposti alle depositarie per più di 130 milioni di euro), si è provveduto a dare attuazione alle procedure eccezionali previste dalla legge, semplificando le procedure e abbattendo i costi di custodia.

Proprio le metodologie innovative impiegate dall’Agenzia nell’approccio al settore dei beni confiscati (partendo da un “censimento straordinario” si è giunti ad una analisi dei flussi di smaltimento delle procedure, opportunamente diversificate quanto ad oggetto – beni immobili, aziende, veicoli -, quanto a stato – beni confiscati e beni destinati -, nell’ambito di una scansione cronologica globale) hanno consentito l’emersione di profili di criticità ai quali già si è posto rimedio, ove possibile, in via amministrativa.

Ulteriori aspetti disfunzionali sono stati segnalati dall’Agenzia al legislatore: dai ritardi nella comunicazione all’Agenzia dell’emissione dei provvedimenti di confisca alle imprecisioni nella individuazione dei beni e della loro consistenza, all’inadeguatezza della figura dell’amministratore giudiziario, alla limitatezza della platea degli enti ai quali è possibile destinare i beni.

Le problematiche sollevate e le soluzioni indicate confermano la validità dell’impianto normativo del D.D.L. governativo, il cui indirizzo risponde a pieno alle esigenze prospettate.

Si pensi all’affiancamento dell’Agenzia all’Autorità giudiziaria sin dalle prime fasi del sequestro del bene al fine di garantirle un supporto tecnico qualificato e proveniente da un soggetto pubblico, già portatore di specifica professionalità, il cui incremento sia in grado di determinare un arricchimento complessivo delle capacità e delle esperienze dell’amministrazione dello Stato.

Oppure, all'ampliamento delle tipologie di Enti ai quali affidare i beni confiscati.

---o0O0o---

In conclusione dei suoi lavori la Commissione, in conformità alle finalità istituzionali, pone il presente documento all'attenzione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per contribuire all'attività di riforma legislativa della materia, auspicando che il Parlamento pervenga rapidamente all'approvazione di una legge che offra un più incisivo strumento nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata.

Documento sulle problematiche concernenti il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali.

ALLEGATI

**XIV Legislatura
Seduta del 19 ottobre 2005**

PAGINA BIANCA

DOC. N. 1657

consegnata dall'inch. Spata
Roma, 27/9/05



29

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale



**Relazione sullo stato della gestione dei beni
confiscati alla criminalità organizzata**

PAGINA BIANCA

Signor Presidente, Onorevoli Componenti della Commissione,

ringrazio Lei e la Commissione per l'opportunità che mi viene offerta di illustrare, in sintesi, le attività svolte dall'Agenzia del Demanio in merito ai beni confiscati alla criminalità organizzata, prendendo spunto dalla conclusione di un “censimento straordinario” effettuato nei mesi scorsi e finalizzato all'elaborazione di strategie di gestione innovative.

Le attività di gestione dei beni confiscati, infatti, sono una parte importante e molto delicata della missione affidata all'Agenzia fin dal 2001, anno della sua costituzione. La missione dell'Agenzia è quella di razionalizzare e valorizzare l'impiego dei beni immobili dello Stato, utilizzando criteri di mercato nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi e modalità imprenditoriali nei programmi di vendita, di provvista, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili.

La costituzione dell'Agenzia ha introdotto in tutti i settori di sua competenza, e dunque anche nella gestione dei beni confiscati, fattori di dinamismo e un approccio di tipo manageriale, orientato a una gestione per progetti e al raggiungimento di risultati. Questo approccio è ora esaltato dalla trasformazione, con avvio operativo dal 1 gennaio 2004, dell'Agenzia in ente pubblico economico che ha permesso di avere a disposizione l'autonomia gestionale e tutte le leve organizzative con cui attuare al meglio la missione istituzionale, avvicinandola, negli strumenti operativi, ad un soggetto di diritto privato. A completamento delle azioni svolte nei 3 anni precedenti, nell'ultimo biennio si è potuta attivare una grande opera di cambiamento attraverso la profonda revisione del modello organizzativo, la razionalizzazione dei processi operativi e la progressiva crescita della professionalità, flessibilità, responsabilizzazione e managerialità.

Anche l'impegno ad affrontare il settore dei beni confiscati ha avuto una progressiva accelerazione. Ad aggiustamenti di carattere strutturale ed organizzativo, si è infatti accompagnato un rilevante sforzo per la costruzione di una apposita banca dati per la gestione delle aziende e

degli immobili confiscati, strumento indispensabile per una visione d'insieme e per la formulazione di strategie coerenti con gli obiettivi delle misure di prevenzione patrimoniale.

Come è noto, la legge affida all'Agenzia del demanio la gestione dei beni dopo la confisca definitiva ed in vista della loro destinazione alle specifiche finalità, tassativamente indicate dalla legge stessa. Nonostante la diversità di questa missione rispetto agli altri compiti, l'impegno e la determinazione nel perseguitamento degli obiettivi di legge sono stati fin dall'inizio elevati, non meno di quelli profusi per le altre attività "core". Forte è, infatti, la consapevolezza del significato civile e sociale di questa funzione, che supera dimensioni strettamente imprenditoriali ed aziendalistiche, per assumere valenze, anche simboliche, nel contrasto della criminalità mafiosa e nella riaffermazione della presenza e del ruolo dello Stato.

I risultati finora raggiunti, pur se rilevanti, non sono risolutivi, anche a causa del peso dello "stock" di arretrato accumulato negli anni precedenti. Abbiamo perciò programmato un'ulteriore azione di vasto respiro, ma concentrata nel tempo, per la messa a punto di un modello operativo che risolva le principali criticità della gestione. La fase attuale vede quindi il lancio di un progetto che muove su diversi piani:

- in primo luogo, un programma straordinario per la eliminazione dello "stock" tuttora inespresso;
- in secondo luogo, la definizione di linee guida per la gestione, orientate da una visione strategica, innovativa e complessiva piuttosto che da un approccio burocratico e parcellizzato;
- infine, il riassetto del modello organizzativo e dei processi, anche in funzione del loro miglior inserimento nel macro-processo delle misure di prevenzione patrimoniale.

Su tali premesse, questa relazione intende innanzitutto condividere con la Commissione il quadro articolato di dati ed informazioni per come emerge attualmente nell'ottica di chi cura la fase della assegnazione dei beni

confiscati. A tal fine, abbiamo predisposto una serie di tabelle illustrate della situazione in essere su cui si basa la mia esposizione. Naturalmente, l'Agenzia è disponibile a soddisfare eventuali altre esigenze informative che dovessero emergere da parte della Commissione, anche effettuando ulteriori elaborazioni mirate.

Intendo poi illustrare alla Commissione le linee guida e le principali iniziative per la realizzazione del progetto cui ho già accennato.

Nel corso della relazione, emergeranno, infine, profili di criticità sui quali l'Agenzia non può incidere autonomamente e per i quali tuttavia intende offrire spunti di riflessione. L'attenzione sarà focalizzata specificamente sulle fasi di competenza dell'Agenzia, ma non potrà essere limitata esclusivamente ad esse, trattandosi di un macro processo, quello delle misure di prevenzione patrimoniali, nel quale le varie fasi sono strettamente interconnesse e influiscono in modo cumulativo sul raggiungimento dei risultati.

L'orizzonte temporale considerato da questa relazione parte dal 1 gennaio 2001, data di costituzione dell'Agenzia. Sembra peraltro indispensabile premettere un quadro complessivo sull'intero periodo di applicazione delle misure patrimoniali di prevenzione che potrà fornire utili elementi per l'individuazione degli andamenti generali della gestione e delle sue criticità.

Per quanto riguarda gli immobili, dalle risultanze della banca dati dell'Agenzia emerge che dal 1983 ad oggi, sono stati confiscati 6.556 beni di cui 2.962 sono stati destinati. L'84% degli immobili confiscati è localizzato in Sicilia, Calabria, Campania e Puglia con una netta prevalenza della prima regione. Le percentuali relative ai beni destinati per regione sono tuttavia inferiori al trend delle confische determinando così un più forte accumulo dello "stock" di immobili non destinati.

Analizzando l'andamento anno per anno delle confische definitive, si può rilevare che nei primi dieci anni esse hanno riguardato solo un limitato

quantitativo di beni (624). È a partire dal 1993 che si registra un progressivo incremento delle confische che si attestano, nel secondo quinquennio degli anni novanta, in media sui 400 immobili per anno, per raggiungere il picco di circa 1.000 unità nel 2000 e nel 2001. Dal 2002, l'andamento ritorna ai valori precedenti.

Per quanto riguarda invece le destinazioni effettuate, il relativo flusso evidenzia un diverso andamento. Fino al 1997, infatti, i beni destinati ammontano nel totale ad appena 146, il che ovviamente determina l'accumulo di uno "stock" di arretrato. Dal 1998 al 2000 si assiste ad una progressiva accelerazione del flusso di smaltimento: i beni destinati raddoppiano di anno in anno, fino a raggiungere, a partire dal 2000, valori sostanzialmente costanti attorno alle quattro/cinquecento unità per anno. E' opportuno rilevare che, nel complesso, gli immobili destinati nel periodo 2001-2005 assommano a 2.083. Ciò significa che il 70% delle destinazioni è stato effettuato nei 5 anni di gestione dell'Agenzia, rispetto al 30% effettuato nei 15 anni precedenti.

In conseguenza degli andamenti fin qui descritti, fino al 2002 si è accumulato un crescente "stock" di arretrato: in quell'anno si registra un picco massimo di quasi 4.000 unità.

È importante sottolineare che l'incremento del "magazzino" registrato nel biennio 2001-2002 è l'effetto dell'impennata dei provvedimenti definitivi di confisca emanati nel 2000 e nel 2001 dalla autorità giudiziaria, pur in presenza di una sostenuta attività di smaltimento dell'arretrato posta in atto dall'Agenzia. Ad ogni modo, è solo con il 2003 che il trend si inverte e si comincia a registrare una diminuzione graduale dello "stock", riducendosi per ciascun anno di più di 100 unità le pratiche ancora in evase a fine esercizio.

Il peso dello "stock" di arretrati accumulato negli anni precedenti la costituzione dell'Agenzia ha complicato in modo assai rilevante la gestione ordinaria, in quanto l'esistenza di situazioni che risalgono indietro nel

tempo ha richiesto, e continua a richiedere, uno sforzo supplementare sia per la ricostruzione dei dati informativi sia per la conservazione dei beni.

Passando ad un approfondimento sulle destinazioni effettuate nel quinquennio 2001-2005, si rileva che prevalgono nettamente quelle ad uso abitativo, nonché i terreni.

Sul complesso dei beni destinati l'89% è stato trasferito al patrimonio dei Comuni per fini istituzionali o sociali e la restante parte è rimasta allo Stato per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile.

I Comuni hanno privilegiato finalità socioassistenziali. In 130 casi appartamenti o fabbricati sono stati concessi ad associazioni.

I 214 immobili che restano nel patrimonio dello Stato sono stati utilizzati in netta prevalenza per alloggi di servizio e per finalità di ordine pubblico.

Passando ad un altro profilo, dei 2.083 beni destinati dall'Agenzia, la grande maggioranza riguarda beni confiscati prima del 2001 e solo il 29% si riferisce a beni confiscati nel quinquennio. Sempre per i beni destinati nel quinquennio, dalle elaborazioni sui tempi intercorsi tra la data di confisca definitiva ed il decreto di destinazione, risulta che in soli cinque casi è stato possibile concludere la procedura entro 180 giorni.

Resta ora da approfondire la descrizione dello "stock" di magazzino" degli immobili.

I beni immobili da considerare sono 3.220, dislocati per il 50% in Sicilia, per il 15% in Calabria, per il 14% in Campania, per il 7% in Puglia e per quote significative nel Lazio e nella Lombardia.

Nel censimento effettuato sono stati così identificati più di 350 complessi, nei quali sono raggruppate circa 1.600 unità immobiliari.

Dai dati sulla ripartizione per comune, si può rilevare che nel solo comune di Palermo è concentrato il 25% degli immobili da destinare.

Analizzandone le caratteristiche, spiccano, per la tipologia, 352 appartamenti e, per il valore, una struttura industriale ed un albergo.

Il secondo comune nella graduatoria è Motta S. Anastasia con 222 unità immobiliari, di cui 205 sono accorpate in un unico complesso residenziale di Sigonella.

Tornando ai dati su base nazionale, dall'analisi per tipologia si conferma che, nella maggior parte dei casi, si tratta di appartamenti con o senza pertinenze, ma è rilevante anche la quota dei terreni agricoli (27%) e delle unità immobiliari con destinazione d'uso commerciale (10%).

Su un altro versante, l'analisi per periodo di confisca è particolarmente rilevante ai fini della individuazione delle cause che hanno generato lo "stock" di inespresso e delle strategie da adottare per il suo smaltimento.

Mi concentrerò in particolare sulla quota del 44% del patrimonio attualmente gestito costituita dai beni confiscati prima del 2001.

Questa massa di beni (1.407 unità immobiliari) trova considerevoli ostacoli nello sviluppo della procedura di assegnazione come anche evidenziato nella recente relazione della Corte dei Conti. L'Agenzia ha avviato in proposito un piano straordinario di intervento per il rapido abbattimento di tale "stock". Il piano punta, in primo luogo, ad individuare i casi per i quali procedure giudiziarie o fallimentari in corso richiedono una formale sospensione dell'iter di destinazione. Sono stati già individuati 61 casi, mentre per un'altra ottantina di casi i beni sono stati provvisoriamente consegnati o sono beni strumentali all'esercizio di attività produttive, che in parte vanno gestiti unitamente alle aziende confiscate e in parte possono continuare ad essere locati con procedure simili a quelli di beni aziendali. Con una prima conseguenza, che lo "stock" inespresso effettivamente da gestire si riduce almeno del 10%.

Ad ogni modo, al netto di tali situazioni, restano le difficoltà legate a tre fattori costituiti dai gravami ipotecari, dalle comproprietà e dalle occupazioni degli immobili da destinare.

Di fatto, nel 25% dei casi sono stati rilevati mutui, ipoteche e altri gravami che comportano in genere una riluttanza da parte dei possibili destinatari alla loro presa in carico.

Nel 6% dei casi i beni risultano confiscati solo pro-quota, il che comporta la necessità preliminare di gestire, anche in via giudiziaria, lo scioglimento della comunione.

Nel 35% dei casi le unità immobiliari risultano occupate: per la metà di tali immobili, l'occupazione è abusiva, mentre negli altri casi sorgono comunque contestazioni perché l'immobile costituisce l'abitazione del prevenuto o dei suoi familiari ovvero perché esiste contratto di locazione stipulato prima della confisca. L'Agenzia si trova nella necessità di provvedere allo sfratto amministrativo e alle procedure di sgombero coattivo, caricandosi di responsabilità suppletive che sconfinano nel campo della tutela dell'ordine pubblico.

Nel piano straordinario di smaltimento, l'Agenzia focalizzerà il proprio impegno sulla celere destinazione della residua massa di beni costituita almeno da 400 unità immobiliari, il cui iter è in molti casi avanzato, ma è ostacolato, in altri, da difficoltà derivanti dalla effettiva idoneità dei beni a soddisfare le esigenze dei destinatari, per esempio, per la consistenza, la localizzazione o lo stato di conservazione.

E' indubbio che permarrà uno "stock" di "arretrati" difficilmente smaltibili, per il quale è indispensabile sancire, anche solo in via amministrativa, l'accertamento della impossibilità di destinarli, fermo restando l'impegno dell'Agenzia ad assicurarne lo stato di conservazione e a destinare eventuali frutti per le finalità di legge.

Posso aggiungere che anche per gli immobili confiscati nel periodo 2001/2003, che pure costituiscono una quota rilevante (40%) dello "stock" di magazzino, si registrano le stesse situazioni fin qui evidenziate. C'è solo da ricordare che il volume del magazzino è in questo caso fortemente influenzato dal picco di confische definitive del biennio 2000-2001, il che

rende, in prospettiva, meno critico lo smaltimento dell'arretrato, grazie ad una efficace opera di programmazione.

Mi soffermerò a questo punto sulla situazione relativa alla gestione delle aziende.

Nel complesso degli anni di applicazione delle misure di prevenzione risulta che delle 671 aziende confiscate, circa il 35% è localizzato in Sicilia, ma quote significative si registrano in Campania (27%), in Lombardia (16%) e nel Lazio (11%).

Come è noto, per le aziende le possibilità di destinazione dettate dalla legge sono sostanzialmente diverse da quelle degli immobili. La linea guida è quella di verificare in primo luogo la possibilità di continuare, anche incrementando, la loro produttività in modo da garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e lo sviluppo economico del territorio in cui hanno sede.

Dall'analisi effettuata, ciò è possibile in un numero estremamente esiguo di casi, trattandosi per lo più di aziende fittizie, cioè senza alcun bene o valore economico.

Tale situazione si riflette in modo accentuato sulla gestione da parte dell'Agenzia: occorre, infatti, sviluppare complessi accertamenti anche soltanto per la loro messa in liquidazione. Solo per 227 aziende (34%) la procedura di destinazione si è conclusa. Per le restanti 444, l'Agenzia ha recentemente compiuto un'indagine di dettaglio sulle caratteristiche salienti - dati di bilancio, patrimoniali, relativi al personale impiegato, ecc. - che ha portato alla definizione del quadro delle azioni necessarie per un cospicuo abbattimento dello "stock".

Si rileva che delle 227 aziende destinate, solo per 127 sono disponibili dati relativi all'esito della procedura: 10 sono state date in affitto, 31 sono state vendute e 61 poste in liquidazione. A queste ultime vanno aggiunte 25

aziende chiuse con atto formale, per le quali cioè non è stato necessario nemmeno avviare la liquidazione in quanto già fallite.

È importante notare che il 33% (pari a 74 aziende) delle destinazioni è stato effettuato in Lombardia, mentre in Sicilia il 19%, percentuale pari alle destinazioni effettuate nel Lazio. Quota significativa è quella della Campania in cui è stato destinato il 18% del totale, pari a 41 aziende.

Per quanto riguarda le aziende che risultano ancora da destinare il 74% di queste è localizzato in due sole regioni: Sicilia (43%) e Campania (31%).

Per avviare l'intervento straordinario per l'abbattimento dello "stock", si è proceduto ad una classificazione delle 444 aziende "giacenti", basata, in primo luogo, sul loro effettivo "stato di salute".

Si è così definitivamente accertato che per 231 aziende (oltre il 50%) l'Agenzia non ha, attualmente, alcun impegno gestionale, ma esclusivamente la cura di seguire il processo di chiusura. Infatti, per 100 aziende è stata rilevata l'esistenza di una procedura concorsuale, 84 risultano già chiuse, per 41 sono già state attivate le procedure di liquidazione e in 6 casi si registrano incidenti di esecuzione o altri impedimenti giudiziari a causa dei quali è impossibile procedere a qualsiasi iniziativa gestionale.

Le restanti 213 aziende sono state classificate sulla base dello stato di attività rilevato per ciascuna: aziende attive (54), aziende inattive con patrimonio (130), aziende inattive senza patrimonio (29).

Più in particolare, sono state definite attive tutte le aziende con dipendenti. Nel caso di assenza di dipendenti, sono state considerate "attive" anche quelle aziende che hanno registrato movimenti sostanziali di bilancio. Per queste aziende, le attività dell'Agenzia sono focalizzate sulla destinazione secondo le finalità e le modalità di legge, il più rapida possibile, in quanto una gestione meramente amministrativa può portare ad un progressivo deterioramento.

Tra le 159 aziende inattive occorre operare una distinzione tra quelle con o senza patrimonio. Nel primo caso, per quanto inattive, la presenza di beni e/o altre partite da liquidare determina, ai fini della chiusura, azioni amministrative quali l'attivazione della liquidazione, la cessione delle quote di minoranza, ecc. i cui tempi possono prolungare la procedura.

Nel secondo caso, invece, sarà avviata nell'immediato una procedura di chiusura.

L'insieme delle analisi sulla gestione degli immobili e delle aziende, ha consentito di mettere a fuoco le problematiche generali e le criticità, da quelle per così dire "esterne", perché derivano dal modo in cui la fase di gestione si inserisce nel macroprocesso di applicazione delle misure di prevenzione, a quelle su cui l'Agenzia può incidere autonomamente. Quanto alle prime, mi limiterò ad alcune sottolineature su profili di particolare rilievo ai fini della gestione, rinviando per il resto alle analitiche considerazioni della recente relazione della Corte dei Conti e alle ipotesi di soluzione prospettate nel disegno di legge del Governo all'esame delle Camere, alla cui predisposizione l'Agenzia ha partecipato. Sulle criticità interne, invece, darò conto più analiticamente del programma di interventi attualmente in corso.

Buona parte dei ritardi e delle difficoltà di gestione derivano dalle modalità con cui è raccordata la fase di destinazione a quella giudiziaria: a prescindere dai non infrequenti ritardi nella comunicazione delle confische, le imprecisioni e le incompletezze nella individuazione dei beni e delle loro peculiarità, costringono l'Agenzia a defatiganti accertamenti tecnici. In alcuni casi la situazione risulta addirittura pregiudicata, quando, ad esempio, l'intempestività di taluni adempimenti formali consente, nella fase del sequestro, la sottrazione dei beni da parte dei prevenuti. È in realtà l'inadeguatezza della figura dell'amministratore giudiziario che va messa in evidenza. Manca nella legislazione attuale l'aggancio ad un centro

unificante dotato di efficaci capacità, poteri, strumenti e metodologie collaudate nell'ottica dell'intero processo delle misure di prevenzione. La proposta governativa indica una strada feconda e, cioè, l'affiancamento dell'Agenzia all'Autorità giudiziaria, fin dal momento del sequestro con specifiche responsabilità. Le conseguenze sarebbero assai rilevanti su vari piani: la collaborazione tecnica all'Autorità giudiziaria verrebbe irrobustita, perché fornita da un unico soggetto pubblico, in grado di accumulare e generalizzare specifiche esperienze e professionalità. Una visione già orientata all'utilizzazione del bene, anziché soltanto alla sua sottrazione al circuito economico della criminalità, consentirebbe inoltre di anticipare una conoscenza dei beni certificata e approfondita. Infine, un ente pubblico, dotato di una missione compatta, aumenterebbe la possibilità di attivare tutte le misure di salvaguardia per la conservazione e la valorizzazione del bene. E ciò fin dal momento del sequestro, quando più frequenti sono i tentativi di sottrarre o creare pregiudizi alla funzionalità del bene stesso.

Questo vale per gli immobili, ma anche per le aziende, dato che, come l'esperienza dimostra, la grande maggioranza di esse giungono alla confisca definitiva svuotate di capacità operativa. Naturalmente per la gestione delle aziende occorrerebbe continuare ad affidarsi a professionalità specialistiche esterne all'Agenzia; ma ciò che muterebbe significativamente è l'attribuzione della responsabilità generale in testa ad una ben individuata funzione amministrativa.

Un altro profilo da considerare è l'esigenza di allargare, ferme restando le finalità previste dalla legge, le possibilità di manovra nella definizione dei progetti di destinazione, per esempio ammettendo una gestione economica che destini i proventi a fini sociali, ovvero ampliando la platea dei destinatari, per includervi enti che possono essere coinvolti in progetti di sviluppo del territorio su versanti che vanno dalla cultura, alla ricerca e alla promozione dell'occupazione. In ogni caso, quanto agli immobili, sarebbe necessario introdurre meccanismi che, una volta verificata nei fatti l'impossibilità di destinazione dei beni, ne consenta il loro passaggio all'ordinario regime demaniale. Disposizioni specifiche andrebbero poi

messe allo studio per agevolare lo scioglimento, anche in via giudiziaria, delle comunioni, nonché per ovviare alle difficoltà che in casi di occupazione abusiva costringono l’Agenzia a farsi carico di notevoli responsabilità e per disciplinare adeguatamente la soluzione del problema dei gravami sui beni, sempre che si tratti di terzi in buona fede.

Quanto agli interventi che possono essere attuati autonomamente, l’impegno dell’Agenzia tende ad un approccio manageriale diretto al governo complessivo della materia, tramite la programmazione di obiettivi di risultato e la messa a punto degli strumenti necessari al loro effettivo raggiungimento. Costante è pure la tensione verso obiettivi di alto valore civile e l’attenzione alla economicità della gestione nel senso di un equilibrio tra oneri e vantaggi nel pubblico interesse.

Di conseguenza, l’Agenzia ha avviato un percorso che muove dal consolidamento ed affinamento della base di conoscenza. La conoscenza “organizzata” è indispensabile, infatti, non solo per le esigenze ordinarie della gestione, ma anche per la definizione di efficaci strategie di azione e per la verifica dei risultati. Opera inoltre, sul versante esterno, quale fattore di consapevolezza e di radicamento dell’impegno pubblico nella lotta alla criminalità.

Sul piano operativo, il censimento accurato dei dati rende possibile l’accorpamento dei beni in “pacchetti” omogenei, con la conseguenza di poter attuare progetti di destinazione unitari, ovvero una gestione comune delle criticità attraverso azioni generali e trattative centralizzate. A titolo di esempio, segnalo che sono già stati avviati contatti con l’ABI sullo spinoso tema dei gravami ipotecari, per individuare, insieme agli istituti creditori, percorsi che sblocchino, anche in via transattiva, iter defatiganti. Su un altro versante, la pacchettizzazione di fondi rustici potrebbe stimolare progetti di sviluppo dell’occupazione, così come i locali per uso commerciale potrebbero costituire un elemento da valorizzare nell’ambito di programmi di promozione dell’imprenditoria giovanile.

L'orientamento è allora quello di rendere sempre più consapevole ed attivo il ruolo dell'Agenzia nella gestione del processo di destinazione. L'Agenzia non si può limitare ad un ruolo di proposizione generica. Occorre invece puntare su misure di promozione e di attivazione di risorse, anche in collaborazione con enti di livello regionale o nazionale, realizzare insomma funzioni attive di stimolo, di raccordo e di alta "consulenza" per agevolare l'effettivo utilizzo dei beni confiscati. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di coinvolgere enti per la definizione di progetti integrati, che, facendo perno sulla valorizzazione del bene, coagulino molteplici apporti, cogliendo tutte le possibili opportunità nei vari campi - lavoro, cultura, ricerca, ecc.. Sul piano strategico, il metodo da adottare è quello di raccordare con la rilevazione delle esigenze che possono essere soddisfatte e i programmi dei Comuni con l'analisi della possibile evoluzione delle confische. Si tratta insomma di mettere a fuoco modelli operativi per l'incontro tra domanda e offerta, sviluppando una rete di relazioni, da coltivare in continuità.

Queste linee guida valgono sia ai fini della attuazione del piano straordinario per l'abbattimento dello "stock", che per le direttive generali della gestione a regime.

E' necessario perciò razionalizzare in un insieme organico regole omogenee, sulla diffusione generalizzata di modelli e di pratiche di eccellenza, sulla promozione di contatti con enti a livello regionale e nazionale che possano essere coinvolti in progetti integrati, sulla creazione di tavoli permanenti di lavoro nei Comuni con un elevato numero di confische, su un utilizzo spinto delle varie forme di collaborazione istituzionale.

E' evidente che per realizzare il progetto fin qui descritto, occorre anche intervenire sulla organizzazione dell'Agenzia.

Oggi l'Agenzia si articola sulla Direzione Generale, con responsabilità di indirizzo e controllo, e sulle unità territoriali di Filiale, cui è demandata la gestione operativa del patrimonio immobiliare dello Stato.

In questo modello si innesta la struttura dedicata alla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata che replica tale articolazione “centro-periferia”.

Attualmente, dei circa 800 dipendenti dell’Agenzia, 60 sono dedicati esclusivamente alla gestione dei beni confiscati, concentrati in prevalenza (50 persone) nelle strutture territoriali maggiormente interessate dal fenomeno e 10 nella Direzione Generale. A questi vanno aggiunti tutti coloro che, nelle restanti realtà territoriali, garantiscono il presidio delle attività.

Il contratto di servizio, che l’Agenzia stipula su base annuale con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, prevede, per il 2005, una remunerazione “a *forfait*” per la gestione di tutti beni confiscati pari a 9.800.000 euro, destinati in prevalenza alla copertura dei costi di gestione dei beni - veicoli confiscati compresi.

Il progetto prevede un riassetto dei compiti e della loro distribuzione tra centro e periferia, con la connessa ridefinizione dei processi operativi, anche al fine di minimizzare il rischio di chiusure e condizionamenti localistici. L’assetto più funzionale richiede che il centro sia responsabile dell’impianto dei progetti, dell’impulso e delle decisioni di portata generale per la loro attuazione, nonché del controllo sullo stato di avanzamento. E’ necessario così che il centro non solo possa avvalersi di uno staff di alta professionalità sui vari profili, ma anche che questo operi quale “task force” a supporto della periferia, con interventi diretti nelle situazioni di maggiore complessità. Dal canto loro, gli uffici periferici debbono operare soprattutto quali gangli locali di elevata capacità realizzativa degli impulsi che vengono dal centro, sviluppando in modo specifico la funzione di gestori della rete di relazioni sul territorio.

L’altro elemento strutturale nella organizzazione della gestione dei beni confiscati è costituito dall’ampia rete di amministratori (attualmente circa 335), in parte “ereditati” dalla fase giudiziaria. In proposito, si intende monitorare in modo più puntuale la loro attività ed i relativi costi, spesso

non commisurati agli obiettivi e ai risultati attesi nonché razionalizzare l'apporto esterno, limitandolo drasticamente ai casi nei quali risulta indispensabile. Di fatto, soprattutto per la gestione degli immobili, le competenze interne all'Agenzia sono tali da poter senz'altro far fronte alle esigenze, tanto che in alcuni casi si è già iniziato ad affidare agli uffici la gestione, in luogo degli amministratori

Nello scorso mese di maggio, è stato avviato un "audit" interno sui rapporti con gli amministratori, che si concluderà entro la fine del mese di ottobre. L'"audit" tende a verificare il sistema dei controlli, l'adeguatezza delle procedure e la conformità alle normative vigenti; esso si riferisce all'intero processo, dalla conferma/revoca/nomina degli amministratori, ai rapporti con la Filiale, alla gestione dei compensi e all'attività per la destinazione dei beni.

Di tale rapporto sarà trasmessa copia alla Commissione.

Al termine della mia esposizione, mi soffermerò brevemente su tre filoni di attività, collaterali rispetto a quelli fin qui trattati.

All'Agenzia è in primo luogo affidata la gestione dei veicoli confiscati in via amministrativa, per la quale sta operando, in collaborazione con il Ministero dell'interno, su due fronti. Si stanno predisponendo tutti gli strumenti necessari per l'attuazione della nuova disciplina introdotta dal D.L. 269/03, convertito con Legge 326/03. Si ricorda che tale disciplina semplifica il processo di gestione dei veicoli sequestrati e confiscati e abbatte sensibilmente i costi, soprattutto di custodia, per questi beni. Centrale è la figura del custode-acquirente, che deve essere individuato per ciascuna provincia con procedure ad evidenza pubblica. Entro la fine dell'anno, l'Agenzia chiuderà le gare a licitazione privata e, per le province in cui la gara è andata deserta, le trattative private. Contemporaneamente, saranno definite le regole di gestione del servizio e le relative modalità di monitoraggio.

A tale impegno si affianca la gestione dei veicoli già confiscati che non sono stati ancora smaltiti e di quelli che saranno confiscati prima dell'entrata a regime del nuovo sistema. Si ricorda in proposito che dal 1999 tutti i servizi furono affidati in concessione con gara europea. A causa delle reiterate inadempienze da parte della concessionaria, messa in liquidazione nel gennaio 2005, oltre agli oneri di custodia da essa non corrisposti alle depositarie (pari a più di 130 milioni di euro), sono rimasti da gestire, a fine 2004, più di 80.000 veicoli.

Per fronteggiare questo numero ingente, a cui vanno aggiunti i 15.000 veicoli che si stima verranno confiscati nel 2005, sono state attuate le procedure eccezionali previste dalla legge: attivazione delle apposite Commissioni prefettizie e stipula di una convenzione tipo tra Agenzia ed operatori a livello provinciale per la gestione di un servizio, rapido e poco oneroso, di alienazione, ai fini della rottamazione, dei veicoli di più recente confisca, fermo restando che l'alienazione dei veicoli commerciabili continua ad essere svolta con la modalità dell'asta pubblica.

Il secondo filone riguarda l'incarico attribuito dal Ministero dell'interno, a partire dal secondo semestre del 2003, di avviare la procedura per l'acquisto, in base ai valori di mercato, degli immobili di proprietà di testimoni di giustizia sottoposti a programma speciale di protezione. Le relative modalità sono state messe a punto in collaborazione con il Ministero dell'interno. Segnalo che anche nel caso degli immobili di proprietà dei testimoni, si registrano difficoltà derivanti da situazione di abusivismo e dalla presenza di ipoteche e di altri vincoli, che ne inficiano la piena proprietà.

Da ultimo, desidero segnalare l'attività che, in collaborazione con il Commissario di Governo, ha consentito nel 2005 all'Agenzia la stipula di una transazione, su delega del Governo, tra lo Stato e le società della famiglia Coppola, a conclusione dell'annosa vicenda riguardante il "Villaggio Coppola Pinetamare" in Castelvolturro (CE).

Con la transazione è stato possibile il recupero del credito vantato dallo Stato di 43 milioni di euro, per il valore dei terreni che erano stati occupati abusivamente. Il recupero dell'intero importo è avvenuto mediante l'acquisizione allo Stato di terreni e fabbricati da destinare a fini pubblici, di somme in denaro e di interventi di recupero e trasformazione di immobili e di aree, da effettuarsi da parte delle predette Società.

PAGINA BIANCA

Allegato statistico

PAGINA BIANCA

BENI IMMOBILI DESTINATI

PAGINA BIANCA

Quadro d'insieme delle confische gestite di beni immobili

Beni immobili	Unità
Confiscati	6556
Destinati	2962
Beni gestiti	3594
di cui	
Sospesi (*)	300
Con informazioni insufficienti (**)	74
Da destinare	3220

(*) 300 beni immobili per i quali esiste provvedimento di formale sospensione della procedura di destinazione

(**) 74 beni immobili per i quali le informazioni disponibili non sono sufficienti a fornire un quadro di dettaglio (non accatastati)

Quadro d'insieme delle confische gestite di beni immobili


Aziende	Unità
Confiscati	671
Destinati	227
Da destinare	444



Beni immobili destinati per Regione

REGIONE	Omni immobilia ri destinati	%	di cui negli anni 2001-2005	%
Calabria	617	21%	452	22%
Campania	544	18%	364	17%
Puglia	172	6%	118	6%
Sicilia	1.081	36%	721	35%
Subtotale	2.414	81%	1.655	79%
Abruzzo	11	0%	7	0%
Basilicata	8	0%	8	0%
Emilia Romagna	27	1%	23	1%
Lazio	109	4%	88	4%
Liguria	1	0%	1	0%
Lombardia	209	7%	180	9%
Piemonte	40	1%	26	1%
Sardegna	60	2%	42	2%
Toscana	12	0%	9	0%
Trentino Alto Adige	14	0%	14	1%
Veneto	57	2%	30	1%
Subtotale	548	19%	428	21%
Totale complessivo	2.962	100%	2.083	100%




Beni destinati 2001-2005



Beni immobili destinati per Regione (Grafico)**Beni destinati dal 2001 al 2005 per Regione**

Riepilogo nazionale dei beni immobili destinati per tipologia

Tipologia	Totale	di cui 2001-2005
Appartamenti e altri tipi di abitazioni	1157	817
Box, garages, ecc.	232	185
Fabbricati	268	176
Locali	273	202
Strutture industriali, commerciali, del terziario	56	30
Terreni	928	636
Altro	46	37
Non disponibile	2	
Totale	2962	2083



Tipologia di beni destinati dal 2001 al 2005 distinti per Regione

Regione	Tipologia	Numero	di cui 01-05
Abruzzo	Appartamenti e altri tipi di abitazioni	7	4
	Box, garages, ecc.	3	2
	Terreni	1	1
Abruzzo		11	7

Regione	Tipologia	Numero	di cui 01-05
Basilicata	Appartamenti e altri tipi di abitazioni	4	4
	Fabbricati	2	2
	Locali	1	1
	Terreni	1	1
Basilicata		8	8

Regione	Tipologia	Numero	di cui 01-05
Calabria	Appartamenti e altri tipi di abitazioni	266	224
	Box, garages, ecc.	14	13
	Fabbricati	67	38
	Locali	39	33
	Strutture industriali, commerciali, del terziario, ecc.	14	6
	Terreni	211	132
	Altro	6	6
Calabria		617	452

Regione	Tipologia	Numero	di cui 01-05
Campania	Appartamenti e altri tipi di abitazioni	242	155
	Box, garages, ecc.	37	24
	Fabbricati	55	37
	Locali	38	18
	Strutture industriali, commerciali, del terziario, ecc.	5	3
	Terreni	163	124
	Altro	4	3
Campania		544	364

Tipologia di beni destinati dal 2001 al 2005 distinti per Regione

Regione	Tipologia	Numero	di cui 01-05
Emilia Romagna	Appartamenti e altri tipi di abitazioni	10	6
	Box, garages, ecc.	2	2
	Fabbricati	3	3
	Locali	5	5
	Strutture industriali, commerciali, del terziario, ecc.	1	1
	Terreni	6	6
Emilia Romagna		27	23

Regione	Tipologia	Numero	di cui 01-05
Lazio	Appartamenti e altri tipi di abitazioni	53	34
	Box, garages, ecc.	12	11
	Fabbricati	9	8
	Locali	15	15
	Strutture industriali, commerciali, del terziario, ecc.	3	3
	Terreni	17	17
Lazio		109	88

Regione	Tipologia	Numero	di cui 01-05
Liguria	Appartamenti e altri tipi di abitazioni	1	1
Liguria		1	1

Regione	Tipologia	Numero	di cui 01-05
Lombardia	Appartamenti e altri tipi di abitazioni	109	90
	Box, garages, ecc.	47	44
	Fabbricati	6	5
	Locali	37	34
	Strutture industriali, commerciali, del terziario, ecc.	2	
	Terreni	8	7
Lombardia		209	180

Regione	Tipologia	Numero	di cui 01-05
Piemonte	Appartamenti e altri tipi di abitazioni	9	5
	Box, garages, ecc.	3	2
	Fabbricati	7	6
	Locali	3	2
	Terreni	18	11
		40	26

Tipologia di beni destinati dal 2001 al 2005 distinti per Regione

Regione	Tipologia	Numero	di cui 01-05
Puglia	Appartamenti e altri tipi di abitazioni	86	58
	Box, garages, ecc.	22	15
	Fabbricati	21	16
	Locali	15	10
	Strutture industriali, commerciali, del terziario, ecc.	3	2
	Terreni	20	12
	Altro	5	5
Puglia		172	118

Regione	Tipologia	Numero	di cui 01-05
Sicilia	Appartamenti e altri tipi di abitazioni	318	196
	Box, garages, ecc.	64	49
	Fabbricati	89	55
	Locali	116	82
	Strutture industriali, commerciali, del terziario, ecc.	26	15
	Terreni	437	301
	Altro	31	23
Sicilia		1081	721

Regione	Tipologia	Numero	di cui 01-05
Sardegna	Appartamenti e altri tipi di abitazioni	18	14
	Box, garages, ecc.	8	8
	Fabbricati	4	4
	Terreni	30	16
		60	42

Regione	Tipologia	Numero	di cui 01-05
Toscana	Appartamenti e altri tipi di abitazioni	6	5
	Box, garages, ecc.	2	1
	Fabbricati	1	1
	Terreni	3	2
		12	9

Regione	Tipologia	Numero	di cui 01-05
Trentino Alto Adige	Appartamenti e altri tipi di abitazioni	8	8
	Box, garages, ecc.	5	5
	Terreni	1	1
Trentino Alto Adige		14	14

Regione	Tipologia	Numero	di cui 01-05
Veneto	Appartamenti e altri tipi di abitazioni	20	13
	Box, garages, ecc.	13	9
	Fabbricati	4	1
	Locali	4	2
	Strutture industriali, commerciali, del terziario, ecc.	2	
	Terreni	12	5
	#N/D	2	
Veneto		57	30

Totale		2.962	2.083

Tipologia e destinatari beni immobili destinati

Tipologia	Enti locali		Stato		nd*		RIEPILOGO	
	01-05	Totale	01-05	Totale	01-05	Totale	01-05	Totale
Appartamenti e altri tipi di abitazioni	687	872	124	266	6	19	817	1.157
Box, garages, ecc.	139	170	46	61		1	185	232
Fabbricati	167	229	6	28	3	11	176	268
Locali	185	230	17	24		19	202	273
Strutture industriali, commerciali, dei servizi	28	47	2	9			30	56
Terreni	616	878	17	42	3	8	636	928
Altro	35	42	2	4			37	46
ND *		2						2
Totale complessivo	1.857	2.470	214	434	12	58	2.083	2.962
%	89%	83%	10%	15%	1%	2%	100%	100%

* Dato non disponibile

Finalità e destinatari beni immobili destinati

Finalità	Enti locali		Stato		nd*		RIEPILOGO	
	01-05	Totale	01-05	Totale	01-05	Totale	01-05	Totale
sede associazioni	311	381					311	381
area destinata a utilità sociali	174	338					174	338
alloggi di servizio	3	3	121	200			124	203
alloggio per indigenti, senza tetto	183	197					183	197
per motivi di ordine pubblico			65	194			65	194
uffici comunali	133	194					133	194
centro per famiglie	144	183					144	183
centro per minori	92	137			2	12	94	149
centro per tempo libero	119	144					119	144
centro per anziani	84	102					84	102
struttura socio sanitaria	96	101					96	101
centro per tossicodipendenti	56	86					56	86
depositi	61	76		1			61	77
centro per handicappati	54	66					54	66
area destinata a verde pubblico	40	64					40	64
scuole	36	54					36	54
area destinata a parco pubblico attrez	26	45					26	45
pon progetto pilota nuove generazioni	44	44					44	44
centro per extracomunitari	34	41					34	41
consorzio sviluppo e legalità	30	34					30	34
per motivi di protezione civile			21	28			21	28
canili	19	25					19	25
centro per attività sportive	14	24					14	24
sede vigili urbani	12	20					12	20
alloggio per obiettori coscienza	6	13					6	13
centro per religiosi	7	9					7	9
parcheggi	6	7					6	7
per motivi di giustizia			5	7			5	7
discarica	1	4					1	4
parco giochi		2						2
uffici giudiziari	1	2					1	2
libera terra trapani	1	1					1	1
vendita					1	1	1	1
altro	69	72	2	2			71	74
nd*	1	1		2	9	45	10	48
Totale complessivo	1.857	2.470	214	434	12	58	2.083	2.962
%	89%	83%	10%	15%	1%	2%	100%	100%

* Dato non disponibile

Analisi per anno di confisca e di destinazione beni immobili

anno	confisca ti	confisca ti 01-05	destinati	destinati 01-05
n.d.*			2	
1983	2		-	
1984	15		-	
1985	52		-	
1986	105		6	
1987	75		-	
1988	57		-	
1989	15		5	
1990	34		-	
1991	26		-	
1992	42		12	
1993	101		4	
1994	217		3	
1995	192		11	
1996	246		27	
1997	374		76	
1998	330		135	
1999	212		277	
2000	268		321	
2001	310		323	
2002	203		491	
2003	76		515	
2004	10		477	
2005	-		277	
totali	2.962	599	2.962	2.083

Analisi per anno di confisca dei beni immobili destinati

REGIONI	Numero unità immobiliari	di cui confiscate nel																					
		1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Calabria	617				12	30			1	1	6	22	121	66	57	65	34	38	52	57	34	13	
Campania	544	2	4	2	11	5	17		13	7	1	16	34	35	25	108	139	19	47	40	16	3	
Puglia	172											28	30	10	7	45	9	8		2	21	11	1
Sicilia	1.081		11	47	80	38	40	15	14	11	30	29	6	53	90	130	93	112	103	93	64	22	
Subtotale	2.414	2	15	49	103	73	57	15	28	19	37	95	191	164	179	348	275	177	202	182	135	49	9
Abruzzo	11																						
Basilicata	8																						5
Emilia Romagna	27											5	2	6	2		9	1		1	1		
Lazio	109					1						2	3	17	4	6	9	25	33	8			1
Liguria	1														1								
Lombardia	209			3	1	1			1	5		2	10	10	25	6	14	16	16	34	53	12	
Piemonte	40										2		7	17	1	3	3		7				
Sardegna	60															18	4	17	17	3	1		
Toscana	12					1									2	2				5		2	
Trentino Alto Adige	14																			14			
Veneto	57							5				3	12	2	10	5	2	8	3	7			
Totali complessivo	2.962	2	15	52	105	75	57	15	34	28	42	101	217	192	246	374	330	212	268	310	203	76	10
%		0%	0,5%	1,8%	3,5%	2,5%	1,9%	0,5%	1,1%	0,9%	1,4%	3,4%	7,3%	6,5%	8,3%	####	####	7,2%	9,0%	####	6,9%	2,6%	0,3%

Numero di beni immobili destinati per tempo intercorso tra confisca e destinazione

Anno di confisca	nd	Anno di destinazione																						TOTALE			
		1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005			
1983																		1		1					2		
1984																		9	1						15		
1985																		2	4	2	4	25	2	2	52		
1986						2												7	11	11	22	8	10	4	12	11	
1987																		2	28	2	2	5	3	10	1	3	
1988																		1	2	14	23	1	8	1	2	57	
1989																		6	1	2	2					15	
1990																		3	3	3	2	8	12	3	34	34	
1991																		1	2	1	3	6	3	3	3	26	
1992																		8	4	3	8	3	6	5	5	42	
1993																		1	1	6	6	28	11	9	20	99	
1994																		7	2	58	6	13	100	12	9	217	
1995																		5	14	30	33	36	34	8	20	12	192
1996																		1	12	39	34	28	40	11	11	16	246
1997																		4	5	25	90	44	51	83	25	47	374
1998																		39	49	32	51	51	88	20		330	
1999																		4	36	45	36	24	34	33		212	
2000																		7	49	91	63	49	8			268	
2001																			27	83	130	37	33				310
2002																					3	63	112	25		203	
2003																					1	41	34		76		
2004																					9	1			10		
2005																											
TOTALE		2	-	-	-	6	-	-	5	-	-	12	4	3	11	27	76	135	277	321	323	491	616	477	277	2.862	
%		0,1%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,4%	0,1%	0,1%	0,4%	0,9%	2,6%	4,6%	9,4%	10,8%	10,9%	16,6%	17,4%	16,1%	9,4%	100%		

Nel 1986 è stata revocata la confisca dei beni per trasferimento in curatela fallimentare. Successivamente (1987) sono stati confiscati definitivamente. La procedura si è conclusa nel 2001 senza attribuzione di somma

L'immobile è risultato venduto dal prevenuto nel 1964, in data antecedente il sequestro e quindi la confisca.

Data di destinazione non disponibile

Comuni con più di 20 beni immobili destinati

COMUNE	Numero unità immobiliari destinate totali	% del totale	di cui unità immobiliari destinate dal 2001 al 2005	% del totale
Palermo	307	10%	179	9%
Lamezia Terme	126	4,3%	118	5,7%
Monreale	93	3,1%	70	3,4%
Gioia Tauro	69	2,3%	45	2,2%
Napoli	67	2,3%	59	2,8%
Giugliano in Campania	64	2,2%	47	2,3%
Roma	61	2,1%	54	2,6%
Reggio Calabria	58	2,0%	29	1,4%
Giffone	51	1,7%	51	2,4%
Milano	48	1,6%	48	2,3%
Teano	40	1,4%	40	1,9%
Bagheria	36	1,2%	24	1,2%
Brindisi	34	1,1%	34	1,6%
Castel Volturno	32	1,1%	19	0,9%
Casal di Principe	30	1,0%	24	1,2%
Castelvetrano	30	1,0%	27	1,3%
Noto	27	0,9%	27	1,3%
Mazara del Vallo	26	0,9%	24	1,2%
San Giuseppe Jato	26	0,9%	16	0,8%
Marsala	25	0,8%	25	1,2%
Bari	24	0,8%	12	0,6%
Catania	24	0,8%	5	0,2%
Gioiosa Ionica	24	0,8%	24	1,2%
Scalea	24	0,8%	24	1,2%
Corleone	23	0,8%	14	0,7%
Eboli	23	0,8%	8	0,4%
Bacoli	21	0,7%	20	1,0%
Cirò	21	0,7%	21	1,0%
Pomigliano d'Arco	20	0,7%	16	0,8%
Totale	1.454	49,1%	1.104	53,0%

PAGINA BIANCA

BENI IMMOBILI DA DESTINARE

PAGINA BIANCA

Beni immobili da gestire per regione ("stock di magazzino")


REGIONE	Da destinare	%	Sospesi	Totale da gestire
Calabria	476	15%	4	480
Campania	461	14%		461
Puglia	237	7%	15	252
Sicilia	1.604	50%	268	1.872
Subtotale	2.778	86%	287	3.065
Abruzzo	4	0%		4
Basilicata	1	0%		1
Emilia Romagna	24	1%	2	26
Friuli Venezia Giulia	11	0%		11
Lazio	163	5%		163
Liguria	9	0%		9
Lombardia	162	5%	6	168
Piemonte	34	1%		34
Sardegna	8	0%		8
Toscana	8	0%	4	12
Trentino Alto Adige	1	0%		1
Veneto	17	1%	1	18
Totale "stock di magazzino"	3.220	100%	300	3.520
Da approfondire				74
Totale complessivo	3.220		300	3.594

Comuni con almeno 20 Beni immobili da destinare

Comune	Prov	Numero immobili	% su 3220 beni
Palermo	Pa	821	25%
Motta Sant'Anastasia	Ct	222	7%
Marano di Napoli	Na	78	2%
Reggio Calabria	Rc	78	2%
Roma	Rm	78	2%
Marina Di Gioiosa Ion	Rc	67	2%
Castel Volturro	Ce	65	2%
Milano	Mi	60	2%
Afragola	Na	57	2%
Oppido Mamertina	Rc	51	2%
Ginosa	Ta	48	1%
Torchiarolo	Br	44	1%
Termini Imerese	Pa	42	1%
Partinico	Pa	41	1%
Mazara Del Vallo	Tp	37	1%
Giugliano In Campani	Na	31	1%
Rosarno	Rc	30	1%
Bari	Ba	29	1%
Pollena Trocchia	Na	29	1%
Napoli	Na	27	1%
Plati'	Rc	27	1%
Grotteria	Rc	26	1%
Varapodio	Rc	24	1%
Bovalino	Rc	23	1%
Misilmeri	Pa	21	1%
Brindisi	Br	20	1%
Totale		2.076	64%

Confronto tra i beni immobili da destinare e destinati per tipologia

TIPOLOGIA	Numero beni da destinare A	% A	Numero beni destinati B	% B	Totale beni A+B=C	Beni da destinare sul totale A/C %	Beni destinati sul totale B/C %
Appartamenti ed altri tipi di abitazione	1.038	32%	1.157	39%	2.195	47%	53%
Terreno	884	27%	928	31%	1.812	49%	51%
Box, Garages, ecc	358	11%	232	8%	590	61%	39%
Locali	354	11%	273	9%	627	56%	44%
Strutture industriali, commerciali, del terziario, ecc.	326	10%	56	2%	382	85%	15%
Fabbricati	213	7%	268	9%	481	44%	56%
Altro	47	1%	48	2%	95	49%	51%
Totale complessivo	3.220	100%	2.962	100%	6.182	52%	48%



Beni immobili da destinare per classi di anno di confisca

Regione	Num	di cui			
		ante 2001	2001/2003	2004	2005
Calabria	476	134	256	63	23
Campania	461	248	182	28	3
Puglia	237	84	76	73	4
Sicilia	1.604	807	549	131	117
Subtotale	2.778	1.273	1.063	295	147
Abruzzo	4		4		
Basilicata	1		1		
Emilia Romagna	24	17	7		
Friuli Venezia Giulia	11			11	
Lazio	163	39	117	3	4
Liguria	9	9			
Lombardia	162	30	77	46	9
Piemonte	34	29	5		
Sardegna	8	1	1	5	1
Toscana	8	3	5		
Trentino Alto Adige	1			1	
Veneto	17	6	8	3	
Totale complessivo	3.220	1.407	1.288	364	161
Percentuale del totale		44%	40%	11%	5%

AZIENDE

PAGINA BIANCA


Aziende confiscate e destinate

REGIONE	Totale Aziende	%	di cui destinat e	%	di cui da destinare	%
Calabria	36	5%	15	7%	21	5%
Campania	178	27%	41	18%	137	31%
Puglia	18	3%	5	2%	13	3%
Sicilia	235	35%	43	19%	192	43%
Subtotale	467	70%	104	46%	363	82%
Emilia Romagna	8	1%	1	0%	7	2%
Lazio	76	11%	43	19%	33	7%
Liguria	1	0%		0%	1	0%
Lombardia	106	16%	74	33%	32	7%
Piemonte	7	1%		0%	7	2%
Toscana	3	0%	2	1%	1	0%
Veneto	3	0%	3	1%	0	0%
Totale complessivo	671	100%	227	100%	444	100%
% del totale			34%		66%	


Aziende destinate per regione

REGIONE	Aziende	%	di cui 2001-2005	%
Calabria	15	7%	12	12%
Campania	41	18%	16	16%
Puglia	5	2%	3	3%
Sicilia	43	19%	23	22%
Subtotale	104	46%	54	52%
Abruzzo	-	0%	-	0%
Basilicata	-	0%	-	0%
Emilia Romagna	1	0%	-	0%
Lazio	43	19%	26	25%
Liguria	-	0%	-	0%
Lombardia	74	33%	19	18%
Piemonte	-	0%	-	0%
Sardegna	-	0%	-	0%
Toscana	2	1%	2	2%
Trentino Alto Adige	-	0%	-	0%
Veneto	3	1%	2	2%
Subtotale	123	54%	49	48%
Totale complessivo	227	100%	103	100%

Totale Aziende destinate



Aziende destinate 2001-2005



Aziende destinate per tipologia di destinazione

Regione	Affitto	Affitto a titolo gratuito	Liquidazion e	Vendita	Chiusa con atto formale	Non disponibile	Totale
Calabria		1	11	2		1	15
Campania	4			16	13	8	41
Puglia				3		2	5
Sicilia	1		21	3	8	10	43
Subtotale	5	1	32	24	21	21	104
Emilia Romagna						1	1
Lazio	2		29	1		11	43
Lombardia				5	3	66	74
Toscana				1		1	2
Veneto	2				1		3
Totali complessivo	9	1	61	31	25	100	227

Aziende destinate per tipologia societaria

Tipologia	Num	%
Impresa individuale	53	23%
Sas	33	15%
Snc	13	6%
Società Cooperativa	1	0%
Società di fatto	1	0%
Società semplice	3	1%
Spa	9	4%
Srl	114	50%
Totale complessivo	227	100%

Aziende da destinare per tipologia di gestione

Tipologia	Aziende	%
Attive	54	12%
Inattive con patrimonio	130	29%
Inattive senza patrimonio	29	7%
Subtotale Aziende con impegni gestionali	213	48%
In procedura concorsuale	100	23%
Chiuse (da cancellare)	84	19%
Attivata procedura di liquidazione	41	9%
Sospese per incidenti di esecuzione	6	1%
Subtotale Aziende senza rilevanti impegni gestionali	231	52%
Totali complessivo	444	100%


A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Generale

Roma, 20 ottobre 2005
Prot.n. 2005/28205/DA

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI COMMISSIONE ANTIMAFIA	
ARRIVATO IL	20 OTT. 2005
PROTOCOLLO N.	847

Al Sen. Roberto Centaro
Presidente della Commissione Parlamentare d' Inchiesta
sul Fenomeno della Criminalità Organizzata Mafiosa o Simile
R O M A

Oggetto: Audizione del Direttore dell'Agenzia del Demanio del 27 settembre 2005.
Approfondimenti.

Gentile Presidente,

a scioglimento delle riserve formulate nel corso della mia audizione, Le invio una nota contenente gli approfondimenti sullo stato della gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che integra le risposte da me fornite in quell' occasione ai quesiti posti da alcuni Componenti della Commissione.

Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Elisabetta Spitz
Elisabetta Spitz
Direttore dell'Agenzia



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale



**Approfondimenti sullo stato della gestione dei beni
confiscati alla criminalità organizzata**

Indice

1. Beni immobili
1.1. Cause di accumulo dello stock di beni da destinare.....	
1.2. Verifica dell'effettivo utilizzo dei beni immobili destinati.....	
1.3. Vendita di un terreno in Afragola (NA)	
2. Aziende.....	
2.1. Approfondimento sulle tipologie societarie e sui principali settori di attività delle aziende da destinare.....	
3. Entrate derivanti dalla gestione/vendita dei beni mobili, immobili e aziendali	
4. Amministratori.....	
5. Veicoli confiscati in via amministrativa	
6. Immobili dei testimoni di giustizia.....	
Allegato 1: Beni immobili	
Allegato 2: Aziende	
Allegato 3: Veicoli - oneri di custodia e movimentazioni.....	
Allegato 4: Veicoli - convenzione con concessionaria	

1. Beni immobili

1.1. Cause di accumulo dello stock di beni da destinare

Come illustrato nella relazione, le cause di tipo oggettivo che rendono difficoltosa la presa in carico dei beni da parte dei Comuni risiedono prevalentemente nelle seguenti fattispecie:

- a) esistenza di procedure giudiziarie in corso che rendono incerta la stessa confisca definitiva o la proprietà del bene;
- b) confische di quote di beni: la comproprietà comporta difficoltà di utilizzo ai fini previsti dalla legge;
- c) esistenza di mutui o altri gravami che rendono la proprietà del bene particolarmente onerosa;
- d) occupazione dei beni a vario titolo che rende non immediata l'utilizzazione.

Per ciascuna casistica viene fornito il dettaglio in tabelle (allegato 1) per i comuni con 10 o più beni da destinare. Per maggiore informazione, per questi stessi comuni, viene fornita la distinzione per tipologia di bene immobile e il confronto con i beni già destinati nello stesso comune. Queste ulteriori tabelle possono costituire elemento utile a valutare la possibilità di soddisfare esigenze dei Comuni citati attraverso l'utilizzo dei beni confiscati.

Si ricorda il caso del Comune di Motta S.Anastasia sul cui territorio sono collocati 205 beni (204 unità immobiliari più un albergo) facenti parte di una stessa struttura (villaggio turistico) utilizzato al momento, con regolare contratto di affitto, dalla base militare "Sigonella".

1.2. Verifica dell'effettivo utilizzo dei beni immobili destinati

Su questo tema, deve essere fatta una distinzione tra i beni mantenuti al Patrimonio dello Stato e quelli trasferiti al Patrimonio dei Comuni.

Per i primi la vigilanza sul corretto utilizzo è di competenza dell'Agenzia del Demanio, che la esercita anche avvalendosi degli ispettori demaniali, in quanto tali beni sono assimilabili a quelli del Patrimonio indisponibile assegnati in uso governativo alle Amministrazioni dello Stato, con la differenza che essi devono rispondere a specifiche finalità (di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile) e che tali finalità devono essere mantenute nel corso della loro utilizzazione.

Per i secondi la vigilanza sul loro corretto utilizzo è attribuita ai Prefetti i quali hanno l'obbligo di:

- comunicare con cadenza mensile al Ministero della Giustizia i dati relativi all'utilizzazione di tali beni;
- nominare un commissario con poteri sostitutivi se entro un anno dal trasferimento il Comune non ha provveduto alla destinazione del bene.

1.3. Vendita di un terreno in Afragola (NA)

Il terreno sito nel Comune di Afragola, località Cantariello (estensione di 6.178 mq) era stato confiscato nell'ambito della procedura a carico di Vincenzo Magliulo, con decreto divenuto irrevocabile in data 3.6.97. Esso costituiva bene aziendale della srl Elbicon, confiscata per l'intero capitale sociale. Era intercluso tra altri fondi della consistenza di circa 115.000 mq., già acquisiti dalla srl NAC Costruzioni per la realizzazione di una importante attività commerciale con grande capacità di assorbimento occupazionale.

Quest'ultima società in data 1.7.2002 aveva chiesto di poter acquistare anche il terreno in argomento.

Il Prefetto di Napoli aveva espresso il parere che il terreno non fosse idoneo ad essere mantenuto al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile.

Il Comune di Afragola aveva espresso parere favorevole alla cessione del suolo alla srl NAC Costruzioni.

Con determinazione in data 28.11.2002 l'Agenzia del Demanio aveva disposto la conservazione del terreno al patrimonio dello Stato per essere destinato all'affitto e, ove si fossero verificate le condizioni di maggiore utilità per l'interesse pubblico previste dall'art.2-undecies, comma 3 lett.b) della L.575/65, alla vendita.

In esecuzione del citato atto di destinazione la Filiale di Napoli in data 23.12.2002 ha provveduto alla stipula del contratto di affitto del terreno con la srl NAC Costruzioni e, successivamente, alla sua vendita alla predetta società, dopo aver ottenuto la prevista certificazione dall'Ufficio Territoriale di Governo e dalla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti delle persone interessate.

Sulla vicenda risulta, tra l'altro, che sono stati forniti elementi di risposta:

- ad una interrogazione parlamentare del Sen. Florino, in data 16.6.2004, per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ufficio Legislativo;

- ai quesiti formulati dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul Fenomeno della Criminalità Organizzata Mafiosa o Similare, in data 15.4.2004 da parte della Filiale di Napoli.

2. Aziende

2.1. Approfondimento sulle tipologie societarie e sui principali settori di attività delle aziende da destinare

In allegato (allegato 2) sono riportate 2 tabelle di approfondimento sulle tipologie societarie e sui settori di attività delle aziende da destinare.

3. Entrate derivanti dalla gestione/vendita dei beni mobili, immobili e aziendali

Le risorse affluiscono al capitolo 3319 in conto entrate denominato "Proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 al netto del 10 per cento dei proventi da destinare alla copertura degli oneri di cui all'art. 4 del d.l. 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108" e al capitolo 2440 denominato "Quota del 10% delle somme di denaro confiscate, del ricavo della vendita relativa ai beni mobili, dei proventi dell'affitto, della vendita e liquidazione dei beni costituiti in azienda confiscati ...".

Tali capitoli sono gestiti nell'ambito del Bilancio dello Stato e, quindi, non dall'Agenzia del Demanio. Risulta che, a fine esercizio 2004, tali capitoli registravano rispettivamente gli importi di 20.518.000 euro (capitolo 3319) e 2.905.000 euro (capitolo 2440).

4. Amministratori

Per quanto attiene le questioni poste in materia di amministratori, si ritiene di maggiore utilità trattarle unitariamente al momento in cui sarà disponibile il rapporto di *audit* interno citato nella relazione svolta. Come già detto in sede di audizione, tale rapporto verrà inoltrato, in forma riservata, alla Commissione.

5. Veicoli confiscati in via amministrativa

In allegato (allegato 3) si riporta il dettaglio degli oneri di custodia relativi al periodo 1/9/199 – 31/12/2004 e le movimentazioni, in entrata e in uscita, per gli anni 2001 – 2004.

Si allega inoltre (allegato 4) copia della concessione, stipulata il 2 agosto 1999, con la società EuroComputers per il servizio di recupero, alienazione e rottamazione dei veicoli oggetto di confisca amministrativa.

6. Immobili dei testimoni di giustizia

Per quanto riguarda l'acquisto degli immobili di proprietà dei testimoni di giustizia, l'Agenzia, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, ha stipulato tre contratti per l'acquisizione degli immobili al patrimonio dello Stato.

In particolare si tratta di:

- a) un fabbricato uso abitazione,
- b) due fabbricati rurali con annessi terreni agricoli,
- c) un terreno agricolo.

Gli immobili indicati alle lettere a e b sono situati in Sicilia, mentre il terreno (lettera c) si trova in Puglia. Il valore complessivo di tali immobili è di circa 78.000 euro.

Il processo di acquisto concordato con il Ministero dell'Interno si svolge con le seguenti modalità:

1. Il Ministero dell'Interno-Dipartimento della P.S. Direzione Centrale della Polizia Criminale- Servizio Centrale di Protezione produce una documentata relazione sui beni del Testimone individuato, chiedendo l'avvio della procedura di acquisto;
2. La Direzione Centrale Area Operativa incarica la Filiale di provvedere alla determinazione del valore di mercato degli immobili, a verificarne la conformità alle norme urbanistiche del Comune ove gli stessi sono ubicati nonché la proprietà e libertà;
3. Acquisita la relazione tecnica, la stessa viene inviata al Ministero dell'Interno;
4. Il Ministero dell'Interno notifica alla proprietà la stima, per acquisirne l'accettazione del prezzo e, in caso positivo, incarica l'Agenzia di proseguire all'acquisto;
5. La Direzione Centrale Area Operativa incarica la Filiale di predisporre lo schema di contratto;

6. Lo schema di contratto viene inviato al Ministero dell'Interno perché lo sottoponga all'accettazione del Testimone;
7. Il Ministero dell'Interno individua la data per la stipula del contratto
8. La Filiale raccoglie tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto (ipocatastale; atti inerenti la provenienza del bene, destinazione urbanistica ecc.)
9. Il contratto, a richiesta del Ministero dell'Interno, viene stipulato presso la Direzione Generale dell'Agenzia per motivi di sicurezza.
10. L'ufficiale rogante dell'Agenzia provvede alla registrazione dell'atto mentre la Filiale provvede alla sua trascrizione e alla presa in possesso dell'immobile;
11. Una copia del contratto debitamente registrato e trascritto, unitamente al verbale di presa in possesso dell'immobile viene trasmesso al Ministero dell'Interno che provvede al pagamento al Testimone del prezzo pattuito.

PAGINA BIANCA

Allegato 1: Beni immobili

PAGINA BIANCA

Comuni con 10 o più immobili da destinare

Regione	Provincia	Comune	Totale immobili da destinare
Calabria	CS	Rossano	15
		Reggio Calabria	78
		Marina Di Gioiosa Ionica	67
		Oppido Mamertina	51
		Rosarno	30
	RC	Plati'	27
		Grotteria	26
		Varapodio	24
		Bovalino	23
		Benestare	16
		Polistena	10
Calabria Totale			367
Campania	CE	Castel Volturno	65
		Casal Di Principe	18
		Santa Maria La Fossa	14
		Sparanise	12
	NA	Marano Di Napoli	78
		Afragola	57
		Giugliano In Campania	31
		Pollena Trocchia	29
	SA	Napoli	27
		Sarno	14
Campania Totale			345
Puglia	BA	Bari	29
		Andria	11
	BR	Torchiaro	44
		Brindisi	20
		Ostuni	14
	TA	Ginosa	48
Puglia Totale			166
Sicilia	AG	Cattolica Eraclea	15
		Naro	14
	CT	Motta Sant'Anastasia	222
		Catania	19
	ME	Misterbianco	16
		Messina	17
	PA	Palermo	821
		Termini Imerese	42
		Partinico	41
		Misilmeri	21
		Borgetto	18
		Carini	15
		Terrasini	15
		Trabia	14
		Altofonte	13
		Belmonte Mezzagno	12
	TP	Monreale	12
		Santa Flavia	11
		Bagheria	10
		Mazara Del Vallo	37
		Alcamo	15
		Campobello Di Mazara	13
		Calatafimi	11
Sicilia Totale			1424
Emilia Romagna	FO	Forlì	15
Emilia Romagna Totale			15
Lazio	LT	Gaeta	17
		Roma	78
	RM	Monterotondo	12
Lazio Totale			107
Lombardia	MI	Milano	60
	VA	Varese	16
Lombardia Totale			76
Totale complessivo			2500

Beni immobili per i quali sono in corso procedure giudiziarie (comuni con 10 o più immobili da destinare)

Regione	Provincia	Comune	Immobili con procedure fallimentari o giudiziarie in corso	Totale immobili da destinare
Calabria	CS	Rossano		15
		Reggio Calabria		78
		Marina Di Gioiosa Ionica		67
		Oppido Mamertina		51
		Rosarno		30
	RC	Plati'		27
		Grotteria		26
		Varapodio		24
		Bovalino		23
		Benestare		16
		Polistena	7	10
Calabria Totale			7	367
Campania	CE	Castel Volturro		65
		Casal Di Principe	8	18
		Santa Maria La Fossa		14
		Sparanise	1	12
	NA	Marano Di Napoli		78
		Afragola		57
		Giugliano In Campania		31
		Pollena Trocchia		29
		Napoli	1	27
	SA	Sarno		14
Campania Totale			10	345
Puglia	BA	Bari		29
		Andria		11
	BR	Torchiaro		44
		Brindisi		20
		Ostuni		14
	TA	Ginosa		48
Puglia Totale			0	166
Sicilia	AG	Cattolica Eraclea		15
		Naro		14
	CT	Motta Sant'Anastasia		222
		Catania	3	19
	ME	Misterbianco		16
		Messina		17
	PA	Palermo	24	821
		Termini Imerese		42
		Partinico	25	41
		Misilmeri		21
		Borgetto	7	18
		Carini		15
		Terrasini		15
		Trabia		14
		Altofonte		13
		Belmonte Mezzagno		12
	TP	Monreale		12
		Santa Flavia		11
		Bagheria		10
		Mazara Del Vallo	4	37
		Alcamo		15
		Campobello Di Mazara		13
		Calatafimi		11
Sicilia Totale			63	1424
Emilia Romagna	FO	Forlì		15
Emilia Romagna Totale			0	15
Lazio	LT	Gaeta		17
		Roma	24	78
	RM	Monterotondo	12	12
Lazio Totale			36	107
Lombardia	MI	Milano		60
	VA	Varese	1	16
Lombardia Totale			1	76
Totale complessivo			117	2500

Beni immobili in comproprietà (comuni con 10 o più immobili da destinare)

Regione	Provincia	Comune	Immobili in comproprietà	Totale immobili da destinare
Calabria	CS	Rossano		15
		Reggio Calabria	14	78
		Marina Di Gioiosa Ionica	35	67
		Oppido Mamertina		51
		Rosarno	5	30
		Plati'	2	27
		Grotteria	4	26
		Varapodio	5	24
		Bovalino	8	23
	RC	Benestare		16
		Polistena		10
Calabria Totale			73	367
Campania	CE	Castel Volturno	11	65
		Casal Di Principe	3	18
		Santa Maria La Fossa	3	14
		Sparanise		12
	NA	Marano Di Napoli	1	78
		Afragola	6	57
		Giugliano In Campania	3	31
		Pollena Trocchia	27	29
	SA	Napoli	6	27
		Sarno		14
Campania Totale			60	345
Puglia	BA	Bari		29
		Andria	4	11
	BR	Torchiarolo	7	44
		Brindisi		20
		Ostuni	1	14
Puglia Totale			14	166
Sicilia	AG	Cattolica Eraclea	3	15
		Naro		14
	CT	Motta Sant'Anastasia	5	222
		Catania	8	19
		Misterbianco	3	16
	ME	Messina	6	17
		Palermo	97	821
	PA	Termini Imerese		42
		Partinico	17	41
		Misilmeri	6	21
		Borgetto	9	18
		Carini	2	15
		Terrasini	3	15
		Trabia		14
		Altofonte	6	13
		Belmonte Mezzagno	1	12
		Monreale	4	12
	TP	Santa Flavia		11
		Bagheria	3	10
		Mazara Del Vallo	6	37
		Alcamo	1	15
		Campobello Di Mazara	8	13
Sicilia Totale			193	1424
Emilia Romagna	FO	Forlì'		15
Emilia Romagna Totale			0	15
Lazio	LT	Gaeta		17
	RM	Roma	4	78
		Monterotondo	2	12
Lazio Totale			6	107
Lombardia	MI	Milano	12	60
	VA	Varese	6	16
Lombardia Totale			18	76
Totale complessivo			364	2500

Esistenza gravami (comuni con 10 o più immobili da destinare)

Regione	Provincia	Comune	Immobili gravati da mutuo o altro	Totale immobili da destinare
Calabria	CS	Rossano		15
		Reggio Calabria	1	78
		Marina Di Gioiosa Ionica	39	67
		Oppido Mamertina	8	51
		Rosarno	2	30
	RC	Plati'	6	27
		Grotteria	16	26
		Varapodio		24
		Bovalino		23
		Benestare		16
		Polistena	7	10
Calabria Totale			79	367
Campania	CE	Castel Volturno		65
		Casal Di Principe		18
		Santa Maria La Fossa	1	14
		Sparanise	1	12
	NA	Marano Di Napoli	3	78
		Afragola		57
		Giugliano In Campania	5	31
		Pollena Trocchia		29
	SA	Napoli		27
		Sarno		14
Campania Totale			10	345
Puglia	BA	Bari	1	29
		Andria		11
	BR	Torchiariolo		44
		Brindisi	2	20
		Ostuni	1	14
Puglia Totale			4	166
Sicilia	AG	Cattolica Eraclea		15
		Naro	13	14
		Motta Sant'Anastasia	210	222
		Catania		19
	CT	Misterbianco		16
		Messina	5	17
		Palermo	284	821
		Termini Imerese	26	42
	ME	Partinico	20	41
		Misilmeri	1	21
		Borgetto	7	18
		Carini	9	15
	PA	Terrasini		15
		Trabia	7	14
		Altofonte		13
		Belmonte Mezzagno	4	12
	TP	Monreale	2	12
		Santa Flavia	3	11
		Bagheria	2	10
		Mazara Del Vallo	11	37
		Alcamo	4	15
		Campobello Di Mazara	2	13
Sicilia Totale			610	1424
Emilia Romagna	FO	Forli'		15
Emilia Romagna Totale			0	15
Lazio	LT	Gaeta		17
		Roma	33	78
	RM	Monterotondo		12
Lazio Totale			33	107
Lombardia	MI	Milano	16	60
	VA	Varese	1	16
Lombardia Totale			17	76
Totale complessivo			753	2500

Occupazione a vario titolo dei beni (comuni con 10 o più immobili da destinare)

Regione	Provincia	Comune	Immobili occupati	Totale immobili da destinare
Calabria	CS	Rossano	11	15
		Reggio Calabria	23	78
		Marina Di Gioiosa Ionica	1	67
		Oppido Mamertina	5	51
		Rosarno	2	30
	RC	Plati'	12	27
		Grotteria		26
		Varapodio		24
		Bovalino	2	23
		Benestare		16
		Polistena	6	10
Calabria Totale			62	367
Campania	CE	Castel Volturno		65
		Casal Di Principe		18
		Santa Maria La Fossa		14
		Sparanise		12
	NA	Marano Di Napoli	15	78
		Afragola	25	57
		Giugliano In Campania	8	31
		Pollena Trocchia	25	29
	SA	Napoli	16	27
		Sarno		14
Campania Totale			89	345
Puglia	BA	Bari	9	29
		Andria	1	11
	BR	Torchiarello		44
		Brindisi	4	20
		Ostuni	3	14
Puglia Totale			31	166
Sicilia	AG	Cattolica Eraclea		15
		Naro		14
	CT	Motta Sant'Anastasia	205	222
		Catania	7	19
		Misterbianco	10	16
	ME	Messina	6	17
		Palermo	369	821
		Termini Imerese	7	42
		Partinico	9	41
		Misilmeri	13	21
		Borgetto	1	18
		Carini		15
		Terrasini	1	15
		Trabia		14
		Altofonte	2	13
	PA	Belmonte Mezzagno	1	12
		Monreale	3	12
		Santa Flavia	3	11
		Bagheria	3	10
		Mazara Del Vallo		37
		Alcamo	3	15
	TP	Campobello Di Mazara		13
		Calatafimi		11
Sicilia Totale			643	1424
Emilia Romagna	FO	Forlì	9	15
Emilia Romagna Totale			9	15
Lazio	LT	Gaeta		17
		Roma	34	78
	RM	Monterotondo		12
Lazio Totale			34	107
Lombardia	MI	Milano	36	60
	VA	Varese	5	16
Lombardia Totale			41	76
Totale complessivo			909	2500

Beni classificati per tipologia (comuni con 10 o più immobili da destinare)

Regione	Provincia	Comune	Appartamenti ed altri tipi di abitazione	Box, Garages, ecc	Fabbricati	Locali	Strutture industriali, commerciali, del terziario, ecc.	Terreni
Calabria	RC	CS Rossano	5	1	1	2		6
		Reggio Calabria	36	6	9	10		17
		Marina Di Gioiosa Ionica	1		16			48
		Oppido Mamertina	4	1	2	1		43
		Rosarno	1		2		2	24
		Plati'	9		1			17
		Grotteria		1	17	2		
		Varapodio						24
		Bovalino	5		2	2	2	12
		Benestare	10					6
		Polistena		1	3	4		2
Calabria Totale			71	10	53	21	4	199
Campania	CE	Castel Volturno	36	10		1		18
		Casal Di Principe	3		1			14
		Santa Maria La Fossa			1			12
		Sparanise	5	4	1			2
	NA	Marano Di Napoli	21	16	4	19		17
		Afragola	19		1	7		26
		Giugliano In Campania	13		1	6		11
		Pollena Trocchia	21			4		3
		Napoli	14	1		7	2	2
	SA	Sarno	4			1	2	7
Campania Totale			136	31	9	45	4	112
Puglia	BA	Bari	15	4	1	4		5
		Andria	3		1			4
	BR	Torchiarolo	2					42
		Brindisi	13	4		1		2
		Ostuni	4			1		9
	TA	Ginosa						48
Puglia Totale			37	8	2	6	0	110

Beni classificati per tipologia (comuni con 10 o più immobili da destinare) - segue

Regione	Provincia	Comune	Appartamenti ed altri tipi di abitazione	Box, Garages, ecc	Fabbricati	Locali	Strutture industriali, commerciali, del terziario, ecc.	Terreni
Sicilia	AG	Cattolica Eraclea			4			11
		Naro						14
	CT	Motta Sant'Anastasia	1	5	4	2	205	5
		Catania	9	2	3		1	2
		Misterbianco	3		9			3
	ME	Messina	14	1		2		
		Palermo	353	164	17	157	45	71
	PA	Termini Imerese	12	4			23	2
		Partinico	5		1	12	3	20
		Misilmeri	10	5		1	2	3
		Borgetto	3		1		1	13
		Carini	4	1				10
		Terrasini	2					13
		Trabia				1	6	7
		Alfonte	9					4
		Belmonte Mezzagno	4			1	6	1
		Monreale	1		1			10
		Santa Flavia	8			2		1
		Bagheria	5	1			3	1
	TP	Mazara Del Vallo	13		3	6		15
		Alcamo	4		2			9
		Campobello Di Mazara	2			1		10
		Calatafimi			3		1	7
Sicilia Totale			462	183	48	185	296	232
Emilia Romagna	FO	Forlì			12	1	2	
Emilia Romagna Totale			0	0	12	1	2	0
Lazio	LT	Gaeta	2			2		13
	RM	Roma	42	9	4	20	1	1
		Monterotondo			7			5
Lazio Totale			44	9	11	22	1	19
Lombardia	MI	Milano	26	22		7	1	4
	VA	Varese	4	4	3	1		3
Lombardia Totale			30	26	3	8	1	7
Totale complessivo			780	267	138	288	308	679

Confronto tra beni destinati e beni da destinare (comuni con 10 o più immobili da destinare)

Regione	Provincia	Comune	Totale immobili destinati	Totale immobili da destinare
Calabria	CS	Rossano	13	15
		Reggio Calabria	58	78
		Marina Di Gioiosa Ionica	3	67
		Oppido Mamertina	8	51
		Rosarno	11	30
		Plati'	4	27
		Grotteria	0	26
		Varapodio	1	24
		Bovalino	1	23
		Benestare	9	16
		Polistena	0	10
Calabria Totale			108	367
Campania	CE	Castel Volturno	32	65
		Casal Di Principe	30	18
		Santa Maria La Fossa	4	14
		Sparanise	3	12
	NA	Marano Di Napoli	7	78
		Afragola	1	57
		Giugliano In Campania	64	31
		Pollena Trocchia	0	29
	SA	Napoli	67	27
		Sarno	6	14
Campania Totale			214	345
Puglia	BA	Bari	24	29
		Andria	9	11
	BR	Torchiaro	1	44
		Brindisi	34	20
		Ostuni	2	14
Puglia Totale			70	166
Sicilia	AG	Cattolica Eraclea	0	15
		Naro	1	14
	CT	Motta Sant'Anastasia	0	222
		Catania	24	19
		Misterbianco	0	16
	ME	Messina	3	17
		Palermo	307	821
	PA	Termini Imerese	19	42
		Partinico	11	41
		Misilmeri	11	21
		Borgetto	10	18
		Canni	15	15
		Terrasini	15	15
		Trabia	13	14
		Altofonte	5	13
		Belmonte Mezzagno	1	12
		Monreale	93	12
	TP	Santa Flavia	3	11
		Bagheria	36	10
		Mazara Del Vallo	26	37
		Alcamo	13	15
Sicilia Totale			621	1424
Emilia Romagna	FO	Forlì'	6	15
Emilia Romagna Totale			6	15
Lazio	LT	Gaeta	1	17
		Roma	61	78
	RM	Monterotondo	0	12
Lazio Totale			62	107
Lombardia	MI	Milano	48	60
	VA	Varese	0	16
Lombardia Totale			48	76
Totale complessivo			1129	2500

Allegato 2: Aziende

PAGINA BIANCA

Aziende da destinare per settore di attività e tipologia di gestione

Settore di attività	Attive	Tipologia di gestione							Totale complessivo
		Inattive con patrimonio	Inattive senza patrimonio	In fallimento	In liquidazione	Sospese per incidenti di esecuzione	Chiuse (da cancellare)		
Agricoltura e allevamento	4	1	1	1					7
Alberghi, ristoranti, bar	3							5	8
Altri servizi	6	1	1	1					9
Attività manifatturiera	2	1		1				2	6
Case di cura				3					3
Commercio	8	3	4	4				7	26
Compravendita di immobili, edilizia e costruzioni	15	18		18		1	8		60
Logistica e trasporti	1	1		1					3
Non disponibile	15	105	23	71	41	5	62		322
Totale complessivo	54	130	29	100	41	6	84	444	

Aziende da destinare per forma societaria e tipologia di gestione

Forma societaria	Tipologia di gestione							Totale complessivo
	Attive	Inattive con patrimonio	Inattive senza patrimonio	In fallimento	In liquidazione	Sospese per incidenti di esecuzione	Chiuse (da cancellare)	
A. Ditta individuale	5	21	5	9	1	1	9	51
B. Società di fatto		5	2	4			1	12
C. Società in nome collettivo	8	15	3	7	1	1	15	50
D. Società in accomandita semplice	8	19	8	8	2	1	14	60
E. Società a responsabilità limitata unipersonale							1	1
F. Società a responsabilità limitata	30	67	11	67	34		38	247
G. Società per azioni		1		3	1		2	7
H. Società in accomandita per azioni				1				1
I. Società cooperativa	2	1		1	1		1	6
Non disponibile	1	1			1	3	3	9
Totale complessivo	54	130	29	100	41	6	84	444

Allegato 3: Veicoli - oneri di custodia e movimentazioni

PAGINA BIANCA

Riparto oneri dal 1.9.1999 al 31.12.2004

Regione	Oneri a carico ex concessionario	Oneri a carico dell'Agenzia	Totale
ABRUZZO	1.822.429,00	517.802,00	2.340.231,00
BASILICATA	931.341,00	125.761,00	1.057.102,00
CALABRIA	4.346.525,00	503.783,00	4.850.308,00
CAMPANIA	7.582.488,00	1.772.736,00	9.355.224,00
EMILIA ROMAGNA	16.278.379,00	2.072.199,00	18.350.578,00
FRIULI V.GIULIA	4.926.006,00	375.812,00	5.301.818,00
LAZIO	9.859.919,00	3.987.561,00	13.847.480,00
LIGURIA	6.926.589,00	1.400.412,00	8.327.001,00
LOMBARDIA	19.027.141,00	2.929.893,00	21.957.034,00
MARCHE	2.439.473,00	312.410,00	2.751.883,00
MOLISE	539.632,00	22.368,00	562.000,00
PIEMONTE	10.338.985,00	1.601.293,00	11.940.278,00
PUGLIA	10.752.087,00	4.219.281,00	14.971.368,00
SARDEGNA	2.272.829,00	584.164,00	2.856.993,00
SICILIA	12.917.078,00	4.347.373,00	17.264.451,00
TOSCANA	14.556.145,00	2.107.359,00	16.663.504,00
TRENTINO A.A.	954.554,00	14.003,00	968.557,00
UMBRIA	1.370.796,00	179.495,00	1.550.291,00
VALLE D'AOSTA	465.469,00	29.666,00	495.135,00
VENETO	3.138.264,00	693.731,00	3.831.995,00
TOTALI	131.446.129,00	27.797.102,00	159.243.231,00

Veicoli movimentati (in entrata ed in uscita) nelle regioni

Anno 2001

REGIONE	Giacenza Iniziale	Entrati	Usciti	Giacenza Finale
Abruzzo	954	1176	387	1.743
Basilicata	638	186	4	820
Calabria	1.349	1.463	103	2.709
Campania	4.917	2.036	435	6.518
Emilia Romagna	7.582	2.725	2.038	8.269
Friuli Venezia Giulia	1.674	652	439	1.887
Lazio	3.846	1.052	464	4.434
Liguria	1.909	626	111	2.424
Lombardia	10.765	4.811	2.562	13.014
Marche	1.240	829	305	1.764
Molise	386	122	290	218
Piemonte	5.925	910	597	6.238
Puglia	8.711	2.602	2.784	8.529
Sardegna	1.170	778	335	1.613
Sicilia	6.813	6.019	2.476	10.356
Toscana	3.700	2.628	356	5.972
Trentino Alto Adige	375	250	84	541
Umbria	749	449	308	890
Valle d'Aosta	63	51	35	79
Veneto	2.946	2.091	2.812	2.225
Totale	65.712	31.456	16.925	80.243

Veicoli movimentati (in entrata ed in uscita) nelle regioni

Anno 2002

REGIONE	Giacenza Iniziale	Entrati	Usciti	Giacenza Finale
Abruzzo	1.743	912	1.093	1.562
Basilicata	820	347	55	1.112
Calabria	2.709	2.051	763	3.997
Campania	6.518	1.995	3.450	5.063
Emilia Romagna	8.269	2.353	2.665	7.957
Friuli Venezia Giulia	1.887	804	770	1.921
Lazio	4.434	3.787	3.749	4.472
Liguria	2.424	558	1.213	1.769
Lombardia	13.014	3.703	5.075	11.642
Marche	1.764	832	628	1.968
Molise	218	118	160	176
Piemonte	6.238	1.552	1.227	6.563
Puglia	8.529	5.310	3.816	10.024
Sardegna	1.613	691	694	1.610
Sicilia	10.356	5.746	7.159	8.938
Toscana	5.972	2.644	1.691	6.925
Trentino Alto Adige	541	268	223	586
Umbria	890	631	608	913
Valle d'Aosta	79	64	94	49
Veneto	2.225	1.713	2.210	1.728
Totale	80.243	36.079	37.343	78.975

Veicoli movimentati (in entrata ed in uscita) nelle regioni

Anno 2003

REGIONE	Giacenza Iniziale	Entrati	Usciti	Giacenza Finale
Abruzzo	1.562	805	1.145	1.222
Basilicata	1.112	182	197	1.097
Calabria	3.997	2.274	1.159	5.112
Campania	5.063	614	635	5.042
Emilia Romagna	7.957	1.712	1.912	7.757
Friuli Venezia Giulia	1.921	542	377	2.087
Lazio	4.472	2.592	1.764	5.300
Liguria	1.769	611	23	2.357
Lombardia	11.642	2.462	2.393	11.711
Marche	1.968	869	1.637	1.203
Molise	176	78	66	188
Piemonte	6.563	1.550	1.413	6.700
Puglia	10.024	4.295	4.635	9.684
Sardegna	1.610	309	573	1.346
Sicilia	8.938	4.469	1.759	11.648
Toscana	6.925	2.279	1.914	7.293
Trentino Alto Adige	586	48	44	590
Umbria	913	520	275	1.158
Valle d'Aosta	49	57	1	105
Veneto	1.728	2.243	2.105	1.866
Totale	78.975	28.511	24.027	83.466


Veicoli movimentati (in entrata ed in uscita) nelle regioni

Anno 2004

REGIONE	Giacenza Iniziale	Entrati	Usciti	Giacenza Finale
Abruzzo	1.222	626	781	1.067
Basilicata	1.097	47	24	1.120
Calabria	5.112	1.445	1.061	5.496
Campania	5.042	173	268	4.947
Emilia Romagna	7.757	758	997	7.518
Friuli Venezia Giulia	2.087	595	466	2.215
Lazio	5.300	1.861	539	6.622
Liguria	2.357	695	196	2.856
Lombardia	11.711	1.600	2.152	11.159
Marche	1.203	633	869	964
Molise	188	124	134	178
Piemonte	6.700	878	632	6.946
Puglia	9.684	1.890	4.979	6.592
Sardegna	1.346	200	167	1.379
Sicilia	11.648	1.699	1.034	12.313
Toscana	7.293	1.349	1.735	6.904
Trentino Alto Adige	590	0	0	590
Umbria	1.158	492	424	1.226
Valle d'Aosta	105	56	1	160
Veneto	1.866	1.441	2.205	1.102
Totale	83.466	16.562	18.664	81.354

Totali veicoli in giacenza al 31.12

	2000	2001	2002	2003	2004
TOTALI	65.712	80.243	78.975	83.466	81.354



Allegato 4: Veicoli - convenzione con concessionaria

PAGINA BIANCA

Rep. n° 133/99



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DIREZIONE CENTRALE DEL DEMANIO


Convenzione per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997 n.30, delle attività di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione dei beni mobili iscritti in pubblici registri, oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa.

Rep. N. 133/99

Il giorno 02 del mese di Agosto dell'anno 1999 in Roma, in una sala della Direzione Centrale del Demanio - Dipartimento del Territorio - Ministero delle finanze.

Davanti a me Dott. Arturo Vischi

Delegato a ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'articolo 95 del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e senza l'assistenza dei testimoni perché i signori comparenti, i quali hanno i requisiti voluti dall'articolo 48 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, col mio consenso concordemente vi rinunciano, si sono personalmente costituiti



IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
(Dr. Domenico Cuperchi)

Domenico Cuperchi

Da una parte

- il Dott. Domenico GUERCIA quale rappresentante del Ministero delle finanze - Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale del Demanio, codice fiscale 801932105882 giusta delega del 30 luglio 1999 n. 74843. domiciliato per la carica in Roma, via del Quirinale n. 30

e dall'altra

il Sig. Roberto SCHISANO, nato a Foligno il 12.06.1943 che interviene in qualità Presidente, Amministratore Delegato, Legale rappresentante della Eurocomputers S.p.A. con sede in Scarmagno (TO), via Montalenghe n. 8 - C.F. 12764370156 P.IVA 07776910015, contraente, come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (all. B).


Dell'identità personale delle costituite parti e della legale rappresentanza sono, delegato ai contratti, personalmente certo.

Essi premettono

- che con decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Territorio del 26 marzo 1999, pubblicato sulla G.U.R.I. serie generale del 5 maggio 1999, n. 103, è stato approvato lo schema tipo di Convenzione, diretta ad affidare in concessione le attività specificate nell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n.30, relative ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa;
- che il Consiglio di Stato - sez. III nell'adunanza del 4 dicembre 1998, si è pronunziato in ordine allo schema tipo di Convenzione predisposto ai sensi dell'articolo 6 della citata legge del 28 febbraio 1997, n.30;

L'UFFICIO RAPPRESENTANTE
Dott. Arturo Viscidi


L'UFFICIO RAPPRESENTANTE
Dr. Domenico Guercia



- che con decreto ministeriale 23 dicembre 1992, sono state definite le organizzazioni dei Dipartimenti;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, n.287 sono stati regolamentati gli uffici ed il personale del Ministero delle finanze;
- che con decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, sono state razionalizzate le organizzazioni delle Amministrazioni pubbliche ed è stata revisionata la disciplina in materia di pubblico impiego;
- che il Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale del Demanio - con circolari n.148/T del 10 agosto 1994 e n.238/T del 12 settembre 1995, ha impartito proprie disposizioni in conformità alla legge 24 novembre 1981, n.689, recante "modifiche al sistema penale", al decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1982, n.571, recante "norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, concernente modifiche al sistema penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante il "nuovo codice della strada";
- che con il decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237, e successive modificazioni, è stata disposta la soppressione dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle Entrate e dal Dipartimento del Territorio con effetto dal 1° gennaio 1998;
- che il Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale del Demanio, in applicazione delle norme recate dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, ha individuato, tramite pubblico incanto, svoltosi il 28 luglio 1999, giusta bando di gara pubblicato su G.U.R.I. n. 125 del 31 maggio 1999 e G.U.C.E. n. S104 del 01 giugno 1999, nella Società Eurocomputers S.p.A. con sede in Scarmagno (TO), via Montalenghe n. 8 – C.F. 12764370156 P.IVA 07776910015, il Concessionario al quale affidare le attività di gestione specificate nell'oggetto della presente Convenzione;
- che il Concessionario provvederà al versamento delle spese contrattuali e di registrazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge del 28 febbraio 1997, n. 30.

UFFICIALE ROGANTE
Antonio Viscili

IL DIRETTORE SUPERIORE
(Pr. Domenico Cuccia)



PER COPIA CONFORME

Antonio Viscili

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Articolo 1****(oggetto della convenzione)**

1. Quanto indicato in premessa, unitamente agli allegati e agli atti menzionati nella presente convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Il Ministero delle finanze - Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale del Demanio, affida in concessione alla Società Eurocomputers S.p.A di seguito denominata concessionario, la gestione delle attività di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri, oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa, giacenti in tutti i depositi giudiziari del territorio nazionale.


3. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 2 è disciplinato, oltre che dalla presente Convenzione, dalle specifiche riportate nell'allegato A, come integrato dal documento tecnico predisposto dal Concessionario ai sensi del successivo articolo 2.

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott. Arturo VISCHI

Articolo 2**(acquisizione e gestione informatica dei dati)**


1. Il Concessionario gestisce tutte le pratiche relative a beni mobili iscritti in pubblici registri, oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa, avvalendosi di un proprio sistema informatico ed a tal fine si impegna:

- a provvedere all'acquisizione ed alla gestione informatica dei dati, previsti nell'allegato A, relativi ai beni mobili sottoposti a confisca definitiva;
- b) contestualmente alla acquisizione dei dati relativi alla confisca definitiva del mezzo, a predisporre ed acquisire una scheda tecnico-descrittiva, con i



IL DIRETTORE DEL TERRITORIO
(Dr. Domenico CECCHI)
4

Convenzione




contenuti di cui all'allegato A, che comprovi l'effettivo stato d'uso del bene al momento della consegna in custodia; i dati acquisiti sono resi consultabili, con le modalità di cui al successivo punto d), entro 30 giorni dalla messa a disposizione dei documenti da parte delle Direzioni Compartimentali;

- c) ad acquisire d'intesa con le Direzioni Compartimentali del Territorio i dati, previsti nell'allegato A, relativi ai mezzi confiscati e giacenti in deposito alla data della sottoscrizione della presente Convenzione, ed a renderli consultabili entro 180 giorni dalla messa a disposizione dei documenti da parte delle Direzioni Compartimentali. Per tali beni il Concessionario non è tenuto alla predisposizione ed acquisizione della scheda tecnico descrittiva di cui al punto b);
- d) a realizzare un proprio sistema informativo ed a mettere a disposizione, in via esclusiva, degli uffici provinciali, delle Direzioni Compartimentali del Dipartimento del Territorio e della Direzione Centrale del Demanio tutti i dati relativi ai beni mobili sottoposti a confisca definitiva su sito internet, opportunamente protetto in conformità alle misure previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione;
- e) ad addestrare il personale dell'Amministrazione che dovrà essere impiegato nell'utilizzo del sistema informatico realizzato nell'ambito della presente Convenzione, entro 30 giorni dall'attivazione dello stesso;
- f) ad apportare le opportune modifiche "hardware" e "software" al sistema informativo oggetto del presente Atto al fine di consentire l'integrazione con l'analogo sistema informativo per la gestione dei veicoli sequestrati e confiscati che il Ministero dell'interno ha in via di realizzazione, in modo da permettere, in futuro, l'acquisizione direttamente dal predetto Dicastero delle informazioni inerenti i veicoli confiscati e la reciproca visibilità delle relative basi dati; la suddetta integrazione dovrà essere realizzata entro 120 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione;


IL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO
(Dr. Domenico Cicali)

Donatello Cicali



- g) a produrre, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, elaborazioni statistiche e/o informazioni analitiche sui dati acquisiti, anche su supporto informatico;
- h) a realizzare le attività di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e) in conformità ad un documento tecnico che dovrà predisporre sulla base delle macro funzioni, delle caratteristiche generali dei dati, dei flussi e dei collegamenti riportati nell'allegato A; l'Amministrazione si riserva di approvare il suddetto documento contenente le proposte e l'analisi tecnica sull'organizzazione e sui contenuti della base dati e sulle altre componenti applicative e di rete della realizzazione e di verificare inoltre la rispondenza di quanto realizzato a quanto approvato in via preventiva;
- i) il Concessionario provvede a proprie spese ad apportare, non appena se ne manifesti l'esigenza normativa e funzionale, adeguamenti del "software" e "dell'hardware" entro i termini che di volta in volta saranno stabiliti dall'Amministrazione. Al termine della concessione, o in caso di revoca di essa, il Concessionario s'impegna inoltre a mettere a disposizione della Direzione Centrale del Demanio la base dati unitamente alle relative specifiche tecniche e a restituire il materiale documentale afferente i beni oggetto della concessione;
- j) il Concessionario provvederà, contestualmente alla predisposizione della scheda tecnico descrittiva di cui al punto b), a comunicare alla Direzione Compartimentale del Territorio competente la disponibilità di veicoli rispondenti alle caratteristiche individuate e comunicate semestralmente dalla medesima, al fine della diretta utilizzazione dei veicoli da parte della Pubblica Amministrazione per i propri fini istituzionali; entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione l'Amministrazione dovrà far conoscere la propria volontà di acquisire i veicoli in essa riportati. Il Concessionario potrà procedere alla vendita o rottamazione di veicoli aventi valore storico e collezionistico, desumibile anche dalle riviste specializzate nel settore, solo dopo formale autorizzazione da parte della Direzione Compartimentale del Territorio competente;

PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE SUPERIORE
(Dr. Domenico GUERRA)L'UFFICIALE ROGANTE
Dott. Arturo VISCHI

Domenico GUERRA

- k) per tutta la durata della concessione il Concessionario garantisce il servizio nei giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ed è obbligato ad intervenire per il ripristino delle funzionalità e dei dati correnti entro 24 ore dalla chiamata, anche telefonica, dell'ufficio interessato;
- l) Il Concessionario si impegna a non fornire a soggetti esterni all'Amministrazione finanziaria i dati contenuti nell'archivio telematico dal medesimo gestiti.

Articolo 3

(deposito beni confiscati)

1. Il Concessionario mette a disposizione uno o più centri di raccolta nelle aree di competenza di ogni Ufficio del Territorio dove far confluire tutti i beni mobili per i quali è tenuto allo svolgimento delle attività della presente convenzione.

2. Il trasferimento dei beni confiscati, dal luogo in cui sono custoditi al momento del provvedimento definitivo di confisca ai centri di raccolta, avviene previo assenso della Direzione Compartimentale del Territorio competente espresso sulla base di certificazione comprovante l'idoneità del sito e sulla base dell'elenco descrittivo dei beni da trasferire.

3. I centri di raccolta debbono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) area adibita a deposito con superficie congrua, non inferiore al contenimento di n.100 autoveicoli, idoneamente sistemati, opportunamente recintata fino ad una altezza di m.2,50, protetta ed illuminata da un'altezza non inferiore a m.5;
- b) idoneità tecnica ai fini della prevenzione incendi;
- c) polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro il danneggiamento, il furto e l'incendio;
- d) capacità di prelievo e trasferimento dei veicoli in questione con propri mezzi muniti di polizza di rischio di esercizio;

PER COPIA CONFORME



IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dr. Domenico GUERRA)

Domenico Guerra


DIREZIONE COMPARTEMENTALE DEL TERRITORIO
V. I. S.

V. I. S.

- e) dichiarazione se l'area è di proprietà, in affitto o in concessione con indicazione dell'ente proprietario;
- f) relazione di un tecnico qualificato, iscritto all'albo professionale, corredata dalla planimetria in scala 1:1500 in cui viene evidenziato:
 - 1) destinazione dell'area ove è ubicata la depositaria, come risulta dal piano regolatore, con le vie di accesso e di esodo;
 - 2) esistenza di vincoli gravanti sull'area (paesaggistici, archeologici, idrici, ecc.) con indicazione dell'esistenza di eventuali autorizzazioni in deroga;
 - 3) abusività o meno di eventuali manufatti esistenti sull'area adibita a deposito (in caso di abusività andranno indicati gli estremi della eventuale domanda di condono edilizio);
- g) separazione netta dell'area (con idonea recinzione o altro) da altra eventuale area appartenente allo stesso soggetto e destinato all'esercizio di altre attività;
- h) caratteristiche della depositaria (area scoperta (mq.), area coperta (mq.), locale chiuso (mq.);
- i) certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai fini della prevenzione incendi;
- j) autorizzazione di agibilità rilasciata dal Comune;
- k) attuazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l) iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Articolo 4
(vendita dei beni confiscati)

1. Il Concessionario effettua la vendita dei beni confiscati in nome e per conto dell'Amministrazione finanziaria, con l'intervento di un funzionario delegato dalla stessa, che ne accerta la regolarità.



L'UFFICIALE SOGANTE
Dott. Arturo VISCHI

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dr. Domenico Cencio)

Domenico Cencio

2. L'alienazione può avvenire nelle forme del pubblico incanto o della licitazione privata.

3. Fermo restando che la vendita deve avvenire sulla base di valutazioni, ricavate dalle quotazioni di mercato desumibili da pubblicazioni specializzate e previo esperimento di adeguate forme di pubblicità, è facoltà del Concessionario procedere alla vendita dei beni mobili confiscati a lotti o singolarmente.

Articolo 5

(valutazione per la vendita)

1. Se alla data della vendita il valore del veicolo, in base alla media ponderale e comparata del valore riportato sulle riviste specializzate nel settore, risulta superiore a £. 10.000.000 (Euro 5149,25), il Concessionario richiede agli Uffici del Territorio competenti il parere di congruità sulla valutazione, che dovrà essere reso entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Se il veicolo non è attualmente stimato si ritiene valida l'ultima quotazione, decurtata del 5% per ciascun anno antecedente.


2. Per le navi e gli aeromobili, il Concessionario, prima della vendita, chiede il parere di congruità agli Uffici del Territorio. Questi ultimi debbono esprimersi entro i successivi venti giorni. Trascorso tale periodo si intende confermato e congruo il prezzo base indicato dal Concessionario, risultante da perizia redatta a sua cura e spese.

Articolo 6

(procedure particolari di alienazione veicoli)

1. La vendita dei veicoli può avvenire per il ripristino in circolazione o, fatta eccezione per il caso previsto al successivo articolo 7, per la rottamazione.

PER COPIA CONFORME




IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. Domenico GUERRA)

Giacomo Guerra

Ufficio Rotta
12

12



2. Nel caso di vendita per ripristino in circolazione, il Concessionario prima della consegna del veicolo all'acquirente, da effettuarsi entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto di vendita e il pagamento del prezzo, deve prelevare le targhe, consegnarle al Pubblico Registro Automobilistico competente per la radiazione della targa del veicolo e richiedere all'acquirente, nei successivi trenta giorni, copia conforme della nuova iscrizione e nuova immatricolazione del veicolo.


3. L'acquirente, contemporaneamente alla consegna del veicolo, deposita copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile automobilistica con validità di almeno sei mesi.

4. L'acquirente che esercita l'attività di venditore di autoveicoli ritira dal centro di raccolta il veicolo, utilizzando la targa di prova autorizzata o un mezzo di autotrasporto; è inoltre esonerato dal pagamento delle spese di custodia, che rimangono a carico del Concessionario. Nel contratto sottoscritto tra il Concessionario e l'acquirente deve essere inserita la clausola con cui si prevede che nel caso l'acquirente non adempia nel termine, non inferiore a trenta giorni, prefissato dal Concessionario, al deposito dei documenti richiesti, il 30% del prezzo già versato è trattenuto dall'Amministrazione finanziaria a titolo di penale.

5. Nel caso di vendita per rottamazione alla valutazione del prezzo di vendita si applicano le disposizioni del precedente articolo 5, comma 2. L'avvenuta demolizione è attestata da documentazione rilasciata da soggetto giuridico abilitato a tale attività, come disposto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni; la suddetta documentazione sarà trasmessa, a cura del Concessionario e a spese dell'acquirente, all'Amministrazione finanziaria ed al Pubblico Registro Automobilistico.

6. Il Concessionario trasmette trimestralmente all'Amministrazione finanziaria un elenco dei veicoli ripristinati in circolazione ed un elenco di quelli avviati a rottamazione, specificando l'importo ricavato.

PER COPIA CONFORME



IL DIRETTORE
(Dr. Domenico Serracina)

Giornario Peccei

Articolo 7
(rottamazione dei beni confiscati)

1. Il Concessionario si impegna ad acquistare tutti i beni sottoposti a confisca da avviare alla rottamazione giacenti presso i depositi. Tali beni saranno indicati dall'ufficio periferico del Dipartimento del Territorio competente. Per le navi e gli aeromobili suscettibili di rottamazione la valutazione è effettuata secondo le modalità di cui al precedente articolo 5 comma 2.

2. Il Concessionario si impegna inoltre ad effettuare a proprie spese:

- a) il trasporto dei veicoli dal deposito in cui si trovano al luogo di rottamazione;
- b) la rottamazione dei veicoli e lo smaltimento del materiale inquinante con il rilascio di relativa documentazione;
- c) il pagamento all'Amministrazione finanziaria del valore del rottame secondo le quotazioni correnti di mercato per ciascun autoveicolo sulla base del listino della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- d) tutti gli adempimenti di legge concernenti la radiazione dei veicoli dal Pubblico Registro Automobilistico.


3. Il pagamento del corrispettivo, da effettuarsi mediante versamento, sul capitolo 2650, capo VII°, dello stato di previsione delle entrate del Ministero delle finanze - Dipartimento del Territorio, o quello corrispondente che sarà indicato dall'Amministrazione finanziaria, avviene con le seguenti modalità:

- a) quanto al 50% del valore dei veicoli indicati nell'elenco fornito dall'ufficio, prima dell'inizio delle operazioni di ritiro;
- b) quanto al conguaglio, entro il trentesimo giorno dall'inizio delle operazioni di ritiro con consuntivo verificato e confermato da un funzionario o delegato dell'ufficio del Territorio competente.

4. È fatto divieto al Concessionario di esercitare attività di rivendita dei veicoli o di gestire centri di rottamazione o di avere partecipazioni in

Il DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
(Dr. Dott. Giacomo Caccia)

PER COPIA CONFORME



società di rivendita di autoveicoli e/o di centri di rottamazione, in qualsiasi forma diretta o indiretta. L'inosservanza del divieto è causa di revoca della concessione.

Articolo 8

(disposizioni particolari per la rottamazione dei veicoli)

1. Il prezzo di acquisto dei veicoli da avviare alla rottamazione è stabilito in base alla quotazione di rottame dei ferri vecchi leggeri, elaborata dalla Camera di Commercio ed aggiornata mensilmente. A tal fine i veicoli sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) completi;
- b) incompleti, cioè privi di motore o di ruote o di portiere o di altre parti rilevanti del veicolo;
- c) bruciati;
- d) veicoli a due o tre ruote;
- e) roulotte ed altri veicoli non riciclabili.

2. Il peso dei veicoli, viene forfettariamente stabilito in:

- a) Kg.700 per i veicoli completi;
- b) Kg.500 per i veicoli incompleti;
- c) Kg. 50 per i veicoli bruciati;
- d) Kg. 50 per i veicoli a due o tre ruote targati, salvo eventuale migliore valutazione tecnica, se richiesta dal Concessionario;
- e) Kg. 50 per i veicoli non riciclabili.

3. Il Concessionario si impegna ad effettuare la rottamazione esclusivamente presso i centri regolarmente abilitati e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti a tutela dall'inquinamento e degrado dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Concessionario è tenuto a trasmettere alla Direzione Compartimentale e al Pubblico Registro Automobilistico la documentazione

L'UFFICIALE RICANTE
Dott. *Armando Vischi*


Vischi

Vischi

IL DIRIGENTE *.../.../1997*
(Dr. Domenico GUEHO)

Giornando

PER COPIA CONFORME



attestante l'avvenuta demolizione, rilasciata dal soggetto che vi ha proceduto, nonché la richiesta di radiazione della targa inoltrata al competente Pubblico Registro Automobilistico. Detta documentazione deve essere trasmessa entro novanta giorni dal ritiro del veicolo dal luogo di deposito. L'inosservanza dell'obbligo di trasmissione è motivo di revoca della concessione.

5. Il Concessionario, al fine di agevolare gli eventuali controlli, si obbliga ad osservare le modalità di segnalazione dello stato di sequestro e successiva confisca del veicolo indicate nell'articolo 222 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.610.

articolo 9


(spese di custodia)

1. Le spese di custodia relativamente ai veicoli sottoposti a confisca e giacenti presso i depositi, che maturano a decorrere dalla data di approvazione della presente Convenzione, sono a carico del Concessionario. Per i veicoli confiscati successivamente alla data di approvazione della presente Convenzione, le spese di custodia sono a carico del Concessionario dalla data dell'avvenuta comunicazione del provvedimento di confisca ad opera dei competenti Uffici finanziari.

Articolo 10

(termini, modalità di pagamento e penalità)

1. Il Concessionario versa al Ministero delle finanze - Dipartimento del Territorio, capitolo 2650 capo VII dello stato di previsione delle entrate, o quello corrispondente che sarà indicato dall'Amministrazione finanziaria, entro cinque giorni dalla riscossione il ricavato della vendita determinato in sede di gara, al netto del compenso pari a 13,334 % (tredicivirgolatrecentotrentaquattropercento) del ricavato stesso.



IL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO
(Dr. Domenico GUERCIA)

Domenico Guercia

2. In caso di tardivo versamento della somma dovuta, la Direzione Compartimentale del Territorio competente applica una penale pari al 5% dell'importo non versato per ogni giorno di ritardo.

Articolo 11

(obblighi di riservatezza)

1. Nella esecuzione della Convenzione il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi di diligenza, di correttezza e di leale collaborazione verso l'Amministrazione, nonchè di imparzialità nei confronti dei terzi.

2. L'Amministrazione finanziaria è titolare del trattamento dei dati di cui acquisisce conoscenza per effetto della presente Convenzione e può tuttavia designare il Concessionario quale "responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 675 del 1996. Inoltre vigilerà anche tramite verifiche periodiche sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Il trattamento dei dati effettuato dal Concessionario può riguardare quelli strettamente collegati all'esecuzione della Convenzione, secondo modalità coerenti con tale scopo e con il limite del divieto di divulgazione dei dati fuori dei casi espressamente previsti.

Articolo 12


(potere di controllo e di indirizzo dell'Amministrazione finanziaria)

1. L'Amministrazione delle finanze si riserva il diritto di verificare, nelle forme e nei tempi ritenuti opportuni, anche attraverso riscontri a campione, il puntuale assolvimento da parte del Concessionario di tutti gli obblighi nascenti a suo carico dalla presente Convenzione ed, in particolare, il rispetto dei termini fissati per i diversi adempimenti. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di dare indicazioni, attraverso i suoi organi centrali e periferici, al Concessionario in ordine alle modalità di esecuzione

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dr. Domenico GUERICCI)

PER COPIA CONFOR





della Convenzione, per fini di coordinamento con l'attività istituzionale direttamente svolta dalla stessa o da altre Amministrazioni dello Stato, che non comportino oneri aggiuntivi per il Concessionario.

Articolo 13

(penali)

1. L'Amministrazione finanziaria, in relazione ad eventuali inadempienze agli obblighi nascenti dalla presente Convenzione, si riserva la facoltà di applicare una penale da lire 1.000.000 (Euro 514,93) a 10.000.000 (Euro 5149,25) a seconda della gravità dell'inadempienza, senza pregiudizio del risarcimento dei danni che ne possono derivare, e in particolare del rimborso delle spese dovute in conseguenza delle defezioni riscontrate.

2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute (quali, a titolo esemplificativo, la accertata partecipazione, in qualsiasi forma, del Concessionario alla gestione delle depositerie o delle rivendite di veicoli e dei centri di rottamazione) è data facoltà all'Amministrazione delle finanze di revocare la concessione senza che il Concessionario possa rivendicare alcun indennizzo. La revoca comporta la perdita della cauzione prestata.

3. Nel caso di mancato rispetto da parte del Concessionario dei termini meglio specificati nell'articolo 2, l'Amministrazione finanziaria applicherà, previa contestazione dell'addebito, le seguenti penali:


- lire 100.000 (Euro 51,49) per ogni giorno di ritardo per gli adempimenti di cui al punto b;
- lire 100.000 (Euro 51,49) per ogni ora di mancata erogazione del servizio ovvero di mancato ripristino delle funzionalità o dei dati; nessuna penale si applica per le prime 24 ore dal momento della chiamata di cui al punto k);
- lire 200.000 (Euro 102,99) per ogni giorno di ritardo per gli adempimenti di cui ai punti e), g);

L'UFFICIALE INCARICANTE
Dott. Arturo Viscidi

✓

IL DIRIGENTE CONFERMATE
(Dr. Domenico Gulli) ✓
J. De Luca

PER COPIA CONFO.



- d) lire 300.000 (Euro 154,48) per ogni giorno di ritardo per gli adempimenti di cui al punto c);
- e) lire 500.000 (Euro 257,46) per ogni giorno di ritardo per gli adempimenti di cui ai punti d),f).

articolo 14
(prestazioni di garanzia)

1. Per assicurare la corretta esecuzione di quanto stabilito nella presente Convenzione, il Concessionario ha prestato cauzione mediante fidejussione assicurativa, per l'importo di £. 500.000.000 (cinquecentomilioni di lire) a favore del Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale del Demanio, rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni s.p.a in data 22 luglio 1999.
(doc. 8)
La fidejussione è allegata al presente Atto. La cauzione sarà svincolata al termine della esecuzione della Convenzione, previa dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione.

Articolo 15
(controversie)

1. Tutte le controversie derivanti dalla esecuzione della presente convenzione, suscettibili di costituire oggetto di giudizio arbitrale, sono decise da un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati, rispettivamente, da ciascuna delle parti ed il terzo, in qualità di presidente, dalle parti d'accordo fra loro. In caso di mancato accordo tra le parti, il presidente sarà un magistrato amministrativo nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, su designazione del Consiglio di Presidenza.

2. La parte che intende promuovere giudizio arbitrale lo comunica, a mezzo raccomandata a.r., all'altra parte, rendendo noto il nominativo e le

PER COPIA CONFORME



2. DIRETTORE
Vittorio Mazzoni

2. DIRETTORE
Vittorio Mazzoni

2. DIRETTORE
Vittorio Mazzoni

generalità dell'arbitro che essa nomina, ed invita la medesima a procedere alla designazione del proprio. Salva la declinatoria della competenza arbitrale, nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui al periodo precedente, la parte intimata comunica, a mezzo racc. a.r., all'altra parte il nominativo e le generalità del proprio arbitro.

3. Gli arbitri decidono secondo equità nel termine di centottanta giorni dall'ultima accettazione della nomina dei medesimi. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per non più di centottanta giorni.

4. L'arbitrato avrà sede in Roma.

Articolo 16

(durata della convenzione)

1. La durata della convenzione è fissata in SEI ANNI, decorrenti dalla data della sua approvazione.

2. L'Amministrazione finanziaria può prorogare la convenzione per un periodo di tre anni, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera f, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, salvo disdetta da comunicare sei mesi prima della scadenza.


Articolo 17

(obblighi nei confronti dei dipendenti)

1. Il Concessionario si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti emanati in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, infortunistica e previdenza, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dr. Domenico GUEFICIA)



località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della presente Convenzione e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il Concessionario non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associato.

3. Il Concessionario, si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Il Concessionario si impegna a trasmettere all'Amministrazione, a richiesta della stessa:

- a) copia della denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- b) copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli eventualmente dovuti agli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi applicabili.

5. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà la revoca della concessione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 18
(Disposizioni antimafia)

1. L'affidamento del servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare nei confronti del rappresentante legale e dei componenti l'organo di amministrazione del Concessionario, non devono sussistere provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia, la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quali misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui alla predetta normativa, ne devono essere, altresì, pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne.

2. Il Concessionario comunicherà all'Amministrazione:

PER COPIA CONFORME




IL DIRETTORE SUPERIORE
(Dr. Domenico GUERCIA)

Domenico Guercia

- a) l'eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula della presente Convenzione, o l'eventuale emanazione di provvedimenti, definitivi o provvisori, nei riguardi del Concessionario, ovvero del proprio legale rappresentante, nonché dei componenti dei propri organi di amministrazione;
- b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il due per cento;
- c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula della presente Convenzione.

3. La Concessione sarà revocata di diritto, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti, ove, nel corso della sua esecuzione, fossero emanati i provvedimenti ovvero pronunciate sentenze di condanna di cui al precedente comma 1.

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott. Arturo VISCHI



Articolo 19
(efficacia della convenzione)



1. La presente Convenzione è vincolante per il Concessionario dalla data della relativa sottoscrizione, mentre sarà vincolante per l'Amministrazione solo quando interverrà la registrazione, da parte degli Organi di controllo, del decreto di approvazione.

Articolo 20
(spese contrattuali)

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese della presente Convenzione, quelle di gara, di copia, di bollo e di registro, ed ogni altro onere fiscale.

2. Tali spese dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro il termine di giorni 5 dalla data di stipula della presente Convenzione.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dr. Domenico GUERRA)



Articolo 21

(elezione di domicilio)

1. A tutti gli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge il domicilio legale in Roma (c.a.p. 00187), via delle Carozze n. 3 c/o Avv. Angelo SCHIANO.

Il Concessionario dichiara il proprio domicilio fiscale in Scarmagno (TO) via Montelenghe, 8 (c.a.p. 10010).

Del presente atto da me redatto che consta di pagine e di righe, ho dato lettura alle parti contraenti convenute che dichiarano che l'atto stesso è conforme alla loro volontà, che lo approvano pienamente e pertanto con me lo sottoscrivono.


Roma, ... 02.08.1999.


Il Concessionario: Eurocomputers S.p.A. Dr.Ing. Roberto SCHISANO.

Il Rappresentante dell'Amministrazione:

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott. Arturo VISCHI

PER COPIA CONFORME





ALLEGATO A
(articolo 2 della Convenzione)

La procedura deve realizzare in generale:

- a) Funzionalità di interrogazioni analitiche e generiche tramite parametri di ricerca e corrispondente funzionalità di stampa.
- b) Statistiche relative a spese e ricavi, numero dei veicoli confiscati, alienati, rottamati o direttamente utilizzabili dall'amministrazione.
- c) Funzionalità di interrogazione e stampa relativamente ai depositari e con particolare riguardo allo stato dell'iter di gestione amministrativo-contabile per veicolo.

Si riportano i prospetti dei principali dati da acquisire suddivisi per tipologia di beni mobili.

I dati di tipo contabile saranno acquisiti anche in EURO.

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
di Vincenzo Vassalli
Vincenzo Vassalli

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
(D. C. D. I. S. I. A.)

Giacomo Recanati

PER COPIA CONFO




TABELLA I

VEICOLI

1. targa;
2. telaio;
3. data prima immatricolazione;
4. comando operativo che ha effettuato il sequestro;
5. violazione articolo;
6. data del sequestro;
7. nome del proprietario – codice fiscale e/o partita i.v.a.;
8. nome della depositaria;
9. data della confisca;
10. valutazione;
11. data dell'alienazione;
12. ricavato dall'alienazione;
13. data della rottamazione;
14. ricavato dalla rottamazione;
15. numero dei giorni di custodia dalla confisca;
16. spesa complessiva sostenuta per la custodia dalla confisca all'alienazione – rottamazione;
17. data di trascrizione – radiazione al Pubblico registro Automobilistico;
18. data ed estremi del documento di avvenuta rottamazione;
19. nome della ditta che ha eseguito la rottamazione;
20. indicare se il veicolo ha valore artistico-storico-collezionistico;
21. indicare se il veicolo è stato dato in uso ad Amministrazione pubblica per fini di istituto;
22. provincia dove il veicolo trovasi custodito.

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott. Arturo VISCHI

Il DIRIGENTE
(D. Domenico CAVALLI)

PER COPIA CONFORME



Giornale di Cesena

TABELLA 2

NAVY I

1. **compartimento;**
 2. **matricola;**
 3. **nome nave italiana;**
 4. **nome nave straniera;**
 5. **stazza netta;**
 6. **caratteristica;**
 7. **anno costruzione;**
 8. **luogo costruzione;**
 9. **materiale di costruzione;**
 10. **portata nave;**
 11. **potenza apparato motore e specie motore;**
 12. **comando operativo che ha effettuato il sequestro;**
 13. **violazione norma;**
 14. **data del sequestro;**
 15. **data della confisca;**
 16. **data dell'alienazione;**
 17. **ricavato dall'alienazione;**
 18. **spese sostenute;**
 19. **data della rottamazione;**
 20. **data radiazione dal Pubblico Registro Navale;**
 21. **data ed estremi del documento di avvenuta rottamazione;**
 22. **nome della ditta che ha eseguito la rottamazione.**

L'Ufficio
Poeti, Arturo VASCHI

—

Il DIRETTORE
DR. D. S. GORE
JOURNALIST
Journalist




TABELLA 3

AEREI

1. nazionalità e matricola;
 2. costruttore;
 3. tipo aeromobile;
 4. numero di costruzione;
 5. anno di costruzione;
 6. lunghezza;
 7. larghezza;
 8. altezza;
 9. numero - tipo motori;
 10. numero eliche;
 11. peso a vuoto base;
 12. numero totale posti;
 13. nome proprietario - codice fiscale e/o partita i.v.a.;
 14. eventuale atto di pignoramento;
 15. comando operativo che ha effettuato il sequestro;
 16. violazione norma;
 17. data del sequestro;
 18. data della confisca;
 19. data dell'alienazione;
 20. ricavato dall'alienazione;
 21. spese sostenute;
 22. data della rottamazione;
 23. ricavato dalla rottamazione;
 24. data cancellazione dal Pubblico Registro Aeronautico Nazionale;
 25. data ed estremi del documenti di avvenuta rottamazione;
 26. nome della ditta che ha eseguito la rottamazione;

MICHAEL ROGANTI

LAUREL ROGAN


1
2
3

PF SUPERIOR
do GOUVERNO
do Brasil

[Editorial Supplement]

١٥

UNIFORMS



SCHEDA DESCRITTIVA

Si riporta il modello di scheda tecnico-descrittiva che comprovi l'effettivo stato d'uso del bene al momento della consegna in custodia,

1. targa;
2. tipo veicolo;
3. data denuncia furto;
4. data ritrovamento;
5. data entrata parcheggio;
6. motivo del deposito;
7. numero verbale;
8. carrozzeria anteriore;
9. carrozzeria posteriore;
10. carrozzeria superiore;
11. carrozzeria laterale destra;
12. carrozzeria laterale sinistra;
13. motore;
14. pneumatici;
15. ruota di scorta;
16. faro anteriore destro;
17. faro anteriore sinistro;
18. faro posteriore destro;
19. faro posteriore sinistro;
20. batteria;
21. selleria;
22. libretto di circolazione;
23. n. 5 immagini fotografiche del veicolo in formato digitale.

PER COPIA CONFORME

V. S. d.



IL DIRIGENTE SUPERIORE
(D. Domenico GUERRA)

Domenico Guerra




SPECIFICHE TECNICHE

Il sistema dovrà essere strutturato secondo le seguenti modalità:

1. Il concessionario dovrà mettere a disposizione dell'amministrazione su di un proprio sito WEB ed utilizzando quindi gli standard internet, tutti i dati relativi ai beni confiscati.
 2. Il sito dovrà essere gestito con un sistema di controllo degli accessi che permetterà a ciascun ufficio provinciale la visibilità dei dati di propria competenza.
 3. Ciascuna direzione compartimentale dovrà avere visibilità su tutti i dati relativi agli uffici da essa dipendenti.
 4. La direzione centrale del demanio dovrà avere a disposizione tutti i dati nel loro complesso.
 5. Il traffico utente dovrà essere protetto con meccanismi standard nel rispetto delle regole AIPA, in modo da garantire la riservatezza delle informazioni nel passaggio sulla rete.

CARATTERI DEL WEB-SERVER

1. Il servizio sviluppato in modalità WEB non dovrà richiedere alcun tipo di software specifico da sviluppare per le postazioni client.
 2. Lo sviluppo delle pagine sul server WEB dovrà avvenire utilizzando esclusivamente "TAG" di tipo generalizzato in modo da non essere vincolati ad alcun tipo specifico di browser.
 3. Per l'interazione con la base dati si devono utilizzare metodi standard di accesso (es.SQL), ed eventualmente software specifico integrato tramite "API", "CGI" od altro, è da escludere qualsiasi SW che sia vincolante all'utilizzo di un solo specifico prodotto per la realizzazione del server WEB.
 4. Il formato utilizzato per la memorizzazione dei dati deve essere tra quelli standard di mercato (TIF, JPG etc.).



€ 7,52